

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 febbraio 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 17.

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1993/95 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 18.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 19.

Bilancio di previsione 1993 - 1^a variazione Pag. 4

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 20.

Ente Toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.) - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 - Approvazione Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 21.

Centro di riferimento emotrasfusionale (C.R.E.) - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 - Approvazione Pag. 5

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 22.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 - Approvazione Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1993, n. 23.

Assistenza specialistica in forma indiretta Pag. 5

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1993, n. 24.

Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 - Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, in attesa della disciplina prevista dagli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1993, n. 25.

Intervento finanziario della regione Toscana a favore dell'Ente autonomo teatro comunale di Firenze Pag. 8

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1993, n. 26.

Celebrazione del 650° anniversario della fondazione dell'Università degli studi di Pisa Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 27.

A agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 28.

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. Pag. 11

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14, recante: «Assunzione da parte dell'ERSA dei divulgatori agricoli ai sensi del regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 47.

Utilizzo di personale delle segreterie del presidente e dei vice presidenti del consiglio regionale nella sede degli uffici di Pescara Pag. 16

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 48.

Modifica ed integrazione della legge regionale 15 novembre 1989, n. 94 recante «Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 49.

Snellimento delle procedure per la realizzazione del Mercato agro-alimentare di Cepagatti Pag. 17

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 50.

Primi interventi per la difesa della biodiversità nella regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore Pag. 17

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 51.

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 e successive leggi di rifinanziamento concernenti interventi per la prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale Pag. 19

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 52.

Rifinanziamento delle leggi regionali nn. 22 e 23 del 3 aprile 1990, recanti provvidenze a favore delle casalinghe Pag. 19

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 53.

Interventi, per l'anno 1993, a sostegno dello sport non professionistico abruzzese ai massimi livelli Pag. 20

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 54.

Interventi a favore delle Case di riposo pubbliche per opere di manutenzione straordinaria, acquisto arredi e potenziamento servizi socio-assistenziali pubblici di tipo residenziale Pag. 21

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 55.

Interventi urgenti in materia di politiche attive del lavoro in presenza della crisi occupazionale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 56.

Nuove norme in materia di promozione culturale. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 57.

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 99 inerente erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 58.

Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative Pag. 29

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 59.

Istituzione di un fondo di garanzia e credito agevolato a medio termine delle piccole e medie imprese produttive. Pag. 32

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 60.

Finanziamento alla U.L.S.S. di Teramo per l'attività del Centro Iperbarico polivalente di S. Atto di Teramo Pag. 33

REGIONE VENETO**LEGGE REGIONALE 9 luglio 1993, n. 30.**

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» e successive modificazioni e integrazioni Pag. 34

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1993, n. 31.

Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad Est del fiume Piave, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19. Pag. 34

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1993, n. 32.

Approvazione delle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 dell'ente Parco dei Colli Euganei, ai sensi del comma 2, dell'art. 17, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9. Pag. 35

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1993, n. 33.

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali Pag. 36

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 34.

Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge regionale 28 agosto 1992, n. 23 Pag. 37

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 35.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» Pag. 37

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 36.

Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia Pag. 38

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 37.

Proroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere» Pag. 39

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni «Ordinamento dei servizi dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene» Pag. 39

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 39.

Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria Pag. 40

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 40.

Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato Pag. 41

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 41.

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione Pag. 44

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 42.

Modifiche della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive integrazioni e modificazioni Pag. 48

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 25.**

Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente Pag. 50

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1993, n. 26.

Modifica alla legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 «Norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali» Pag. 52

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1993, n. 27.

Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione Pag. 52

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1993, n. 28.

Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria Pag. 54

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1993, n. 29.

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 70 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7, così come modificato dalla legge regionale 7 marzo 1989 n. 5, inerente la riscossione dei diritti di rogito da parte delle Unità sanitarie locali Pag. 57

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1993, n. 30.

Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria Pag. 57

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1993, n. 31.

Disciplina delle funzioni attribuite alla regione dalla legge 28 marzo 1991 n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Pag. 58

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1993, n. 32.

Interventi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera quale istituzione culturale di interesse regionale Pag. 60

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1993, n. 33.

Accelerazione di procedure e completamento della delega alle province in materia espropriativa Pag. 61

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1993, n. 34.

Istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi Pag. 62

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 17.

Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 1993/95.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 dell'8 aprile 1993)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, primo comma, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 19 è aumentata di L. 3.850.000.000. Al bilancio pluriennale 1993/1995 fa carico una spesa di L. 5.850.000.000 ripartita quanto a L. 2.850.000.000 sull'anno 1993 di cui L. 850.000.000 proveniente da precedente autorizzazione, L. 1.500.000.000 sull'anno 1994 e L. 1.500.000.000 sull'anno 1995.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 19 è aumentata di L. 270.000.000. Al bilancio pluriennale 1993/1995 fa carico una spesa di L. 670.000.000 ripartita quanto a L. 270.000.000 sull'anno 1993 di cui L. 70.000.000 provenienti da precedente autorizzazione, L. 200.000.000 sull'anno 1994 e L. 200.000.000 sull'anno 1995.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 19 è aumentata di L. 52.000.000.000. Al bilancio pluriennale 1993/1995 fa carico la spesa di L. 122.000.000.000, di cui L. 62.000.000.000 sull'anno 1993, L. 30.000.000.000 sull'anno 1994 e L. 30.000.000.000 sull'anno 1995. Detta quota relativa all'anno 1993 L. 22.000.000.000 proviene da precedente autorizzazione.

Art. 3.

1. È aumentata di L. 3.000.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 19. Al bilancio pluriennale 1993/1995 fa carico la spesa di L. 7.000.000.000, di cui L. 3.000.000.000 sull'anno 1993 proveniente per L. 1.000.000.000 da precedente autorizzazione, 2.000.000.000 sull'anno 1994 e L. 2.000.000.000 sull'anno 1995.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, terzo comma, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 19 è aumentata di L. 419.426.100. Al bilancio pluriennale 1993/1995 fa carico la spesa di L. 1.419.426.100 ripartita in ragione di L. 919.426.100 per l'anno 1993 di cui L. 419.426.100 proveniente da precedente autorizzazione, e L. 500.000.000 per l'anno 1994.

3. È aumentata di L. 500.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 alla legge regionale 21 maggio 1992, n. 19. Al bilancio pluriennale 1993/1995 fa carico la spesa di L. 1.500.000.000 ripartita in ragione di L. 1.000.000.000 per l'anno 1993 di cui L. 500.000.000 proveniente da precedente autorizzazione, e di L. 500.000.000 per l'anno 1994.

Art. 4.

1. Al fine di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione all'edificio di proprietà della Regione utilizzato per le funzioni della scuola nazionale cani guida di competenza regionale, è autorizzata nel triennio 1993-1995 la spesa di L. 4.760.000.000 di cui L. 1.000.000.000 nell'anno 1993, L. 2.000.000.000 nell'anno 1994 e L. 1.760.000.000 nell'anno 1995.

Art. 5.

1. Per l'anno 1993 a riduzione del fondo utilizzato con le ripartizioni di cui all'art. 42 della legge regionale 1^a settembre 1989, n. 59, una quota delle somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio pari a L. 7.664.388.200 è finalizzata a incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale per le finalità di cui alla legge regionale 1^a settembre 1989, n. 59 mediante iscrizione dalle seguenti quote sui capitoli di bilancio di seguito indicati:

Cap. 13138	L. 200.000.000
Cap. 25140	L. 200.000.000
Cap. 13036	L. 1.264.388.200
Cap. 25220	L. 4.500.000.000
Cap. 16190	L. 500.000.000
Cap. 16180	L. 1.000.000.000
Totale	L. 7.664.388.200

2. Per l'anno 1993, a riduzione del fondo utilizzato con le ripartizioni di cui all'art. 24 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 59 e successive modificazioni, una quota delle somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistica e della soprattassa di cui all'art. 30 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 59 pari a L. 1.000.000.000 è destinata ad incentivare gli interventi di cui al cap. 13084.

3. All'utilizzo degli stanziamenti indicati nei commi 1 e 2 si provvede in conformità alle norme che disciplinano gli interventi effettuati a carico dei citati capitoli.

Art. 6.

1. Gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa 12020 e 12030 del bilancio di previsione per l'anno 1993 sono destinati ad interventi di carattere urgente ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 31 marzo 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 febbraio 1993 e vista dal Commissario del Governo il 26 marzo 1993.

93R0921

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 18.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 dell'8 aprile 1993)**(Omissis).*

93R0922

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 19.

Bilancio di previsione 1993 - 1^a variazione.*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 dell'8 aprile 1993)**(Omissis).*

93R0923

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 20.

Ente Toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.) - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 dell'8 aprile 1993;)

(Omissis).

93R0924

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 21.

Centro di riferimento emotrasfusionale (C.R.F.) - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 - Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 dell'8 aprile 1993;)

(Omissis).

93R0925

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1993, n. 22.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 - Approvazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 dell'8 aprile 1993;)

(Omissis).

93R0926

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1993, n. 23.

Assistenza specialistica in forma indiretta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 22 del 16 aprile 1993;)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FORMA INDIRECTA

Art. 1.

Prestazioni specialistiche erogate in forma indiretta mediante istituzioni sanitarie private

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663) e dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, le Unità Sanitarie Locali possono erogare prestazioni specialistiche in forma indiretta mediante strutture sanitarie private nei limiti e nelle forme previste dalla presente legge.

TITOLO II

ASSISTENZA OSPEDALIERA IN FORMA INDIRECTA

Art.

Ricovero in case di cura non convenzionate

1. Salvo quanto previsto negli articoli 3 e 4 non è ammesso alcun rimborso per il ricovero in case di cura private non convenzionate

Art. 3.

Assistenza in forma indiretta per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri di altissima specializzazione all'estero.

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 595/1985, i cittadini residenti nella regione Toscana e iscritti negli appositi elenchi presso le Unità Sanitarie Locali hanno diritto a prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero erogate in forma indiretta mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta, nella misura e con i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989.

2. Il Consiglio Regionale, sulla base delle potenzialità delle strutture pubbliche e private convenzionate presenti nel territorio nazionale, stabilisce, previo parere obbligatorio del Comitato Regionale per le Attività Sanitarie e Sociali (CORASS) di cui all'art. 47 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70 e successive modificazioni e integrazioni, quali classi di patologie e di prestazioni tra quelle identificate dal Ministro della sanità con propri decreti, possono essere trattate e fruite presso centri di altissima specializzazione all'estero.

La Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale sanità 3 novembre 1989, individua entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni branca specialistica, uno o più centri regionali di riferimento, cui compete l'accertamento della sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione dell'Unità Sanitaria Locale per le cure all'estero e l'erogazione del concorso nelle relative spese ed ogni altra valutazione di natura tecnico sanitaria comunque connessa al trasferimento. L'individuazione di cui sopra è sottoposta a verifica almeno biennale, salvo i casi in cui fatti specifici richiedano più tempestivi interventi.

4. La domanda di autorizzazione per il ricorso alle prestazioni previste nel presente articolo, corredata dalla proposta motivata di un medico specialista nonché dalla ulteriore documentazione richiesta in rapporto allo specifico caso clinico, deve essere prodotta alla Unità Sanitaria Locale di appartenenza dell'assistito.

5. L'istanza di cui al precedente comma deve contenere l'indicazione del centro prescelto per la prestazione e degli eventuali altri benefici previsti dall'art. 4, commi 7 e 8, del decreto ministeriale sanità 3 novembre 1989.

6. L'Unità Sanitaria Locale trasmette, con la modulistica definita dalla Giunta regionale, la documentata domanda al centro di riferimento competente, il quale esprime il proprio giudizio in merito.

Il centro regionale di riferimento, qualora non sia possibile autorizzare la prestazione presso il centro estero prescelto o il centro medesimo non risulti essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale sanità 3 novembre 1989, indica, se richiesto, una diversa struttura italiana o estera con le caratteristiche sopra indicate.

8. L'autorizzazione dell'Unità Sanitaria Locale deve essere conforme al giudizio espresso dal centro regionale di riferimento.

9. Avverso l'atto dell'Unità Sanitaria Locale, con cui si nega o si limita al cittadino la fruibilità delle prestazioni indicate nel presente articolo, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Giunta regionale per vizi di legittimità. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto contro cui intende ricorrere. La Giunta regionale decide nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

10. In caso di mancato accoglimento della domanda da parte dell'Unità Sanitaria Locale, è comunque fatto salvo il diritto del cittadino di presentare nuova istanza in conformità di quanto previsto dal comma 4, a seguito di mutate condizioni sanitarie ovvero a seguito della acquisizione di ulteriore e diversa documentazione sanitaria probatoria dello stato patologico.

11. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale sanità 3 novembre 1989 l'autorizzazione del centro di riferimento della regione ove è in cura l'assistito, obbliga l'Unità Sanitaria Locale al rimborso delle spese sanitarie, secondo quanto indicato nei successivi commi 12, 13, e 14.

12. Il rimborso delle spese autorizzate compete alla Unità Sanitaria Locale di iscrizione dell'assistito nella misura e con le modalità previste dall'art. 6 del decreto ministeriale sanità 3 novembre 1989.

13. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale sanità 3 novembre 1989, su proposta della competente Unità Sanitaria Locale, la Giunta Regionale può disporre una ulteriore integrazione del concorso alla spesa sostenuta, d'intesa con il Ministero della sanità che, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 8 del citato decreto, determina il concorso globale complessivo erogabile. In tal caso l'Unità Sanitaria Locale è tenuta ad adeguarsi.

14. La Giunta regionale può, altresì, autorizzare l'Unità Sanitaria Locale a corrispondere un concorso aggiuntivo nelle spese sostenute dall'assistito sottoposto a trapianto di cuore o di polmoni o di fegato, qualora gli oneri rimasti a carico siano tali da compromettere le condizioni economiche del suo nucleo familiare.

15. In caso di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che si trovino già all'estero, purché ricorrano le condizioni previste dal comma 2 e dall'art. 2 del decreto ministeriale sanità 30 agosto 1991, si prescinde dalla preventiva autorizzazione. L'assistito deve presentare, pena la decadenza del diritto al rimborso, documentata istanza entro 90 giorni dall'effettuazione della relativa spesa, alla Unità Sanitaria Locale di appartenenza. L'Unità Sanitaria Locale concede il rimborso previsto sulla base della valutazione circa la sussistenza dei presupposti e condizioni e del parere sulle spese rimborsabili, effettuati dal centro regionale di riferimento, sentita la Commissione central di cui all'art. 8 del decreto ministeriale sanità 3 novembre 1989.

Art. 4.

Assistenza in forma indiretta per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione.

1. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, stabilisce le classi di patologie che possono essere trattate e le prestazioni che possono essere fruite presso i centri privati italiani non convenzionati di altissima specializzazione.

2. La Giunta regionale determina la misura massima del rimborso delle spese sanitarie. Fino all'emanazione del relativo provvedimento, la misura del rimborso resta quella definita per i ricoveri all'estero.

3. Non possono comunque essere previsti rimborsi per spese di viaggio per l'assistito e per l'accompagnatore.

4. Si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme di cui al precedente art. 3 con esclusione di quanto contenuto nel comma 11.

5. Si applicano, altresì le disposizioni di cui all'art. 3, comma 15, con esclusione del parere della Commissione centrale di cui all'art. 8 del decreto ministeriale sanità 3 novembre 1989.

TITOLO III

ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE IN FORMA CONVENZIONATA E INDIRETTA

Art. 5.

Prestazioni specialistiche ambulatoriali

1. È ammessa l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni diagnostico-terapeutiche ambulatoriali di medio/alta tecnologia e di comprovata utilità clinica non ancora sufficientemente assicurate dalle strutture pubbliche e per le quali non sussistano nella regione Toscana rapporti convenzionali con strutture private.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, indica annualmente per ciascun bacino di utenza, quali prestazioni possono essere erogate in forma indiretta e le modalità di accesso alle medesime anche mediante l'adozione di appositi protocolli. Con lo stesso provvedimento, il Consiglio regionale, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni, definisce i requisiti delle strutture private. In sede di prima applicazione, la proposta della Giunta regionale è presentata al Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per le prestazioni indicate nel precedente comma, la Giunta regionale, sentita la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici, determina le tariffe massime praticabili dalle istituzioni sanitarie private a favore degli assistiti delle Unità Sanitarie Locali della regione Toscana. La Giunta regionale determina altresì le misure del concorso nella spesa.

4. I cittadini, esentati per motivi di reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria ai sensi della vigente normativa, possono, se la struttura ne dichiara l'accettazione, delegare la stessa a riscuotere il rimborso spettante.

5. Il Consiglio regionale, anche al fine di contenere la spesa sanitaria, può stabilire il passaggio alla forma indiretta di prestazioni convenzionate ai sensi della vigente normativa, ovvero prevedere forme limitative alla erogazione delle prestazioni.

Art. 6.

Assistenza specialistica erogata all'esterno da strutture private a favore di pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri pubblici

1. Al fine di ridurre i tempi di degenza, le Unità Sanitarie Locali toscane possono avvalersi delle istituzioni sanitarie private, convenzionate e non, per garantire ai pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri pubblici le prestazioni diagnostico-curative di elevata tecnologia non sufficientemente presenti nelle strutture pubbliche del proprio bacino di utenza multizonale.

2. Il Consiglio regionale, con il provvedimento previsto dall'art. 5, comma 2, definisce le prestazioni per le quali può essere ammesso il ricorso alle strutture private di cui al precedente comma e le modalità di accesso anche mediante l'adozione di appositi protocolli.

3. Con lo stesso provvedimento e con le stesse modalità previste dall'art. 5, comma 3, la Giunta regionale determina le tariffe massime praticabili dalle istituzioni sanitarie private alle Unità Sanitarie Locali toscane.

Art. 7.

Elenchi istituzioni sanitarie che erogano le prestazioni di cui agli articoli 5 e 6

1. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio regionale con i provvedimenti previsti dai precedenti articoli 5 e 6, ed entro 90 giorni dall'emanazione dei medesimi, formula l'elenco delle istituzioni sanitarie private, in possesso delle prescritte autorizzazioni, che abbiano fatto richiesta di svolgere prestazioni a favore dei cittadini assistiti dalle Unità Sanitarie Locali della regione toscana, alle condizioni poste dalla presente legge.

2. L'inclusione negli elenchi delle istituzioni sanitarie indicate nel comma precedente è ammessa a condizioni che sia stato verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2.

3. Le istituzioni sanitarie di cui al precedente comma sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale i dati relativi alle prestazioni erogate ai sensi della presente normativa.

TITOLO IV

NORME GENERALI

Art. 8.

Rilevazioni di spesa e delle prestazioni

1. Le unità Sanitarie Locali toscane trasmettono trimestralmente al competente servizio regionale i dati relativi alle prestazioni ed alla spesa per le prestazioni stesse di cui alla presente legge, secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale.

2. I dati di cui al precedente comma sono raccolti e presentati, a cura del competente Dipartimento, alla Giunta regionale e da questa trasmessi alla competente commissione del Consiglio regionale nonché, per i ricoveri all'estero, al Ministro della sanità.

Art. 9.

Norma finale

1. Il Consiglio regionale, con proprio provvedimento, procede all'adeguamento dei criteri di fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, nel caso in cui intervengano modificazioni al provvedimento ministeriale previsto dall'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985 n. 595.

Art. 10.

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 4 della legge regionale 3 febbraio 1975, n. 10.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 6 aprile 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 marzo 1993 e rivista dal Commissario del Governo il 3 aprile 1993.
93R0927

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1993, n. 24.

Modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 - Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali, in attesa della disciplina prevista dagli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 28 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta modifiche transitorie alla legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, in attesa della disciplina prevista dagli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142, con la quale saranno individuati, in coerenza anche con le funzioni delle province relativamente al piano previsto dall'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, gli interessi provinciali nella materia delle bellezze naturali e subdelegate alla provincia le funzioni relative, segnatamente per quanto riguarda gli interventi che interessano il territorio extraurbano assoggettato ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

All'articolo 3 della legge regionale n. 52/1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono soppresse le parole «... con delibera della Giunta Regionale»;

b) al secondo comma, le parole «Comune» sono sostituite dalle parole «Sindaco»;

c) al terzo comma, le parole «... comprese negli elenchi di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939 ...» sono sostituite dalle parole «... sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 ...»;

d) al terzo comma, le parole «Commissione per i beni ambientali» sono sostituite dalle parole «Commissione edilizia integrata»;

e) al quinto comma sono soppresse le parole «competente per l'approvazione degli strumenti sopra indicati».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

All'articolo 4 della legge regionale n. 52/1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole «in ogni Comune» sono sostituite dalle seguenti «dal Sindaco»;

b) al primo, secondo e terzo comma le parole «Commissione per i beni ambientali» sono sostituite dalle parole «Commissione edilizia integrata»;

c) al primo comma, sono soppresse le parole «e, per i casi in cui è necessaria la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 o l'autorizzazione prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, acquisito il relativo parere della Commissione edilizia comunale»;

d) al secondo comma le parole «Il Comune» sono sostituite da «Il Sindaco»;

e) al quarto comma le parole «L'organo competente del Comune» sono sostituite dalle seguenti «il Sindaco»;

f) all'ultimo comma sono soppresse le parole «... o le sanzioni di cui all'art. 15 della stessa legge ...».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

L'articolo 5 della legge regionale n. 52/1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, le Commissioni edilizie comunali sono integrate da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due, e scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al successivo articolo 6.

2. Ai fini di cui al primo comma, i Comuni adeguano il proprio Regolamento edilizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tale adeguamento non è soggetto ad approvazione regionale.

3. La delibera di modifica delle norme del Regolamento edilizio è trasmessa in copia, senza ritardo, alla Giunta regionale.

4. La Commissione edilizia integrata esprime a maggioranza il parere di cui al primo comma dell'art. 4, distinto da quello ordinario della Commissione edilizia, con la presenza di almeno due membri aggregati: il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.

5. I membri nominati ai sensi del primo comma restano in carica per il periodo stabilito dal regolamento edilizio.

6. Ai membri aggregati compete il trattamento previsto per i componenti la Commissione edilizia, ai sensi del regolamento edilizio comunale.

7. I membri aggregati possono essere rieletti una sola volta nello stesso Comune».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

L'articolo 6 della legge regionale n. 52/1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

1. Nella integrazione delle Commissioni edilizie le Amministrazioni comunali garantiscono la qualificazione tecnica dei consulenti nei diversi settori e specialità della materia.

2. In relazione alle specifiche finalità dell'incarico di consulenza tecnica possono essere nominati in qualità di esperti:

a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi, iscritti da almeno dieci anni agli albi dei relativi ordini professionali ovvero in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;

b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, ambientali, paesaggistiche urbanistiche;

c) dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa dell'Amministrazione pubblica con competenze in materia paesaggistica ed ambientale.

3. Le deliberazioni di nomina degli esperti delle commissioni edilizie integrate sono corredate da curricula attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al secondo comma nonché la eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia.

4. Non possono essere nominati in qualità di esperti nella Commissione edilizia integrata del Comune dipendenti della stessa Amministrazione comunale».

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

1. L'articolo 10 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 è abrogato.

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

1. L'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

L'articolo 12 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

1. Le competenze delle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esercitate dalla Giunta regionale, previo esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, a mezzo di una conferenza di servizi indetta dal presidente della Giunta stessa.

2. A tale conferenza sono invitati a partecipare:

a) il membro della Giunta regionale incaricato della materia o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) il soprintendente per i beni ambientali e architettonici competente per territorio, o suo delegato;

c) il sindaco o i sindaci competenti per territorio, o loro delegati.

3. A seconda della località da tutelare, è di volta in volta invitato a partecipare alla conferenza un rappresentante del Corpo delle miniere».

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. Le integrazioni delle Commissioni edilizie comunali sono effettuate entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in attesa dell'integrazione delle Commissioni edilizie comunali le funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali sono esercitate secondo le disposizioni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Commissioni beni ambientali, istituite con legge regionale 2 novembre 1979, n. 52, trasmettono ai Comuni competenti gli atti in corso e non perfezionati entro il termine di cui al primo comma. Dalla ricezione degli atti decorre il termine di sessanta giorni di cui al nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, integrato dalla legge 8 agosto 1985 n. 431.

3. Le Commissioni beni ambientali trasmettono ai Comuni competenti tutta la documentazione relativa agli atti perfezionati antecedentemente al termine di cui al primo comma.

4. Le Commissioni beni ambientali predispongono una relazione sull'attività svolta sino alla cessazione delle loro funzioni che trasmettono alla Regione ed ai Comuni.

5. Ove i Comuni non adottino gli atti di propria competenza nei termini di cui al primo comma si provvede ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 2 novembre 1979, n. 52.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 aprile 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1993 e vista dal Commissario del Governo il 9 aprile 1993.

93R0928

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1993, n. 25.

Intervento finanziario della regione Toscana a favore dell'Ente autonomo teatro comunale di Firenze.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. del 28 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Toscana, nell'ambito delle funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo delle attività culturali di cui all'art. 4 dello Statuto, interviene finanziariamente con contributo annuale a favore delle attività dell'Ente Teatro Comunale di Firenze, ente lirico della Toscana.

Art. 2.

Per l'anno 1993, a tal fine, è autorizzata la spesa di L. 400.000.000, quale concorso finanziario della Regione alle attività dell'Ente.

Per gli anni successivi il contributo è determinato con la legge di bilancio.

Art. 3.

La Giunta regionale compie gli atti necessari per l'erogazione del contributo finanziario di cui all'art. 1.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del Bilancio dell'anno precedente.

Art. 4.

All'onere di spesa derivante dall'art. 2 si provvede con la seguente variazione al bilancio 1993 per competenza e cassa con prelievo dal Fondo Globale:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 aprile 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 9 aprile 1993.

93R0929

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1993, n. 26.

Celebrazione del 650° anniversario della fondazione dell'Università degli Studi di Pisa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 25 del 28 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Toscana, nel perseguimento delle sue finalità statutarie in materia di formazione e di sostegno della cultura anche universitaria, concorre alle celebrazioni del 650° anniversario della fondazione dell'Università degli Studi di Pisa (in seguito denominata Università) mediante un programma di interventi straordinari coordinati con le iniziative che saranno assunte dall'istituendo Comitato organizzatore.

Art. 2.

1. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1 possono consistere:

- a) nella realizzazione di strutture da destinare a scambi formativi e scientifici;

- b) nella promozione di attività celebrative a carattere culturale-scientifico; di iniziative quali il riordino di materiale artistico, archivistico, storico; di studi e di ricerche; di attività editoriali e seminariali.

2. All'attuazione delle iniziative possono concorrere soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

1. Il Consiglio Regionale approva il programma degli interventi straordinari coordinati con quello assunto dal Comitato Organizzatore su proposta della Giunta regionale che sente l'Università.

2. All'esecuzione del programma suddetto si provvede mediante convenzione con l'Università. La redazione della convenzione è a cura della Giunta Regionale.

Art. 4.

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge e previsti in L. 500.000.000 per l'anno 1993 e Lire 500.000.000 per l'anno 1994 si fa fronte nel 1993 con la variazione di bilancio di cui al successivo comma, e per l'anno 1994 con legge di bilancio.

2. Al bilancio di previsione 1993 sono apportate per analogo importo competenza e cassa le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa:

Spesa in diminuzione

Cap. 50000 - Fondo globale finanziamento spese adempimenti funzioni normali	L. 500.000.000
---	----------------

Spesa di nuova istituzione

Cap. 24245 - Interventi straordinari a favore dell'Università degli Studi di Pisa in occasione del 650° Anniversario della Fondazione della medesima (legge regionale 19 aprile 1993, n. 26) . . .	L. 500.000.000
--	----------------

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 aprile 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 marzo 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 9 aprile 1993.

93R0930

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 27.

Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 5 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge promuove la costituzione e l'avvio di nuove imprese al fine di sviluppare l'imprenditoria giovanile.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge le imprese artigiane costituite ex legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in

accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperativa ex decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi dello Statuto e degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per investimenti effettuati in unità aziendali localizzate nel territorio della Regione Toscana.

2. Le imprese indicate al precedente comma non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda prevista dal successivo articolo 10.

3. Per le imprese individuali e familiari, l'imprenditore deve avere, al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore a 35 anni.

4. Per le società, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.

Per le società a responsabilità limitata il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

5. Per le società cooperative, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.

6. I soggetti indicati ai precedenti terzo, quarto e quinto comma non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

7. I requisiti previsti nel presente articolo devono permanere per tutta la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing prevista dal successivo articolo 5. Il requisito anagrafico previsto dai precedenti quarto e quinto comma deve essere rispettato in caso di variazione dei legali rappresentanti o della compagine sociale.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi in favore delle imprese indicate dal precedente art. 2 consistono in:

- a) servizi di informazione e di formazione professionale;
- b) agevolazioni finanziarie nella forma di contributi in conto capitale, contributi in conto interessi o in conto canoni di leasing;
- c) garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio termine e di leasing.

Art. 4.

Servizi

1. L'informazione è assicurata dai servizi di orientamento professionale delle Amministrazioni Provinciali, ai sensi della legge regionale n. 45/89.

2. Gli interventi di formazione professionale a favore delle imprese beneficiarie ai sensi della presente legge, sono considerati prioritari nell'ambito del piano degli interventi ordinari, della riserva di finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti ed imprevedibili, delle competenze riservate, ai sensi della legge regionale n. 16/85.

Art. 5.

A agevolazioni finanziarie

1. Alle imprese indicate dal precedente art. 2 viene concesso, con le procedure indicate dal successivo art. 10, un contributo in conto capitale, non superiore al 10% delle spese di investimento, congiuntamente a un contributo in conto interessi o in conto canoni, non superiore a 6 punti, su operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing di importo non superiore al 65% delle spese di investimento.

2. Il contributo in conto interessi o in conto canoni verrà erogato in forma attualizzata.

3. Sono ritenute comunque ammissibili, le spese di investimento relative a:

- a) acquisto di terreni o del diritto di superficie;

b) acquisto, costruzione, ristrutturazione di fabbricati;

c) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;

d) acquisto di brevetti, marchi e software;

e) marketing operativo e strategico;

f) progetti indicati dal successivo art. 10, primo comma, in misura non superiore all'1,5% delle spese indicate alle precedenti lettere a), b), c), d), e).

4. I contributi indicati al precedente primo comma sono concessi nei limiti delle disponibilità del fondo previsto dal successivo art. 9.

5. La Regione, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, si avvale della Fidi Toscana S.p.a.

6. La FIDI Toscana S.p.a., ove necessario, adegua il proprio Statuto alle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Garanzie sussidiarie

1. Le garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento a medio termine e di leasing previste dal precedente art. 5, sono concesse dalla Fidi Toscana S.p.a. nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività.

2. La Fidi Toscana S.p.a. costituisce, con i contributi della Regione Toscana e gli eventuali contributi degli altri soci previsti dal successivo quarto comma, un fondo speciale rischi con il quale garantire le operazioni di credito a medio termine e le operazioni di leasing previste dal precedente articolo 5.

3. Le convenzioni con gli istituti di credito e le società di leasing previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 possono essere estese per il rilascio delle garanzie sussidiarie sulle operazioni indicate al precedente comma, salvo diversa determinazione del volume massimo di credito garantito, espresso in un multiplo del fondo speciale rischi.

4. Il fondo speciale rischi è alimentato dai contributi della Regione Toscana e dai contributi volontari degli altri soci della Fidi Toscana S.p.a. Il contributo della Regione Toscana è determinato annualmente con la legge di bilancio. In caso di liquidazione del fondo speciale rischi le disponibilità residue, una volta liquidate le perdite, sono restituite ai soci in proporzione ai contributi versati.

Art. 7.

Fondo per le agevolazioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale e dei contributi in conto interessi o in conto canoni previsti dal precedente art. 3, è costituito presso la Fidi Toscana S.p.a. un apposito fondo. Il fondo è alimentato dai contributi della Regione Toscana e dai contributi volontari degli altri soci della Fidi Toscana S.p.a., anche territorialmente finalizzati. Il contributo della Regione Toscana è determinato annualmente con la legge di bilancio. In caso di liquidazione del fondo le disponibilità residue verranno restituite ai soci in proporzione ai contributi versati.

Art. 8.

Piano di indirizzo

1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge Regionale 9 giugno 1992, n. 26, approva il piano di indirizzo contenente i criteri e le modalità di attuazione della presente legge, in particolare in merito a:

a) i settori di attività delle imprese beneficiarie e i parametri di definizione dell'impresa di minori dimensioni;

b) le eventuali priorità nella concessione delle agevolazioni finanziarie, che comportino una anticipazione convenzionale dell'ordine cronologico di completamento della documentazione indicata al primo comma del successivo art. 10;

c) la misura del contributo in conto capitale e del contributo in conto interessi o in conto canoni;

d) l'importo e la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing;

e) l'importo dell'investimento e le spese di investimento non ammissibili;

f) le direttive alla Fidi Toscana S.p.a. in merito alla concessione della garanzia sussidiaria e all'erogazione delle agevolazioni finanziarie;

g) la documentazione comprovante la costituzione dell'impresa e l'esistenza degli altri requisiti previsti dal precedente art. 2.

Art. 9.

Cumulo

1. Le imprese ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge non possono usufruire per lo stesso investimento di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri Enti pubblici.

2. Le imprese che possono accedere ai benefici della legge 28 febbraio 1986, n. 44 sono escluse dagli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 10.

Procedure

1. Per ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge, le imprese indicate dal precedente art. 2 presentano alla Fidi Toscana S.p.a. Una domanda con allegato un progetto contenente:

a) gli obiettivi produttivi ed occupazionali, valutati nell'ambito delle tendenze del mercato dei beni o dei servizi che si intendono produrre;

b) la descrizione dell'investimento;

c) la copertura finanziaria dell'investimento;

d) il conto economico previsionale a regime;

e) una copia del progetto relativo alle eventuali esigenze di formazione professionale;

f) la documentazione comprovante la costituzione dell'impresa e l'esistenza degli altri requisiti previsti dal precedente art. 2.

2. La Fidi Toscana S.p.a. provvede ad istruire le domande di agevolazioni finanziarie, a concedere ed erogare le agevolazioni medesime secondo le procedure definite con il piano di indirizzo previsto dal precedente articolo 8. L'erogazione del contributo in conto capitale e in conto interessi è subordinata all'effettuazione dell'investimento e al perfezionamento dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing.

3. La concessione delle agevolazioni finanziarie è effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico del completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al primo comma del presente articolo, tenendo conto delle priorità di cui alla lettera b) del primo comma del precedente articolo 8.

4. La Fidi Toscana S.p.a. trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro 15 giorni dalla sua compilazione, la graduatoria prevista al precedente comma ed annualmente il rendiconto delle domande ricevute e delle agevolazioni finanziarie concesse ed erogate.

5. La Giunta regionale esercita i controlli in merito all'attuazione della presente legge e dispone la sospensione o il recupero delle agevolazioni finanziarie nel caso in cui l'azienda rifiuti controlli di cui al presente comma o nel caso in cui le agevolazioni finanziarie risultassero non dovute.

6. Il P.R.S. dà conto dettagliatamente, nel rapporto di attività di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 26/92, dello stato di attuazione della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 14 novembre 1988, n. 83 e 7 agosto 1990, n. 62.

2. Restano comunque salve le obbligazioni già assunte ai sensi delle leggi regionali 14 novembre 1988, n. 83 e 7 agosto 1990, n. 62 e quelle derivanti dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 355/89, 246/90, 213/91, 268/92.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 26 aprile 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 marzo 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 21 aprile 1993.

93R0931

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 28.

Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 27 del 5 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi posti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, «Legge quadro sul volontariato», la presente legge:

determina i criteri e le modalità con i quali la Regione riconosce e favorisce lo sviluppo delle attività di volontariato che autonomamente concorrono, nell'ambito del territorio regionale, al conseguimento delle finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale e per l'attuazione dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;

determina le modalità di partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui esse operano;

disciplina i rapporti della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici con le organizzazioni di volontariato.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

2. Costituiscono attività di cui al comma 1, le prestazioni volte al raggiungimento delle finalità di interesse generale indicate dall'art. 1 e che si esplicano in azioni direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività.

3. Le prestazioni di cui al comma 2, devono essere erogate dall'organizzazione con continuità, anche se con cadenza periodica, purché non occasionale, e rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. Sono riconoscibili come organizzazioni di volontariato quelle costituite nelle forme e con le caratteristiche di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, al fine di svolgere, senza scopo di lucro, le attività di cui all'art. 2, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi, solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze dell'organizzazione, di attività necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto delle organizzazioni di volontariato devono essere espressamente previsti i requisiti di cui ai precedenti commi, nonché la sede dell'organizzazione.

Art. 4.

Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Ad esso sono iscritte tutte quelle organizzazioni che, in possesso dei requisiti indicati dai precedenti articoli, al momento della presentazione della domanda siano costituite ed operanti da almeno sei mesi nel territorio regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16.

2. La domanda di iscrizione è presentata al presidente della Giunta regionale unitamente alla seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero dell'accordo degli aderenti dai quali risultino, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'organizzazione;

b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

c) relazione concernente l'attività associativa e quella in programma nonché i dati finanziari di acquisizione e utilizzazione delle risorse;

d) elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione nonché dei beni mobili;

e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», sottoscritta dal rappresentante legale, concernente la determinante prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

Copia della domanda e della relativa documentazione è trasmessa dall'organizzazione richiedente al Comune nel cui territorio è ubicata la sede della stessa.

3. Il Sindaco del Comune, entro il termine di quarantacinque giorni, trasmette al Presidente della Giunta regionale il parere del Comune sull'effettivo svolgimento dell'attività indicata nell'atto costitutivo, nello statuto o negli accordi degli aderenti all'organizzazione nonché sulla corrispondenza della stessa ai requisiti di cui all'art. 2, comma 3. Decorso il predetto termine in assenza di apposita comunicazione del Sindaco, il parere si considera espresso in modo favorevole.

4. Il presidente della Giunta regionale, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, tenuto conto del parere di cui al comma 3, accertati i requisiti previsti dalla normativa vigente, adotta il decreto per l'iscrizione dell'organizzazione nel registro regionale, indicando le attività per le quali l'iscrizione stessa è disposta. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, il presidente della Giunta adotta il decreto motivato di diniego.

5. I provvedimenti di cui al comma 4, sono comunicati all'organizzazione richiedente ed al Sindaco del Comune di cui al comma 3. Il provvedimento di iscrizione, con l'indicazione delle attività per cui essa è disposta, è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della Regione.

6. I termini di cui ai commi 3, e 4, sono sospesi nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

7. Possono essere iscritte in sezioni separate del registro regionale anche le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266. È fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attività delle suddette organizzazioni.

8. Sono altresì iscritte, in apposita sezione del registro regionale, le associazioni o federazioni regionali rappresentative delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro stesso ed operanti nei Comuni della Regione. Di tali associazioni o federazioni, quelle che rappresentano organizzazioni che esercitano attività in Comuni compresi in almeno sei province, esprimono rappresentanti nella Consulta.

9. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Consultazioni delle organizzazioni di volontariato

1. La Giunta regionale promuove, con la collaborazione delle province e della Consulta di cui all'art. 7, conferenze di programmazione con le organizzazioni di volontariato, in occasione della predisposizione o dell'aggiornamento di piani e programmi relativi a settori in cui le stesse operano.

Art. 6.

Rapporto fra iscrizioni al registro regionale ed iscrizioni ad altri albi o registri delle organizzazioni di volontariato

1. L'iscrizione ad albi o registri delle organizzazioni di volontariato eventualmente istituiti da Comuni o Province è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. L'erogazione di contributi pubblici e la possibilità di convenzionamento con enti ed istituzioni pubbliche è comunque riservata alle sole organizzazioni di volontariato che siano iscritte nel registro regionale e nelle sezioni separate di cui all'art. 4.

Art. 7.

Consulta regionale

1. È istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Il Consiglio e la Giunta regionale chiedono alla Consulta delle organizzazioni di volontariato il parere sulle proposte di legge, su atti amministrativi di particolare rilievo, su programmi e direttive nei settori in cui operano le organizzazioni stesse, da esprimersi non oltre 20 giorni dalla richiesta. La Consulta può avanzare proposte al Consiglio e alla Giunta regionale al fine dell'adozione dei provvedimenti sopra citati.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere alla Consulta, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, di sentire gli organismi di partecipazione e di coordinamento delle organizzazioni di volontariato previsti dagli statuti comunali e provinciali.

4. La Consulta delle organizzazioni di volontariato è composta di due membri, uno effettivo ed uno supplente, per ciascuna delle associazioni o federazioni rappresentative iscritte nella sezione del registro regionale di cui all'art. 4, comma 8. I membri supplenti partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto; in caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti.

5. I membri della Consulta sono nominati, su designazione delle rispettive associazioni o federazioni, con decreto del presidente della Giunta regionale e restano in carica per un triennio.

6. La Consulta elegge nel proprio seno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il presidente che ne convoca e presiede le sedute.

7. Il Presidente è coadiuvato da tre membri, nominati dalla Consulta con voto limitato a due, con i quali forma l'Ufficio di presidenza. L'Ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno delle sedute e nomina i relatori sugli affari posti in discussione. In caso di votazioni all'interno di tale ufficio, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. La Consulta si riunisce almeno ogni tre mesi in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti o l'ufficio di presidenza, a decisione unanime.

9. Ai componenti della Consulta viene corrisposto il rimborso spese in conformità di quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37, in quanto applicabile.

10. I compiti di segreteria della Consulta sono svolti da personale appositamente designato dalla Giunta regionale.

11. La Consulta adotta con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto stesso, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 8.

Contributi regionali per la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, acquisito il parere della Consulta nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, presenta al Consiglio una proposta di deliberazione contenente indirizzi per la predisposizione da parte delle Province di programmi di corsi di qualificazione ed aggiornamento dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'art. 4, da realizzarsi a cura delle organizzazioni stesse. Con tale atto sono individuati i settori e le tipologie dei corsi da organizzare, i criteri di ammissibilità, i documenti da acquisire, i criteri di rendicontazione delle iniziative svolte. La deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro il 30 novembre, è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, le Province, esaminate le richieste di finanziamento presentate entro il 31 gennaio dalle organizzazioni di volontariato con sede nel proprio territorio, predispongono entro il 31 marzo, per il successivo inoltrato alla Giunta regionale, il programma dei corsi, indicando l'entità dei finanziamenti necessari alla loro realizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, acquisita la documentazione, predispone direttamente il programma.

3. La Giunta regionale propone al Consiglio, entro il 31 maggio, la deliberazione di finanziamento dei corsi che è approvata dal Consiglio stesso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

4. I finanziamenti regionali di cui al comma 3, sono erogati alle province e da queste trasmessi alle organizzazioni di volontariato. Le Province accertano che le organizzazioni abbiano rilasciato preventivamente apposita dichiarazione con la quale si attesta di non aver richiesto finanziamenti ad altri Enti pubblici per la stessa iniziativa nonché si attesta l'impegno a non richiederne in futuro. Le organizzazioni di volontariato sono vincolate alla realizzazione del corso individuato nel piano regionale e devono presentare alle Province, entro tre mesi dalla conclusione del corso, apposita rendicontazione dell'iniziativa svolta, sulla base dei criteri individuati ai sensi del comma 2. Nel caso in cui l'organizzazione non adempia all'obbligo di rendicontazione la provincia esclude eventuali iniziative dell'organizzazione dal programma di cui al comma 3, relativo all'anno successivo a quello della erogazione. Nel caso in cui l'organizzazione non abbia realizzato il corso, la provincia provvede al recupero delle somme erogate, dandone comunicazione alla Regione.

5. La Provincia annualmente presenta una relazione alla Giunta regionale sui risultati dei corsi finanziati. La Giunta regionale, trasmette al Consiglio le relazioni con proprie osservazioni.

Art. 9.

Studi e ricerche sull'attività di volontariato

1. Per sostenere il ruolo del volontariato organizzato e favorirne lo sviluppo, la Giunta regionale patrocinia, promuove, esplica direttamente o partecipa alle iniziative di studio e di ricerca sul volontariato.

2. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale, accedono gratuitamente ai risultati delle ricerche e alla documentazione in possesso della Giunta regionale che, a tale riguardo, provvede a dare adeguate informazioni e comunicazioni.

Art. 10.

Convenzioni

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte da sei mesi nell'albo di cui all'art. 4. L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi pubblici, fatti salvi gli accordi regionali e le convenzioni-tipo di cui al comma 4.

Le convenzioni devono contenere:

a) l'indicazione della attività oggetto del rapporto convenzionale;

b) l'indicazione del numero dei volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione nonché degli eventuali lavoratori dipendenti o autonomi con specificazione della loro qualifica;

c) l'individuazione delle modalità ed i tempi di impiego degli addetti di cui alla precedente lettera b);

d) l'indicazione nominativa dei responsabili delle attività oggetto della convenzione;

e) disposizioni atte a garantire il rispetto delle norme di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di assicurazione del personale volontario, adibito all'erogazione delle prestazioni, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi;

f) l'elencazione dei beni immobili, delle attrezzature, delle risorse con cui l'organizzazione di volontariato assicura lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione, messi a disposizione dall'organizzazione stessa o ad essa concesse in comodato dall'ente convenzionato;

g) l'indicazione delle spese rimborsabili, le modalità e i tempi di accertamento e di rimborso delle stesse;

h) disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e di controllo della loro qualità;

i) disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione di volontariato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente;

l) nel caso previsto dall'art. 11, una clausola espressa con cui si autorizza e si disciplina l'accesso nelle strutture ivi indicate da parte dell'organizzazione di volontariato, individuando tempi e modalità per l'erogazione delle prestazioni nonché modalità per l'acquisizione dell'assenso di cui al comma 1 dello stesso articolo;

m) disposizioni atte a garantire l'obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi di cui alle lettere b), c), d), f) del presente comma da parte dell'organizzazione di volontariato all'ente convenzionato;

n) durata delle convenzioni e casi e modalità di disdetta delle stesse.

3. Le convenzioni possono prevedere le modalità di partecipazione dei volontari aderenti all'organizzazione a corsi professionali organizzati dagli enti pubblici.

4. Il Consiglio regionale può, per settori specifici di intervento, approvare accordi regionali e convenzioni-tipo in cui sia previsto espressamente quali sono le clausole inderogabili da parte dell'ente contraente e quali invece possono essere derogate. In ogni caso le convenzioni possono prevedere clausole aggiuntive ed integrative rispetto a quelle di cui alla convenzione-tipo.

Art. 11.

Svolgimento delle prestazioni all'interno di strutture pubbliche e di strutture convenzionate con enti locali

1. In attuazione dell'art. 3, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, nel caso in cui le organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale con le quali non siano in atto rapporti convenzionali per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto della propria attività, debbano entrare in strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici, è necessario che l'Amministrazione interessata rilasci la propria autorizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere prevista in via generale con apposita norma contenuta nel regolamento interno delle strutture ivi indicate, nella quale sono specificati la tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalità di erogazione delle stesse da parte del volontariato. In tal caso deve essere espressa dal responsabile dell'organizzazione di volontariato all'Amministrazione interessata formale accettazione delle condizioni previste dal regolamento.

Art. 12.

Requisiti e criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare la convenzione, l'Amministrazione, oltre a verificare il requisito dell'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 4, deve dare priorità alle organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare con particolare riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale;

b) presenza della sede dell'organizzazione nell'ambito territoriale dell'Amministrazione;

c) rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale dipendente o convenzionato in relazione al tipo di attività erogata;

d) continuità di presenza degli stessi operatori tale da garantire un adeguato svolgimento dell'attività in relazione alle finalità da perseguire.

Art. 13.

Stipula delle convenzioni

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici procedono, con provvedimento motivato, alla approvazione ed alla stipulazione di convenzioni, conformi a quanto previsto dall'art. 10, con organizzazioni di volontariato specificamente individuate sulla base dei criteri prefissati all'art. 12.

Art. 14.

Revisione periodica del registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale, in previsione della revisione del registro stesso, le organizzazioni di volontariato, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune di cui all'art. 4, commi 2 e 3:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale si attesta che gli accordi istitutivi, l'atto costitutivo e lo statuto, nonché i dati di cui all'art. 4, comma 2, lettere b), d), e), sono restati immutati o si attestano le modificazioni intervenute. Dai predetti dati sono esclusi quelli concernenti i beni mobili, ad eccezione di quelli relativi ai veicoli di trasporto e di soccorso;

b) relazione sulla attività svolta nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno al fine della revisione annuale del registro regionale il Sindaco del Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale i dati acquisiti ai sensi del comma 1, nonché una relazione dalla quale risultino:

a) la valutazione sul permanere della corrispondenza della attività di volontariato ai requisiti di cui all'art. 2, comma 3;

b) le eventuali variazioni del patrimonio dell'organizzazione.

3. Il Sindaco del Comune nel termine di cui al comma 2, invia al Presidente della Giunta regionale un elenco delle organizzazioni che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al comma 1, lettere a), b) e che, diffidate a provvedere all'invio della documentazione entro congruo termine, siano restatè inadempienti.

4. È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di provvedere direttamente alla verifica della permanenza dei requisiti delle organizzazioni di volontariato di cui è stata disposta l'iscrizione, anche in via sostitutiva in caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui ai precedenti comma 2 e 3.

Art. 15.

Cancellazione dal registro regionale

1. Quando da comunicazioni effettuate dal Comune ai sensi dell'art. 14, comma 3, o da verifiche effettuate ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, il presidente della Giunta regionale accerti che una organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale non è più in possesso di uno o più requisiti previsti dalla presente legge o che nonostante diffida, non ha adempiuto all'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, dispone con decreto motivato la cancellazione della stessa dal registro.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato all'organizzazione interessata nonché al Comune in cui ha sede l'organizzazione di volontariato ed è pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La cancellazione di una organizzazione di volontariato dal registro regionale comporta per Regione, Enti locali ed altri Enti pubblici l'obbligo di risoluzione dei rapporti convenzionali in atto con l'organizzazione stessa.

4. Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Per un anno dall'entrata in vigore della presente legge resta operante l'albo regionale istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58. L'iscrizione a tale albo produce gli stessi effetti di quelli derivanti dall'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 4, sia ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia ai sensi della presente legge.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le organizzazioni iscritte all'albo di cui al comma 1 fanno domanda al presidente della Giunta regionale per essere iscritte nel registro regionale istituito con la presente legge. A tal fine devono produrre tutti i documenti di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 4, comma 2. Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dovrà risultare altresì:

che l'atto costitutivo, o lo statuto, a suo tempo presentati, non hanno subito variazioni o, comunque, le loro eventuali variazioni intervenute non già comunicate ai sensi della vigente normativa;

che in base allo statuto sussiste l'obbligo di formare il bilancio con le relative modalità di approvazione.

3. Copia della domanda di cui al comma 2, è inviata al Comune in cui l'organizzazione ha sede legale che nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento esprime il parere di cui all'art. 4, comma 3.

4. Il Presidente della Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3 ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, iscrive la organizzazione nel registro regionale indicando le attività da essa svolte. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso in conformità di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

5. Nel caso in cui una organizzazione non abbia provveduto, entro il termine di cui al comma 2, alla presentazione della domanda ed all'invio della documentazione ivi indicata, il Presidente della Giunta regionale diffida la stessa a provvedere entro congruo termine. Trascorso inutilmente il quale, il Presidente della Giunta regionale dispone la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato all'organizzazione interessata che, se intende essere iscritta al registro regionale, deve presentare domanda secondo quanto previsto dall'art. 4. Lo stesso provvedimento è comunicato al Comune in cui l'organizzazione di volontariato ha sede ed è pubblicato, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Il periodo di iscrizione all'albo di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58 si somma a tutti gli effetti a quello di iscrizione all'albo regionale istituito ai sensi della presente legge.

8. Entro il termine di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della Consulta regionale di cui all'art. 7 della presente legge. Fino al suddetto termine resta in carica la Consulta regionale istituita ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa derivanti nel corso del 1993 dall'attuazione degli articoli 8 e 9 e quantificati in L. 100.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 17020 del bilancio 1993 la cui declaratoria è sostituita dalla seguente:

Interventi e iniziative a sostegno associazioni volontariato (articoli 8 e 9, legge regionale 26 aprile 1993, n. 28).

2. Agli oneri di spesa per gli interventi di cui all'art. 7, sesto comma, quantificati per l'anno 1993 in L. 6.000.000 si fa fronte con lo stanziamento del cap. 720 del bilancio 1993.

3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 18.

Abrogazioni

1. Sono abrogate la legge regionale 7 maggio 1985, n. 58 «Norme relative ai rapporti con le associazioni di volontariato con la Regione e con gli Enti Locali» e la legge regionale 20 luglio 1992, n. 33 «Disciplina transitoria per l'estensione degli effetti dell'iscrizione all'albo regionale del volontariato» di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1985, n. 58 in applicazione dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991 n. 266 «Legge quadro sul volontariato».

È altresì abrogato il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 26 aprile 1993

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 23 marzo 1993 e vistata dal Commissario del Governo il 23 aprile 1993.

93R0932

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 46.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14, recante: «Assunzione da parte dell'ERSA dei divulgatori agricoli ai sensi del regolamento CEE 6 febbraio 1979, n. 270.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 13 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO.

SI INTENDE APPOSITO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa di un'organica riforma dei compiti, delle funzioni e della pianta organica dell'ERSA, il rapporto di lavoro a termine per i divulgatori assunti ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 è prorogato a tempo indeterminato, conseguentemente il 3° comma dell'art. 2 della citata legge-regionale è abrogato.

2. Il profilo professionale di «istruttore direttivo agronomo (o veterinario) - divulgatore agricolo» introdotto al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14, trova luogo nella VIII qualifica funzionale ed è equipollente a quello di funzionario agronomo o di funzionario veterinario della vigente pianta organica dell'ERSA. In conseguenza, la dizione «profili professionali della VII qualifica» contenuta nel 4° comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 è sostituita con: «profili professionali della VIII qualifica».

3. Le qualifiche funzionali VII ed VIII della dotazione organica dell'ERSA, determinate dalla legge regionale 12 agosto 1986, n. 38 e dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 2, sono modificate nel modo seguente:

- VIII qualifica funzionale funzionari agronomi: sede unità 12 - periferia unità 36; funzionari veterinari: periferia unità 2;
- VII qualifica funzionale istruttore direttivo agronomo: sede unità 8 - periferia unità 18.

4. All'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

«L'ERSA è tenuto a bandire i concorsi di cui al precedente quarto comma entro trenta giorni dal momento in cui il posto si rende vacante. Detta procedura si applica fino all'esaurimento della graduatoria».

5. I posti in pianta organica indicati nel quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono messi a concorso entro i successivi trenta giorni.

6. L'immissione in ruolo dei divulgatori, secondo le modalità stabilite nella legge regionale 26 gennaio 1988, n. 14 così come modificata con la presente legge, avverrà a decorrere dal 1° gennaio 1994. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione in ruolo nell'organico dell'ERSA è riconosciuto come servizio di ruolo.

7. Fino all'immissione in ruolo secondo i meccanismi previsti dalla presente legge, i divulgatori permangono nella qualifica in godimento al momento dell'assunzione.

Art. 2.

1. Fermo restando che il numero massimo di contingente dei divulgatori agricoli resta fissato in n. 56 unità, per i DAS ancora da formare presso il CIFDA A.C.M. «Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli Abruzzo, Campania, Molise», la nomina è disposta con atto del presidente dell'Ente di sviluppo agricolo, entro trenta giorni dal conseguimento dell'attestato di idoneità di divulgatore agricolo specializzato.

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1988, n. 14 è così di seguito riformulato:

«1. L'utilizzazione dei divulgatori agricoli avviene nell'ambito dell'intero territorio regionale a seconda delle accertate necessità.

2. I divulgatori agricoli di cui ai precedenti articoli possono essere destinati, su proposta dell'ERSA, a prestare servizio anche presso gli uffici del settore agricoltura della giunta regionale, sempre per l'esecuzione di programmi di divulgazione agricola di cui ai richiamati regolamenti e per l'efficienza dei S.S.A. regionali».

Art. 4.

1. Non vi sono oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1993.

2. Per gli anni successivi si provvede secondo le modalità di cui all'art. 21 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1993.

DE MARINIS

93R0745

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 47.

Utilizzo di personale delle segreterie del presidente e dei vice presidenti del consiglio regionale nella sede degli uffici di Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo
n. 33 del 13 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale può disporre che una delle unità di personale, di qualifica non superiore alla VII, in dotazione all'ufficio di segreteria del presidente del consiglio, di cui alla legge regionale 24 dicembre 1977, n. 76, e alle unità operative «Segreterie dei vice-presidenti» del consiglio, di cui all'art. 30, u.c., della legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, svolga servizio - per periodi di tempo determinato e senza trattamento di missione presso la sede degli uffici della regione di Pescara.

2. Il provvedimento è adottato su proposta motivata del presidente o del vice-presidente interessato e previo consenso del dipendente.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1993.

DE MARINIS,

93R0746

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 48.

Modifica ed integrazione della legge regionale 15 novembre 1989, n. 94 recante «Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo
n. 33 del 13 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1989, è sostituito dal seguente:

1 comuni singoli o associati possono presentare i progetti-obiettivo per la realizzazione dei servizi, di cui al precedente art. 1, che intendono attuare nel rispettivo territorio.

Il progetto-obiettivo — che deve essere triennale — deve contenere, in modo particolareggiato, gli interventi che si intendono realizzare e, nel caso, la descrizione delle modalità per la istituzione del centro sociale diurno.

Le istanze di finanziamento, da presentare entro il termine perentorio del 1° giugno dell'ultimo anno del triennio in corso, ai servizi provinciali per la sanità della regione, ubicati nei capoluoghi di provincia, competenti per territorio, devono essere corredate da:

deliberazione comunale, debitamente esecutiva, di approvazione del progetto-obiettivo;

il progetto-obiettivo, con allegata la relativa documentazione, con l'importo della spesa annuale e con la precisazione se i servizi in argomento saranno assicurati da personale e strutture proprie del comune, oppure in regime di convenzione con società cooperative di lavoro, di cui al 1° comma dell'art. 2 legge regionale 15 novembre 1989, n. 94, con l'indicazione della relativa ragione sociale.

Alla fine di ogni anno del triennio in corso gli enti beneficiari devono far pervenire al settore Sanità, igiene e sicurezza sociale, una dichiarazione che il progetto finanziato è in corso d'attuazione.

Art.

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre 1989, n. 94 sono soppressi.

Art. 3.

Per il triennio 1994-1996, i progetti-obiettivo, giacenti presso il settore Sanità, igiene e sicurezza sociale della giunta regionale, presentati ai sensi della legge regionale n. 94/1989 entro il termine del 1° settembre 1992, si intendono validi se rispondenti alle condizioni di cui al precedente art. 1 e se confermati dai comuni entro il 31 ottobre 1993.

Parimenti possono presentare progetti-obiettivo - entro il 31 ottobre 1993 -, per completare il triennio le cooperative già finanziate ai sensi della legge regionale n. 94/1989 e legge regionale n. 64/1990, per le quali il finanziamento già disposto viene a scadere entro il triennio 1994-96.

Nuovi progetti, relativi allo stesso triennio, possono comunque essere presentati entro il 31 ottobre 1993.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1993.

DE MARINIS

93R0747

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 49.

Snellimento delle procedure per la realizzazione del Mercato agro-alimentare di Cepagatti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 13 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge detta norme dirette a snellire le procedure per consentire una rapida realizzazione — nei termini ristretti fissati per l'utilizzo del finanziamento concesso ai sensi dell'art. 11, comma 15, della legge n. 41/1986 — del Mercato agro-alimentare all'ingrosso, da localizzare, nell'ambito dell'area metropolitana Pescara-Chieti, nel comune di Cepagatti, già dichiarato opera di interesse regionale con decreto del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e inserito, in posizione di assoluta priorità, nel piano regionale dei mercati all'ingrosso.

Art. 2.

1. Per le finalità indicate nel precedente articolo, il presidente della giunta regionale è autorizzato a convocare una conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allo scopo di adeguare gli strumenti urbanistici vigenti nel comune di Cepagatti alle esigenze di localizzazione del mercato di cui all'art. 1.

2. Alla conferenza dei servizi sono invitati tutti i soggetti che hanno titolo a partecipare al procedimento di modifica del piano regolatore del comune di Cepagatti, o loro delegati.

3. Al citato Mercato agro-alimentare si applicano le norme relative alle opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, commi 1°, 4° e 5°, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

4. Il consenso unanime dei soggetti aventi titolo a partecipare alla conferenza dei servizi — nei tempi e nei modi previsti dal citato art. 27 della legge n. 142/90 — produce variante al piano regolatore generale del comune interessato.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1993.

DE MARINIS

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 50.

Primi interventi per la difesa della biodiversità nella regione Abruzzo: tutela della fauna cosiddetta minore.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 13 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge tutela le specie della fauna selvatica nella regione Abruzzo vulnerabili, divenute rare o in via di scomparsa nel territorio della regione Abruzzo, o in via di estinzione e ne protegge gli habitat. Promuove ed incentiva iniziative scientifiche, didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.

Art. 2.

Elencazione della fauna oggetto di protezione

Sono oggetto di tutela le sottoelencate specie e raggruppamenti faunistici:

- Austropotamobius pallipes (gambero di fiume);
 - Potamon fluviatile (granchio di fiume);
 - Palaeomonetes antennarius (gamberetto di fiume);
 - Salamandra salamandra (Salamandra pezzata appenninica);
 - Salamandrina terdigitata (Salamandrina dagli occhiali);
 - Triturus (intero genere) (Tritone);
 - Spelcomantes italicus (= Hydromantes italicus) (Geotritone italiano);
 - Emys orbicularis (Testuggine europea d'acqua dolce);
 - Testudo hermanni (Tartaruga di terra comune o Tartaruga di Hermann);
 - Bombina variegata (Ululone dal ventre giallo);
 - Hyla arborea (Raganella comune);
 - Rana (intero genere) (Rana);
 - Bufo viridis (Rospo smeraldino);
 - Bufo bufo (Rospo comune);
 - Lacerta viridis (Ramarro);
 - Podarcis (Lucertola);
 - Tarentola mauritanica (Geco comune);
 - Hemidactylus turcicus (Geco verrucoso);
 - Anguis fragilis (Orbettino);
 - Chalcides chalcides (Luscengola);
 - Elaphe longissima (Saettone);
 - Elaphe quatuorlineata (Cervone);
 - Natrix natrix (Biscia dal collare);
 - Coluber viridiflavus (Bianco maggiore);
 - Natrix tessellata (Biscia tassellata);
 - Coronella austriaca (Clobro liscio);
 - Coronella girondica (Colubro di Riccardi);
 - Vipera ursinii (Vipera dell'Orsini);
 - Vipera aspis (Vipera comune);
 - Helix (intero genere) (Chiocciola);
 - Lampetra planeri (Lampreda di fiume);
 - Gasterosteus aculeatus (Spinarello);
 - Scardinius scardafra (Scardola);
 - Hippocampus hippocampus (Cavalluccio marino);
 - Syngnathus acus (pesce ago);
- Sono tutelati, inoltre tutti i Chirotteri (pipistrelli) e l'intero popolamento della fauna delle grotte dell'Abruzzo.

Art. 3.

Divieti

Per tutte le specie elencate nel precedente art. 2 è vietata:

- a) ogni forma di cattura, di asportazione dall'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione;
- b) ogni attività o modificazione che possono provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione;
- c) la raccolta e la detenzione di uova, anche non fecondate o vuote;
- d) l'attività di trasporto, la detenzione e il commercio di esemplari vivi o morti.

Art. 4.

Deroghe ai divieti

I divieti di cui all'art. 3 non si applicano nei confronti degli enti o istituti di ricerca pubblico, università, associazioni zoofile o ambientaliste riconosciute dal Ministero per l'ambiente nonché delle associazioni iscritte all'albo regionale di cui all'art. 17 della legge regionale 11 febbraio 1992 n. 15, autorizzati con decreto del presidente della giunta regionale ai fini di dare efficacia alla tutela e promuovere la ridiffusione delle specie.

Per enti o istituti di ricerca privati, Associazioni zoofile o ambientaliste non riconosciute dal Ministero per l'ambiente il Presidente della Giunta Regionale si avvale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, del parere obbligatorio del dipartimento di scienze ambientali dell'Università dell'Aquila o del Centro studi ecologici appenninici.

Non possono essere rilasciati permessi di cattura finalizzati alla vivisezione o sperimentazione animale o per spettacoli pubblici.

Solo il personale appartenente ad enti di ricerca può essere autorizzato al prelievo di parti d'animali senza comprometterne in alcun modo la vita e lo stato di libertà.

Ad insegnanti o personale autorizzato di istituti scolastici di ogni ordine e grado è consentito raccogliere ed allevare in cattività uova e girini di Rospo comune (*Bufo bufo*) per motivi didattici; agli animali va comunque assicurato buon trattamento e la reimmissione, al termine dell'esperienza didattica, nel luogo originario di prelievo o in ambiente idoneo alle necessità della specie.

Non si applicano i divieti di cui al punto b) dell'art. 3 per i generi *Rana*, *Helix* e *Podarcis*, ed, inoltre, per *Tarentola mauritanica*, *Hemidaolytus turcicus* e *Lacerta viridis*. Per i Chiroteri tali divieti sono limitati a caverne, cavità naturali e tronchi cavi.

La raccolta del genere *Helix* è consentita per quantitativi non superiori a 1,5 kg al giorno per persona ed esclusivamente nelle ore diurne da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto.

La commercializzazione è consentita unicamente per gli esemplari di *Helix* coltivati in allevamento e la cui provenienza dovrà essere dimostrata da regolare documentazione fiscale.

Il divieto di cui al punto b) del precedente art. 3 non si applica, altresì, a coloro che già detengono in cattività, alla data della pubblicazione della presente legge, individui delle specie protette.

Di tale detenzione è fatto obbligo di denuncia.

Le disposizioni di cui all'art. 3 limitatamente alla cattura, detenzione, trasporto degli animali non si applicano limitatamente agli ofidi durante lo svolgimento, e per un periodo antecedente di sessanta giorni, delle celebrazioni per le feste di San Domenico a Cocullo e Pretoro nei rispettivi territori comunali.

Gli ofidi non dovranno subire maltrattamenti ed al termine delle celebrazioni di cui al comma precedente i catturatori e/o detentori degli stessi dovranno provvedere alla loro liberazione nei luoghi di cattura.

Art. 5.

Obbligo di denuncia

È fatto obbligo a chiunque detenga, alla data di pubblicazione della presente legge, esemplari vivi delle specie di cui al precedente art. 2, darne comunicazione, entro 180 giorni, al servizio veterinario della U.L.S.S. competente per territorio.

Allo stesso servizio veterinario dovrà essere denunciata la detenzione di carapaci di tartarughe e di organismi imbalsamati nonché, entro 3 giorni dall'avvenimento, la morte o la scomparsa degli animali posseduti.

I servizi veterinari delle U.L.S.S. sono tenuti, entro il mese di dicembre di ogni anno, a trasmettere in forma aggregata all'assessorato regionale all'ecologia i dati relativi alle denunce.

Art. 6.

Tutela dei gamberi

Per la detenzione e commercializzazione dei gamberi d'importazione o d'allevamento i vivaisti devono munirsi di un apposito registro di carico e scarico da esibire, a richiesta, agli organi di controllo.

Vanno documentati allevamento d'origine o paese d'importazione nonché quantitativi e date d'acquisto, ditta che esegue la commercializzazione al dettaglio nonché le date ed i quantitativi di venduti e generalità degli acquirenti.

Art. 7.

Vigilanza

Sono incaricati alla osservanza della presente legge tutti gli organi di polizia, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale, le guardie ecologiche provinciali ed i servizi veterinari delle U.L.S.S. che procederanno alla notifica delle infrazioni ed alla confisca degli esemplari illegalmente detenuti.

Gli esemplari confiscati saranno rapidamente restituiti al loro ambiente naturale di origine o, ove ciò non sia possibile, liberati nell'ambiente più idoneo alle esigenze vitali della specie, purché essa appartenga alla fauna autoctona.

Per la fauna delle grotte le funzioni di vigilanza possono essere affidate a membri volontari dei gruppi speleologici aderenti alla Società speleologica italiana che ne facciano richiesta ed ai quali deve essere attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria.

Tale attività di vigilanza è svolta a titolo gratuito.

Le constatazioni e la identificazione sistematica degli esemplari saranno, ove necessario, effettuate dal dipartimento di scienze ambientali dell'università dell'Aquila, dai servizi veterinari delle U.L.S.S. o dall'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise.

Art. 8.

Promozione e diffusione

La regione promuove, con proprie iniziative, la più ampia diffusione della conoscenza delle specie tutelate e del disposto della presente legge.

Sostiene, altresì, anche economicamente, progetti finalizzati ed iniziative di enti, associazioni ambientaliste, associazioni zoofile, soggetti pubblici e privati, concorrenti alla attuazione delle finalità di tutela.

Art. 9.

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa minima di L. 300.000 e massima di L. 5.000.000 ed alla confisca degli animali.

La giunta regionale è autorizzata a regolamentare le modalità da seguire per quanto previsto dal comma precedente.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per l'anno 1993, in L. 30.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio medesimo:

cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» - in diminuzione L. 30.000.000;

cap. 292422 (di nuova istituzione e iscrizione nel settore 29, tit. II, ctg. 4, sez. 08) denominato: «Interventi per la difesa della biodiversità: tutela della fauna cosiddetta minore» - in aumento L. 30.000.000.

La partita 3 dell'elenco n. 4 allegata al bilancio è corrispondentemente ridotta.

Art. 11.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel «Bollettino ufficiale della regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1993.

DE MARINIS

(Omissis).

93R0749

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 51.

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 e successive leggi di rifinanziamento concernenti interventi per la prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 13 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE.

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 e successive leggi di rifinanziamento, limitatamente all'anno 1993, sono previsti interventi per un ammontare pari a L. 500.000.000.

Art. 2.

La regione per la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54 ed in attuazione delle indicazioni contenute nel progetto obiettivo per la salute della donna — di cui al provvedimento amministrativo del consiglio regionale n. 42/4 del 5 maggio 1992, — limitatamente all'anno in corso, tende a privilegiare le analisi cromosomiche sul sangue periferico e sul liquido amniotico per l'accertamento delle malattie ereditarie comprese le malformazioni congenite di organi e di apparati, con particolare attenzione alle gravide a rischio ed alla prevenzione della sindrome di DOWN.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1993, in L. 500.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione in termini di competenza, dello stanziamento del cap. 323000 denominato: «Pondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993, lo stanziamento del cap. 82394 denominato: «Interventi per la prevenzione degli handicaps preconcezionale, prenatale e neonatale» è incrementato in termini di sola competenza di L. 500.000.000.

La partita n. 14 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1992, è soppressa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1993.

DE MARINIS

93R0750

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 52.

Rifinanziamento delle leggi regionali nn. 22 e 23 del 3 aprile 1990, recanti provvidenze a favore delle casalinghe.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 13 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE.

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere il miglioramento della condizione di vita e di lavoro domestico delle casalinghe, ritenendo utile ai fini di un concreto sviluppo della famiglia e della società, ed in attesa che venga approvata una legge nazionale a tutela del lavoro domestico stesso, la regione provvede — per il 1993 — al rifinanziamento delle leggi regionali nn. 22 e 23 del 3 aprile 1990, recanti «Provvidenze a favore delle casalinghe», per un importo di L. 300.000.000.

Art. 2.

Il rifinanziamento di cui all'articolo precedente riguarda esclusivamente gli oneri derivanti dal pagamento dei premi per la copertura dei rischi infortunistici previsti dal 2° comma dell'art. 2 delle suddette leggi.

Le modalità di attuazione di quanto disposto nel comma precedente sono stabilite con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

All'art. 2 delle leggi regionali nn. 22 e 23 del 3 aprile 1990, viene apportata la seguente modifica:

al 2° comma è soppresso l'inciso: «a prevalente capitale pubblico».

Art. 4.

I limiti massimi di redditi indicati nelle lettere a) e b) del 1° comma dell'art. 3 delle leggi regionali nn. 22 e 23 del 3 aprile 1990, sono modificati rispettivamente in lire 14 milioni e 28 milioni.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993, in L. 300.000.000, si provvede mediante riduzione per competenza e cassa del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993.

La partita n. 8 dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio è corrispondentemente ridotta.

Lo stanziamento del capitolo 71410, dello stato di previsione della spesa denominato: «Interventi a favore delle casalinghe» è incrementato, per competenza e cassa, di L. 300.000.000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della regione». È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1993.

DE MARINIS

93R0751

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1993, n. 53.

Interventi, per l'anno 1993, a sostegno dello sport non professionistico abruzzese ai massimi livelli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 13 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

La regione Abruzzo, limitatamente all'anno 1993, interviene con un contributo di L. 160.000.000 in favore delle società ed associazioni sportive abruzzesi affiliate o aderenti a federazioni sportive del CONI, impegnate ed operanti durante l'intero anno 1993 nei massimi livelli non professionistici delle rispettive serie «A1».

Per le società ed associazioni sportive affiliate alla FISD (Federazione italiana sport disabili) e militanti nelle rispettive serie «A1», si fa riferimento alla riserva di L. 60.000.000 contemplata dalla legge regionale 18 dicembre 1990 n. 99.

Art. 2.

Domande di contributo

Le domande, rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1, devono essere presentate alla giunta regionale Servizio sport e tempo libero entro il 31 ottobre dell'anno in corso, corredate di:

- a) una relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative attuate o che si prevedono di attuare nel corso dell'anno;
- b) un piano finanziario delle entrate e delle uscite;

c) attestazione, a firma autenticata, del legale rappresentante circa l'effettiva iscrizione ai campionati di serie A1, riferita a due stagioni agonistiche consecutive dell'anno stesso;

d) indicazione degli impianti sportivi utilizzati con la specificazione del titolo d'uso;

e) relazione tecnica su eventuali lavori di miglioramento e potenziamento degli impianti esistenti.

Art. 3.

Riparto dei fondi

La giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno in corso, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, provvede ad assegnare, in parti uguali, lo stanziamento previsto all'art. 1, comma 1, della presente legge.

Art. 4.

Erogazione del contributo

Alla erogazione del contributo, provvede la giunta regionale, previa presentazione di relazione consuntiva sull'attività svolta corredata di attestazione a firma autenticata del rappresentante legale circa le spese effettivamente sostenute, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo concesso nonché di attestazione della federazione sportiva del CONI di appartenenza comprovante la iscrizione ai campionati di serie A1 nelle due stagioni agonistiche di riferimento.

Per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 13 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, si applica il disposto di cui all'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1991, n. 41.

Art. 5.

Riduzione e revoca

Per la riduzione o la revoca del contributo concesso, si applica la normativa contenuta all'art. 22 della legge regionale 22 luglio 1987, n. 43.

Art. 6.

Adeguamento struttura settore

Al fine di consentire alla giunta regionale di esercitare pienamente gli interventi in materia di impiantistica sportiva ai sensi delle leggi regionali 22 luglio 1987, n. 43 e 1° agosto 1991, n. 41, nell'ambito del settore diritto allo studio, sport e tempo libero, l'ufficio per l'educazione permanente e problemi della gioventù (DA) del servizio istruzione e diritto allo studio, viene soppresso ed istituito l'ufficio impiantistica sportiva (DI) del servizio sport, tempo libero, caccia e pesca.

Per effetto della modifica di cui al comma precedente, il contingente complessivo dell'organico di cui alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, non viene modificato, mentre diminuisce di una unità per il profilo professionale di dirigente amministrativo ed aumenta di una unità per il profilo professionale di dirigente ingegnere.

Art. 7.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in L. 160.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

- cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti» - in diminuzione L. 160.000.000;
- cap. 091610 (di nuova istituzione ed iscrizione nel settore 09, titolo I, categoria VI, sezione 08) denominato «Contributo in favore delle società ed associazioni sportive abruzzesi (sport non professionistici)» - in aumento L. 160.000.000.

La partita n. 2, dell'elenco n. 3, allegato al bilancio per l'esercizio 1993, è corrispondentemente ridotta.

Art. 8.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 settembre 1993.

DE MARINIS

93R0751

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 54.

Interventi a favore delle Case di riposo pubbliche per opere di manutenzione straordinaria, acquisto arredi e potenziamento servizi socio-assistenziali pubblici di tipo residenziale:

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPESO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamenti in conto capitale

1. Nel quadro degli interventi socio-assistenziali a favore della popolazione anziana, la regione concede alle Case di riposo pubbliche — gestite da IPAB, comuni e province —, un finanziamento per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e di completamento funzionale dell'esistente degli immobili adibiti ad attività di assistenza agli anziani e per relativi arredi.

Art. 2.

Criteri

1. La giunta regionale provvede alla ripartizione di fondi stanziati in bilancio in modo proporzionale al numero degli ospiti presenti nelle Case di riposo di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Procedure

1. Per la concessione del finanziamento, gli enti di cui all'art. 1 trasmettono, al Settore sanità - Sicurezza sociale e igiene, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza con l'indicazione del numero degli ospiti presenti presso la Casa di riposo, rilevato dall'apposito registro.

2. La giunta regionale provvede all'assegnazione del finanziamento, comunicandolo all'ente interessato.

3. L'ente beneficiario trasmette, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma precedente, al competente settore di cui sopra, un programma contenente una relazione tecnica, debitamente sottoscritta da un professionista abilitato, per le opere di manutenzione straordinaria da realizzare ed il relativo costo ed un dettagliato elenco delle attrezzature da acquistare — nel caso di arredo — unitamente da un preventivo di spesa.

4. Alla liquidazione della somma assegnata si provvede dietro presentazione del consuntivo della spesa debitamente documentata e del certificato di eseguiti lavori per le opere di manutenzione straordinaria e copia delle fatture per l'acquisto degli arredi.

5. Per la realizzazione delle predette opere di manutenzione straordinaria, la giunta può disporre l'erogazione di un acconto pari al 50% del finanziamento assegnato su presentazione di denuncia di inizio dei lavori sottoscritta dal direttore dei lavori stessi.

Art. 4.

Contributo

1. La regione, ritenuto urgente, predisporre un intervento finanziario inteso a favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali pubblici di tipo residenziale per anziani, esistenti nel territorio regionale, atteso che, a causa della insufficienza delle risorse di cui dispongono gli enti che li gestiscono, denotano carenze funzionali, concede un contributo una tantum, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

2. Il contributo di cui al precedente comma è stabilito in modo proporzionale al numero degli ospiti presenti nella Casa di riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli enti di cui all'art. 1 interessati, trasmettono al Settore sanità - Sicurezza sociale e igiene, apposita istanza, con l'indicazione del dato di cui al comma precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Esclusione dai benefici

1. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge le Case di riposo ex ONPI perché destinatarie di specifiche leggi di finanziamento.

Art. 6.

Concorso per eliminazione di passività

1. Al fine di concorrere alla eliminazione di passività derivanti da pregresse gestioni della Casa di riposo «R. Rozzi» di Nereto, è concesso, a quest'ultima, un contributo per una sola volta di L. 492.000.000.

2. Alla relativa attribuzione provvede la giunta regionale, sulla base di idonea documentazione comprovante la sussistenza delle passività di cui al primo comma, assumendo, altresì, la misura necessaria ad assicurare l'esatta destinazione della somma.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1993, si provvede:

- per gli interventi previsti al precedente art. 1, mediante riduzione, per incompetenza e cassa, del Fondo globale iscritto al cap. 324000 denominato: «Fondo globale per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in c/capitale» per L. 1.750.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, è istituito ed iscritto nel sett. VII, tit. III, sez. VIII il cap. 72328 denominato: «Interventi a favore delle Case di riposo pubbliche, per spese in c/capitale» con uno stanziamento per competenza e cassa di L. 1.750.000.000.

La partita n. 6 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta;

- per gli interventi di cui all'art. 4, valutati in L. 1.800.000.000, si provvede mediante riduzione, per competenza e cassa, del fondo globale iscritto al cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti».

Nello stato di previsione della spesa del bilancio corrente, è istituito ed iscritto nel sett. VII, tit. I, ctg. 5, sez. 8, il cap. 71533 denominato: «Contributi per favorire il miglioramento ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali» con uno stanziamento, per competenza e cassa, di L. 1.800.000.000.

La partita n. 4 dell'elenco n. 3 è corrispondentemente ridotta:

- agli oneri di cui all'articolo 6 si provvede:

quanto a L. 292.000.000, mediante riduzione per competenza e cassa dello stanziamento del capitolo 71521 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente;

quanto a L. 200.000.000, mediante riduzione, di pari importo, della partita n. 4 dell'elenco n. 3 - cap. 323000 - allegato al bilancio dell'esercizio 1993.

Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto il cap. 71584 (sett. VII, tit. I, ctg. V, sez. VIII) denominato: «Contributo «una tantum» alla Casa di riposo «R. Rozzi» di Nereto per eliminazione di passività pregresse», con lo stanziamento, per competenza e cassa, di L. 492.000.000».

Art. 8.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 settembre 1993.

DEL COLLE

93R0753

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 55.

Interventi urgenti in materia di politiche attive del lavoro in presenza della crisi occupazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Abruzzo, nell'esercizio delle proprie competenze dirette a realizzare, ai sensi dell'articolo 9 del proprio statuto, la piena occupazione dei lavoratori ed al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nel proprio territorio, attua, con la presente legge un programma di interventi straordinari di politica attiva del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti e alla creazione di nuova occupazione e al sostegno di categorie di cittadini e lavoratori in difficoltà occupazionale.

Art. 2.

Incentivi all'assunzione, a tempo indeterminato, di soggetti in difficoltà occupazionale

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a favore di enti pubblici, anche economici, di organismi privati e di imprese individuali o societarie, anche in forma di cooperative e loro consorzi, che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno o più soggetti ricompresi nelle seguenti fattispecie:

a) lavoratori in età uguale o superiore a 35 anni, in trattamento di integrazione salariale da almeno 12 mesi o da almeno 24 mesi se ammessi a rotazione, nonché lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, numero 223 e successive;

b) disoccupati e in cerca di prima occupazione, iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di collocamento, in età compresa tra i 32 e i 50 anni;

c) portatori di minorazioni fisiche e sensoriali con diminuzione di capacità lavorativa superiore al 72% e portatori di minorazioni psichiche con diminuzione di capacità lavorativa superiore al 46%, collocati al lavoro, in entrambi i casi, su richiesta nominativa del datore;

d) ex detenuti, ovvero detenuti ammessi alla prestazione di lavoro esterno, nonché minori sottoposti a provvedimenti amministrativi da parte dell'autorità giudiziaria minorile collocati, per tutti i casi, al lavoro su richiesta nominativa del datore;

e) ex tossicodipendenti che abbiano in corso, ovvero già svolto, programmi terapeutici di recupero socio-lavorativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

f) operatori del comparto della formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato entro il 2 ottobre 1985, dipendenti dagli enti di cui all'articolo 5, lett. b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, compreso il CIAPI, che risultino in servizio, ovvero in costanza di rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, in ambito regionale, in uscita dal sistema formativo professionale abruzzese.

2. Nei casi in cui le assunzioni a tempo indeterminato delle categorie di soggetti elencate nel presente articolo siano disposte con contratto di lavoro a tempo parziale, l'entità dei contributi è ridotta in proporzione della quantità del tempo di lavoro.

3. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da norme statali e regionali in vigore.

4. Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Benefici relativi al lavoro autonomo o associato

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi a favore dei soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 2 qualora, in forma singola od associata, a totale o parziale partecipazione dei soggetti medesimi, intraprendano attività autonome non riguardanti il comparto della formazione professionale in presenza della loro uscita dal comparto medesimo.

2. La giunta regionale è autorizzata a concorrere al pagamento della prima annualità degli interessi richiesti dal sistema creditizio in presenza di prestiti per spese in conto capitale e per attrezzature per un ammontare massimo di L. 100.000.000, direttamente connesse con l'attività autonoma di cui al comma 1.

3. Le provvidenze di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con altre eventualmente disposte dallo Stato e della regione.

4. Le provvidenze di cui al presente articolo, non sono erogabili se i soggetti interessati maturino i requisiti di legge per la percezione del trattamento di pensione entro la data del 31 dicembre 1995.

Art. 4.

Lavori socialmente utili

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere ed erogare contributi alle amministrazioni pubbliche che utilizzino i lavoratori in mobilità in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e delle norme richiamate dal predetto comma.

2. La concessione dei benefici di cui al comma 1, avente natura di intervento pubblico integrativo, è soggetta alla disciplina legislativa dello Stato in vigore nei riguardi della utilizzazione dei lavoratori in mobilità in opere o servizi di pubblica utilità.

Art. 5.

Entità e durata delle provvidenze

1. I contributi previsti dall'art. 2 sono concessi ed erogati una tantum nella misura di L. 15.000.000 per ogni soggetto assunto a tempo indeterminato.

2. I contributi di cui all'art. 3, comma 1 sono corrisposti una tantum nella misura di L. 45.000.000.

3. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi bancari di cui all'art. 3, comma 2, è determinato nella misura di 3 punti del tasso applicato dall'istituto concedente.

4. I contributi previsti dall'art. 4 sono determinati in L. 2.000.000, una tantum, per ogni progetto di opera o servizio di pubblica utilità che impegni almeno 3 lavoratori in mobilità contemplati nel citato articolo.

Art. 6.

Norme di attuazione

1. Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui al presente titolo sono presentate alla giunta regionale, servizio lavoro, a mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze concernenti l'art. 2 debbono contenere:

a) la precisazione della categoria dei soggetti cui si riferiscono ed il numero delle unità da assumere;

b) l'impegno alla loro assunzione ove le istanze risultino accolte.

3. Le istanze concernenti l'articolo 3 debbono:

a) contenere l'impegno alla cessazione dello status lavorativo al verificarsi dell'esito positivo delle istanze;

b) essere corredate da una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato entro il 2 ottobre 1985 e l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dell'articolo 3.

4. Le istanze concernenti l'art. 4 debbono contenere:

a) la precisazione delle opere o servizi di pubblica utilità cui si riferiscono;

b) l'indicazione del numero di lavoratori interessati e l'impegno all'utilizzazione ove le istanze risultino accolte;

c) la dichiarazione alla osservanza delle disposizioni dello Stato in materia.

5. La giunta regionale è autorizzata ad accogliere le richieste, che risultino regolarmente formulate, sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione per ciascuna tipologia di intervento, seguendo l'ordine di priorità desunto dalla data della raccomandata con a.r. In caso di parità di data è accordata priorità alle richieste relative all'assunzione o al coinvolgimento di più soggetti. Sussistendo parità ulteriore, la preferenza è determinata:

a) dal minor reddito o dalla minor somma dei redditi, ove trattasi di più soggetti, rilevati dalle ultime dichiarazioni;

b) dalla prevalenza dello stato di coniugato dei soggetti interessati;

c) dal numero complessivo dello stato di coniugato dei soggetti interessati;

d) dall'anzianità anagrafica del soggetto interessato.

6. Le istanze formulate in modo irregolare ma suscettibili di perfezionamento sono prese in considerazione, ove consentino dalle risorse disponibili, e seguono quelle di cui al precedente comma, ordinate con gli stessi criteri prioritari e di preferenza.

7. Qualora il rapporto di lavoro di cui all'art. 2 sia interrotto per qualsiasi causa prima del compimento di un anno, il contributo regionale è rapportato al periodo di lavoro utilmente prestato, fermo restando l'obbligo per il percettore di restituire i fondi che eccedono l'entità ammessa.

8. Per l'avviamento al lavoro e la disciplina del rapporto di lavoro, si fa riferimento alle norme dello Stato sul collocamento e sui contratti di lavoro. In caso di violazione delle predette norme da parte dei soggetti percettori, si fa luogo alla totale restituzione del contributo erogato, indipendentemente allo stato di svolgimento del rapporto.

9. Le deliberazioni di concessione dei contributi, munite agli estremi di esecutività, sono trasmesse in copia alla commissione regionale per l'Impiego, all'Ispettorato regionale del lavoro e all'ufficio regionale del lavoro.

10. A garanzia della perfetta osservanza delle norme e dell'utile impiego delle risorse regionali, i soggetti datori di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a prestare garanzia fidejussoria limitatamente all'importo delle erogazioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 7.

Servizi sul territorio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 luglio 1989, n. 56

1. La realizzazione dei servizi sul territorio di cui all'art. 8 della legge regionale 13 luglio 1989, n. 56, è attuata ad iniziativa della Giunta regionale utilizzando, in via prioritaria, le strutture pubbliche regionali decentrate, preposte alla formazione professionale e il personale regionale, ad individuare da parte della giunta medesima.

2. Ove la organizzazione dei servizi, oggetto del presente articolo, non sia realizzabile totalmente o parzialmente, attraverso le strutture ed il personale regionale, la giunta vi provvede mediante le strutture degli enti di cui all'articolo 5, lettera b della legge-quadro 21 dicembre 78, n. 845, incluso il CIAP1 di Chieti-Pescara, e/o attraverso il personale di detti organismi, purché si tratti di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assunti entro la data del 2 ottobre 1985 che abbiano frequentato corsi regionali diretti a fornire abilità professionale in materia di ricerca sul mercato del lavoro, orientamento, documentazione, automazione d'ufficio, tutoraggio, progettazione formativa e istruttoria progettuale FSE.

3. Il ricorso agli Enti indicati nel precedente comma 2 è attuato attraverso le seguenti fattispecie congiunte o alternative:

a) affidamento dei servizi di ambito territoriale predeterminato alla Giunta regionale, mediante convenzione con gli organismi indicati al comma 2, con l'obbligo di utilizzare il personale ivi precisato;

b) integrazione delle dotazioni di personale regionale delle strutture periferiche pubbliche preposte ai servizi sul territorio, ovvero costituzione integrale delle dotazioni di tali strutture con il personale di cui al comma 2, da utilizzare in convenzione con gli organismi datori di lavoro, e da porre sotto la direzione del responsabile della struttura periferica regionale di destinazione.

Art. 8.

Attività connesse e di accompagnamento della FP

1. Le attività di accompagnamento delle azioni formative e/o quelle connesse di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, qualora non coperte finanziariamente pro quota nella determinazione dei parametri fissati per le varie tipologie corsuali, sono autorizzate e finanziate dalla Giunta regionale sulla base di specifici progetti mirati alle singole fattispecie di intervento ivi comprese attività di accompagnamento, mirate a progetti di organizzazione interna dei Centri di formazione professionale previo contrattazione tra regione, organizzazioni sindacali ed enti.

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 è affidata alle strutture pubbliche e agli organismi di cui all'articolo 7 comma 2.

Art. 9.

Disposizioni concernenti il personale del comparto formativo a convenzione

1. Sulla base delle attività programmate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di formazione professionale da realizzare da parte degli organismi di cui all'articolo 7 comma 2, e delle ulteriori attività previste, fatta eccezione per quelle di tipo emergente o ricomprese nei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli stessi enti formulano ed inviano ai competenti uffici regionali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di utilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 2 ottobre 1985.

2. Il programma di cui al comma 1 sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun ente, va comunicato alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNI e deve contenere le seguenti indicazioni analitiche:

- a) individuazione del personale da impiegare nelle attività comunque autorizzate dalla regione distintamente per ciascuna delle fattispecie previste dalle norme vigenti e dalla presente legge;
- b) individuazione del personale da utilizzare in attività ulteriori e da specificare, ancorché di competenza regionale.

3. La commissione ex art. 8 del CCNI, degli operatori della formazione professionale convenzionata individua il personale per il quale è prevista l'inooccupabilità e provvede all'aggiornamento della situazione, tenendo conto della mobilità tra enti prevista dal CCNI.

4. Per il personale di cui al comma 3 il datore di lavoro presenta al competente servizio della F.P. una scheda nominativa controfirmata dall'interessato contenente:

- a) elementi anagrafici;
- b) attuale sede di servizio;
- c) livello retributivo in atto, profilo e mansioni assegnate;
- d) titolo di studio, eventuali specializzazioni, corsi frequentati ed esperienze professionali acquisite;
- e) preferenze per mansioni diverse da quella in atto indicate secondo l'ordine di priorità;
- f) preferenza per sedi di servizio diverse da quella in atto, indicate secondo l'ordine di priorità.

5. Il personale di cui al comma 4, sempre che ricompreso in quello assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 2 ottobre 1985, è utilizzato dalla regione mediante convenzione con gli enti di appartenenza per periodi non superiori all'anno che, anche in caso di rinnovo, non danno luogo all'instaurazione di rapporti di lavoro a termine o a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della regione, in base a criteri oggettivi individuati dalla commissione di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero alla immissione nei ruoli del personale regionale.

6. La convenzione determina il corrispettivo da corrispondere e le modalità di erogazione.

7. L'utilizzazione del personale è disposta dal servizio del personale della giunta sulla base delle necessità dei singoli settori e nel limite dei posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche delle qualifiche professionali e, in ogni caso, nel complessivo limite di 80 unità.

8. I datori di lavoro dei soggetti utilizzati dalla regione sono tenuti a richiamarli in servizio nei casi in cui ne sia consentito il loro impiego a seguito di mobilità tra enti o in attività emergenti o di tipo speciale, ovvero per qualsiasi altra esigenza impreveduta o sopravvenuta.

La stessa interruzione ha luogo allorché i posti vacanti nell'organico regionale siano ricoperti a seguito di concorso.

Art. 10.

Ulteriori norme per il personale del comparto della F.P. a convenzione

1. Il personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 7, comma 2, è ammesso a partecipare ai concorsi per l'immissione nel ruolo del personale regionale purché in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme per l'accesso dall'esterno, ivi compresi quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1989, n. 56, con esclusione del requisito concernente i limiti di età.

Art. 11.

Stipulazione delle convenzioni

1. In attesa della norma di recepimento del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, la stipulazione delle convenzioni concernenti l'affidamento di attività formative, connesse e di accompagnamento, è demandata al dirigente del servizio gestione del settore F.P., previa istruttoria da parte degli uffici dipendenti dal medesimo dirigente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, valutati per il 1993 in L. 200.000.000, si provvede con imputazione sul capitolo 323000 elenco 3 partita 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 valutati per il 1993 in L. 500.000.000 si provvede con imputazione sul capitolo 323000 elenco 3 partita 5 e per quanto concerne il 1994 con pari importo di valore sul corrispondente capitolo di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 valutati per il 1993 in L. 50.000.000 si provvede con imputazione sul capitolo 323000 elenco 3 partita 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 valutati per l'anno 1993 in L. 1.500.000.000 di cui L. 1.400.000.000 per spese correnti e L. 100.000.000 per spese in conto capitale si provvede mediante imputazione al capitolo 21412 per L. 1.400.000.000 e per L. 100.000.000 al capitolo 52201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 valutati per il 1993 in L. 650.000.000 si provvede con imputazione sul capitolo 323000 elenco 3 partita 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

Art. 13.

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 settembre 1993.

DEL COLLE

93R0754

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 56.

Nuove norme in materia di promozione culturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 4 dello statuto, disciplina le attività di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, se non specificatamente normate.

Art. 2.

Obiettivi

1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo, la diffusione, la valorizzazione delle attività e la fruizione dei servizi culturali nell'ambito del proprio territorio, la regione:

- a) promuove ed organizza interventi culturali, direttamente o in collaborazione con altri soggetti;
- b) sostiene l'attività di enti pubblici e privati, nonché le manifestazioni di interesse regionale;
- c) favorisce iniziative di particolare valore promosse e realizzate dagli enti locali e da soggetti pubblici e privati di carattere locale.

Art. 3.

Partecipazione e collaborazione

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo la regione, inoltre, promuove le opportune intese con gli enti locali, le università abruzzesi, gli organismi di produzione e distribuzione delle attività culturali e dello spettacolo.

Art. 4.

Programmazione degli interventi

1. Gli interventi della presente legge sono attuati secondo le linee generali del programma di sviluppo di cui alla legge regionale 29 dicembre 1977 n. 81.

2. La giunta regionale, su proposta del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 5, approva:

- a) il programma, di durata pari a quella del bilancio pluriennale della regione, contenente le linee generali di promozione culturale e l'individuazione degli obiettivi prioritari per ciascun settore di intervento;
- b) il piano annuale di attuazione, comprendente le determinazioni di cui ai successivi articoli 10, comma 3, 14, comma 3 e 20 comma 1.

TITOLO II

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 5.

Istituzione

1. È istituito, presso la giunta regionale Servizio promozione culturale, il comitato tecnico-scientifico per le attività culturali.

Art. 6.

Funzioni

1. Il Comitato:

- a) elabora la proposta di programma pluriennale della promozione dell'attività culturale, avvalendosi a tal fine:
 - delle proposte formulate da province, comuni, università, enti pubblici e privati;
 - delle risultanze delle attività conoscitive effettuate dal servizio promozione culturale attraverso le proprie strutture;
 - di ogni altra iniziativa di rilevazione ritenuta idonea;
- b) esprime parere obbligatorio in merito al riconoscimento di interesse regionale delle attività e delle manifestazioni culturali;
- c) propone i coefficienti di commisurazione dei contributi in relazione al possesso dei parametri di cui al successivo articolo 13;
- d) esprime parere obbligatorio in merito alla conformità degli interventi della regione con le linee del programma pluriennale della promozione culturale.

Art. 7.

Composizione del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato è presieduto dal componente la giunta regionale preposto al servizio promozione culturale ed è composto da otto membri, nominati dal presidente della giunta regionale secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, tra esperti scelti nelle seguenti aree disciplinari: attività storico-umanistica e delle tradizioni popolari; editoria; arti figurative; comunicazione; teatro; musica e danza; cinema e audiovisivi; attività di interesse scientifico.

2. Per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalla presente legge, il comitato tecnico-scientifico si riunisce di regola almeno tre volte l'anno, sulla base di un lavoro istruttorio predisposto dalle strutture operative del servizio.

Art. 8.

Comitato tecnico-scientifico: criteri per la nomina, incompatibilità e durata

1. Entro venti giorni dall'approvazione della presente legge, il presidente della giunta regionale provvede alla raccolta delle candidature dei componenti il comitato.

2. Le proposte di candidatura, redatte in carta semplice, devono indicare:

- a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;
- b) la professione e l'occupazione abituali, l'elenco delle eventuali cariche ricoperte attualmente o precedentemente nelle istituzioni, associazioni o organismi culturali operanti nella regione;
- c) il possesso di titoli, attestati, pubblicazioni e quant'altro possa dimostrare la specifica competenza, l'esperienza, la capacità professionale.

3. L'iniziativa di proposta per le candidature spetta ai singoli consiglieri regionali, agli istituti universitari degli atenei abruzzesi delle aree di riferimento delle singole discipline, agli organi dirigenti di istituzioni, fondazioni, associazioni culturali operanti nella regione.

4. Nei successivi quindici giorni il presidente della giunta regionale, su proposta del componente preposto al servizio promozione culturale, provvede alla nomina degli esperti, dando comunicazione alla commissione di vigilanza del consiglio regionale delle designazioni effettuate e delle relative motivazioni.

5. Non possono far parte del comitato tecnico-scientifico: consiglieri regionali; i parlamentari; i presidenti delle province; i Sindaci, i segretari regionali e/o provinciali dei partiti, ovvero componenti di loro organismi dirigenti di pari livello; i legali rappresentanti degli organismi, enti, istituzioni culturali fruitori di contributi derivanti da leggi regionali in materia di promozione culturale.

6. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura.

Art. 9.

Decisioni, indennità, segreteria del comitato tecnico-scientifico

1. Il comitato adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Ogni decisione del comitato deve essere accompagnata da una motivazione.

2. Ai componenti competono per ogni giornata di seduta le indennità previste dalla legge regionale 2 febbraio 1988 n. 15. Per il raggiungimento della sede della riunione e per le missioni connesse alla loro funzione, ove ne ricorrano le condizioni, spetta altresì il trattamento economico di missione e di viaggio nella misura e con le modalità previste per i dipendenti della regione Abruzzo di livello apicale.

3. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario del servizio promozione culturale di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

4. Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il dirigente del servizio, nonché, su richiesta del comitato, i funzionari responsabili delle procedure istruttorie sottoposte ad approvazione.

5. È facoltà del comitato consultare i rappresentanti dei soggetti richiedenti i benefici della presente legge.

TITOLO III

INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE

Art. 10.

Iniziativa della regione

1. La giunta regionale, nel rispetto dei contenuti del programma pluriennale della promozione culturale di cui al precedente articolo 4, promuove, coordina, realizza attraverso le proprie strutture:

a) iniziative di studio, ricerca, documentazione e divulgazione nel campo delle discipline oggetto della presente legge;

b) acquisto, pubblicazione, in forma diretta o mediante affidamento a editori, di libri o materiali illustrativi di particolare rilevanza aventi per oggetto la cultura abruzzese;

c) iniziative di cooperazione e di scambi culturali internazionali, con istituzioni estere, con particolare riguardo a quelle svolgentisi in ambito comunitario;

d) iniziative di cooperazione e scambi culturali in collaborazione con le istituzioni statali, con le altre regioni, o altri enti pubblici o privati;

e) iniziative culturali che promuovano il patrimonio culturale ed artistico abruzzese;

f) iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori culturali;

g) tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del calendario delle manifestazioni culturali regionali;

h) raccolta e conservazione della memoria delle attività e manifestazioni culturali regionali, mediante l'acquisizione dei materiali e la loro elaborazione e riproduzione ai fini di idonea conoscenza e diffusione;

i) attività di ricerca, documentazione, informazione e consulenza progettuale relativa alla domanda e offerta di cultura, ai soggetti, alle strutture e agli spazi, alla spesa e a quant'altro possa essere ritenuto necessario ai fini della programmazione della regione e degli altri soggetti interessati, anche attraverso un costante monitoraggio attuato in modo coordinato e complementare dalle strutture centrali e decentrate;

l) ogni altro intervento in materia culturale, anche di carattere celebrativo o straordinario, ritenuto di interesse regionale.

2. per la formazione del piano di interventi diretti la regione può avvalersi delle proposte formulate da enti, università ed altri soggetti entro il 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione, avvalendosi del comitato tecnico-scientifico approva il programma di massima delle iniziative dirette, determinando le modalità di intervento, le spese da assumere a proprio carico, riservandosi inoltre l'assunzione degli ulteriori provvedimenti di carattere operativo.

Art. 11.

Coordinamento e collaborazione

1. La Giunta regionale, per la realizzazione delle iniziative culturali promosse direttamente o attraverso le proprie strutture decentrate, ed allo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni e di determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni adempimento annesso, è autorizzata a stipulare con altri enti pubblici accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 142/1990.

2. La Giunta regionale è autorizzata altresì a stipulare con altri soggetti:

a) contratti di partecipazione organizzativa e finanziaria;

b) convenzioni per la istituzione di appositi comitati organizzativi.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI INTERESSE REGIONALE

Art. 12.

Riconoscimento

1. La giunta regionale individua quali attività beneficiarie dei contributi di cui al presente titolo, conferendo ad esse la qualifica di interesse regionale, sostenendole finanziariamente anche in concorso con lo Stato e con altri enti pubblici e privati, quelle promosse da organismi legalmente costituiti ed operanti nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) documentata continuità almeno triennale dell'attività;

a) mancanza di finalità di lucro evincibile attraverso gli statuti dei soggetti promotori;

c) gestione economica sana che preveda un equilibrato rapporto tra costi di gestione e spese per la produzione e/o distribuzione delle proprie attività supportata da una adeguata struttura tecnica ed organizzativa proporzionata all'entità dei programmi che si intendono realizzare;

d) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti artisti scritturati.

2. L'elenco delle attività e delle manifestazioni dichiarate di interesse regionale, sulla base delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico per le attività culturali di cui al precedente articolo 7, è pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della regione entro il 31 marzo.

Art. 13.

Parametri di valutazione

1. Costituiscono parametri di valutazione dell'attività e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione della domanda da parte degli interessati:

a) numero complessivo dei dipendenti e scritturati nonché le giornate lavorative complessive previste, limitatamente alle attività dello spettacolo, o dimostrata consistenza di adeguata struttura operativa fondata su attività spontanea;

b) numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui al precedente articolo 12, lettera a);

c) risonanza e diffusione della propria attività in ambito regionale e nazionale, evincibile attraverso l'esibizione di articoli di stampa, recensioni critiche, ovvero altre generali attestazioni di qualità professionale;

d) concorso proporzionalmente significativo di altri soggetti pubblici e/o privati alla realizzazione dei programmi proposti;

e) adeguata attività informativa nei confronti del pubblico, attraverso la produzione di pubblicazioni, cataloghi ed ogni altro materiale divulgativo;

f) solidità progettuale nel campo della ricerca e della sperimentazione di tecniche e linguaggi innovativi nei vari campi della cultura e dello spettacolo;

g) operatività sul territorio regionale e nazionale, anche al di fuori della sede abituale dell'istituzione;

h) collegamento operativo con istituzioni culturali in campo europeo od internazionale;

i) conformità dell'attività agli obiettivi prioritari della programmazione regionale;

l) prosecuzione di attività programmate su base pluriennale;

m) produttività culturale dell'attività rispetto ai costi;

n) presenza di qualificata direzione artistica o scientifica;

o) operatività nelle zone interne e disagiate del territorio regionale.

Art. 14.

Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi

1. La concessione dei contributi da parte della Giunta regionale è subordinata, previo riconoscimento di cui all'articolo 12, alla presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione dettagliata a firma del legale rappresentante contenente il programma che si intende svolgere l'anno successivo corredata delle relative previsioni di spesa debitamente approvate dai componenti organi statutari.

2. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai parametri di cui al precedente art. 13, da fissare in apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la giunta regionale adotta il piano di finanziamento delle attività di interesse regionale di cui al presente titolo e ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.

4. L'ammontare complessivo del contributo, che non può comunque eccedere il 50% della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a lire 400 milioni, è erogato dalla giunta regionale in misura del:

30% prima della realizzazione del programma;

70% entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata relazione delle attività svolte corredata del bilancio consuntivo dell'attività finanziata, di cui si assume la piena responsabilità, il rappresentante legale del soggetto beneficiario.

5. I contributi per le attività di cui al presente titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri titoli della presente legge e da altre leggi regionali.

Art. 15.

Oneri di prestazione

1. I soggetti beneficiari della presente legge possono offrire interventi e prestazioni, nei modi luoghi e termini da concordare con la giunta regionale, in forma gratuita di valore non superiore al 5% dell'importo del contributo ottenuto.

2. La giunta regionale per i propri fini, può concordare con gli stessi beneficiari lo svolgimento di interventi e prestazioni, riconoscendo agli stessi un costo proporzionale rispetto al programma ordinario autorizzato ed alla relativa contribuzione assegnata.

Art. 16.

Obblighi

1. È fatto obbligo alle attività beneficiarie delle provvidenze di cui al presente titolo recare evidente su tutto il materiale informativo e promozionale la dicitura «attività di interesse regionale».

TITOLO V

MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA LOCALE
CENTRI DI SERVIZI CULTURALI

Art. 17.

Riconoscimento

1. La regione Abruzzo riconosce il valore degli interventi culturali promossi e proposti in forma singola o associata dagli enti locali territoriali abruzzesi, anche in concorso con l'associazionismo culturale locale, ed ispira al criterio della collaborazione il proprio rapporto con tali soggetti, anche in accordo con le province interessate.

Art. 18.

Interventi

1. La regione Abruzzo fornisce agli enti locali territoriali abruzzesi consulenza progettuale ed organizzativa avvalendosi delle proprie strutture decentrate operanti nel settore (Centri di servizi culturali), al fine di garantire, soprattutto nei centri e nelle aree a più modesta offerta culturale, pari opportunità con le zone di più consolidata tradizione e diffusione delle attività culturali, nonché la crescita dell'associazionismo culturale locale.

2. A tal fine, per la realizzazione di specifici progetti e obiettivi, la regione Abruzzo stipula appositi accordi e convenzioni con le amministrazioni locali interessate, anche di carattere finanziario, e per una quota comunque non eccedente il 50% del totale della spesa prevista, sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

3. Per i fini di cui al presente titolo, i Centri di servizi culturali orientano i programmi di intervento annuali alla predisposizione di strumenti idonei, anche attraverso una mirata offerta di servizi, secondo le linee fissate dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1978, n. 35.

Art. 19.

Presentazione delle proposte

1. Gli Enti locali che intendano realizzare le attività di cui al precedente articolo, devono presentare le relative proposte, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'intervento, al Centro di Servizi culturali nel cui ambito di competenza ricade il territorio del comune e/o dei comuni interessati.

2. All'atto della proposta i soggetti interessati devono indicare:

a) il programma di massima dell'intervento che si vuole proporre, corredato di relativo preventivo delle spese da sostenere, nonché l'ammontare dell'impegno di spesa previsto dal o dagli enti interessati;

b) le modalità di partecipazione dell'associazionismo culturale locale;

c) la descrizione dei benefici che l'intervento prevedibilmente comporterà per la comunità locale;

d) l'indicazione dell'eventuale concorso economico di altri enti pubblici e/o privati per la sua realizzazione.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Centri di Servizi culturali, riuniti in conferenza con gli uffici centrali del Servizio, elaborano il piano regionale degli interventi culturali da realizzare in concorso con gli Enti locali, sottoponendolo al comitato tecnico-scientifico per il parere di competenza.

Art. 20.

Liquidazione dei contributi

1. La Giunta Regionale entro trenta giorni dall'approvazione della legge annuale di bilancio, approva i programmi di attività culturali di cui al presente Titolo, provvedendo ad effettuare i relativi accrediti a favore dei funzionari delegati dei Centri Servizi culturali interessati.

2. I contributi per le attività di cui al presente Titolo non sono cumulabili con quelli previsti da altri Titoli della presente legge o da altre leggi regionali.

TITOLO VI

COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE
DELLA F.I.R.A. PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI IN ABRUZZO

Art. 21.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, in considerazione del sempre maggior peso rivestito dalla partecipazione di aziende, imprese, società finanziarie pubbliche e private all'ideazione e gestione di attività culturali, ed allo scopo di coordinarne l'intervento, promuove la costituzione di una apposita Sezione speciale della F.I.R.A., finalizzata a regolare il concorso di tali soggetti alle iniziative culturali promosse da:

a) i soggetti beneficiari della presente legge la cui attività è riconosciuta di interesse regionale;

b) quelli beneficiari di apposite leggi regionali non abrogate dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio Regionale provvede alle opportune modifiche ed integrazioni alla legge istitutiva della F.I.R.A. ed al relativo statuto, in modo da regolare limiti e modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti beneficiari, funzionamento degli organi, nonché procedure per il suo rifinanziamento annuale, in conformità alle leggi vigenti in materia ed al codice civile.

3. All'atto del rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione, sarà previsto l'obbligo per il concessionario di inserire il finanziamento alla Società per azioni come condizione per l'aggiudicazione.

Art. 22.

Interventi

1. La Sezione speciale persegue le finalità di cui ai precedenti articoli mediante:

a) anticipazioni, sotto forma di prestiti, ad un tasso non superiore al 50% del «prime rate» in corso, finalizzati alle esigenze di cassa, nei confronti dei soggetti produttori e/o distributori di iniziative culturali i cui programmi e progetti siano riconosciuti ai sensi della presente legge, ovvero da apposite leggi regionali non abrogate dalla presente legge;

b) la stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito operanti nella regione al fine di ottenere per i soggetti beneficiari condizioni vantaggiose di accesso al credito per strutture ed investimenti, nonché, il contenimento del costo delle operazioni bancarie;

c) sponsorizzazioni delle attività previste dalla presente legge secondo il piano formulato dal comitato tecnico-scientifico ed approvato dalla Giunta Regionale.

Art. 23.

Fondi per la costituzione

1. Dal 1° gennaio 1994 i fondi disponibili derivanti dal servizio di tesoreria sono utilizzati per gli interventi di cui al precedente articolo 22, previa conforme deliberazione assunta dalla Giunta Regionale su proposta del componente preposto al Servizio promozione culturale sentita la competente commissione consiliare.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

Obblighi dei beneficiari degli interventi finanziari regionali

1. La concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attività sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nella relazione e nel preventivo finanziario allegati alla domanda o alla proposta.

Art. 25.

Regolarità contabile e vigilanza

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali, la Regione Abruzzo può disporre ulteriori forme di vigilanza ed ispezione attraverso le proprie strutture centrali e decentrate, in ordine alle attività ammesse a finanziamento ai sensi della presente legge.

2. In particolare essa verifica il corretto utilizzo dei contributi erogati, ovvero la difformità rispetto ai programmi approvati, disponendo il recupero delle somme utilizzate in modo irregolare.

3. La segnalazione di eventuali irregolarità sarà fornita al comitato tecnico-scientifico in sede di valutazione dei programmi presentati per le annualità successive, al fine di valutare l'esclusione dei soggetti che se ne siano resi responsabili.

4. In caso di parziale realizzazione delle iniziative ammesse a contributo la Giunta Regionale provvede alla revoca o al recupero parziale del contributo concesso.

Art. 26.

Esclusione

1. Sono escluse dai contributi della presente legge le spese per le attività sportive, scolastiche ed universitarie.

Art. 27.

Abrogazione di norme

1. A partire dal 1° gennaio 1994 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

30 ottobre 1979 n. 47: «Norme sulla promozione culturale»;

24 maggio 1980 n. 39 e 1° settembre 1988, n. 71: «Istituzione premio Silone e Centro studi siloniani di Pescara»;

30 maggio 1980 n. 42: «Interventi per la promozione e la diffusione della cultura e dell'informazione»;

20 maggio 1981 n. 16: «Contributo per la gestione del museo Casa Mazzarino in Pescara»;

16 giugno 1981 n. 19: «Contributo finanziario alla Deputazione abruzzese di storia patria»;

8 gennaio 1982 n. 1: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 42»; - 8 settembre 1988 n. 79 e 18 giugno 1992 n. 46: «Sostegno al Centro studi celestiniani».

Art. 28.

Prima applicazione

1. Per l'anno 1993, in sede di prima applicazione della presente legge le domande intese ad ottenere i benefici in essa previsti per le attività svoltesi nello stesso anno, devono essere inoltrate al competente Servizio della Giunta Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta Regionale, prescindendo dagli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a) e dall'art. 14, secondo comma, su proposta del comitato tecnico-scientifico, adotta la deliberazione relativa all'attribuzione dei punteggi di cui al precedente articolo 14, secondo comma, ed approva il piano annuale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

3. Per l'anno 1994 le domande e le proposte intese ad ottenere i benefici della presente legge devono essere inoltrate entro novanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.500.000.000 per l'anno 1993, si provvede, a termini dell'articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1977 n. 81, con i fondi stanziati al cap. 324000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» per l'anno 1992.

2. La partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1992, è soppressa.

3. Il presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza per l'esercizio 1993, a norma del 4° comma dell'articolo 37 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977 n. 81.

4. A partire dall'anno 1994, il finanziamento delle varie iniziative si avvarrà dei fondi derivanti dalle abrogazioni delle leggi di cui al precedente articolo 27, quantificati, per l'esercizio 1993, in L. 1.000.000.000.

5. Per gli oneri derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede con lo stanziamento annualmente iscritto al cap. 011425 dello stato di previsione della spesa.

Art. 30.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 settembre 1993.

DEL COLLE

93R0755

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 57.

Rifinanziamento della legge regionale 22 dicembre 1987, n. 99 inerente erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 22 dicembre 1987, n. 99 recante: «Erogazione di sussidi in favore di infermi di mente non ricoverati» è rilianziata per l'anno 1993 con uno stanziamento di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1993 in L. 1.000.000.000, si provvede con il fondo globale iscritto al Cap. 323000 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1993.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1993 il Cap. 071613 denominato: «Interventi in favore di infermi di mente non ricoverati» è incrementato in termini di competenza e cassa, di L. 1.000.000.000.

La partita n. 3 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio 1993, è soppressa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 settembre 1993.

DEL COLLE

93R0756

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 58.

Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE MOSTRE, FIERE ED ESPOSIZIONI

Art. 1.

La Regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia di regolamentazione e promozione di fiere, mostre ed esposizioni, coordina la distribuzione territoriale e temporale delle manifestazioni fieristiche, assicura idonee modalità di organizzazione delle stesse nell'interesse degli operatori economici e dei consumatori, promuove la diffusione e l'incremento delle attività produttive regionali favorendo ed assumendo idonee iniziative.

Art. 2.

Ai fini previsti dalla presente legge, le manifestazioni fieristiche sono classificate come segue:

a) fiera: la manifestazione collettiva aperta al pubblico durante la quale viene svolta l'attività di vendita dei prodotti con consegna differita;

b) mostra: la manifestazione collettiva che ha lo scopo di segnalare al pubblico le novità e i pregi della produzione, con prevalente funzione di propaganda tecnica, scientifica, economica con esclusione della vendita;

c) esposizione: la manifestazione collettiva, anche non periodica, senza una diretta finalità commerciale, volta a offrire al pubblico un panorama del livello tecnologico acquisito e dei progressi tecnici conseguiti dalle attività produttive.

È definita fiera generale quella aperta a diversi settori merceologici, specializzata quella aperta a un solo settore di attività economica.

È definita fiera campionaria quella che espone solo campioni finiti o semilavorati sui quali si effettua la contrattazione.

Le manifestazioni periodiche hanno di norma cadenza annuale e durata non superiore ai 16 giorni.

Alle manifestazioni previste dalla presente legge possono partecipare soltanto i produttori, ovvero i loro rappresentanti o agenti iscritti, come tali, alla Camera di commercio.

Le Fiere merci o fiere mercato previste dalla precedente normativa non possono più essere autorizzate.

Art. 3.

Restano ferme le qualificazioni delle manifestazioni fieristiche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per quanto riguarda le qualificazioni successive all'entrata in vigore della presente legge si osservano i seguenti criteri:

a) nell'esprimere ai competenti organi statali il parere in ordine alla dichiarazione della natura internazionale delle fiere, ai sensi dell'art. 53, punto 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione tiene conto che la iniziativa:

abbia avuto regolarmente luogo per un periodo di tempo non inferiore ai cinque anni consecutivi se a periodicità annuale, e per almeno due volte consecutive se a periodicità pluriennale;

abbia raggiunto un'adeguata dimensione relativamente alla partecipazione degli espositori e/o alla crescente rappresentatività degli stessi;

abbia acquisito un'adeguata rilevanza commerciale o di notorietà anche sul piano internazionale;

b) la qualifica di fiera, mostra o esposizione nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che siano rappresentative della produzione nazionale in uno o più settori merceologici e che, per dimensioni acquisite e quantità e qualità delle partecipazioni, siano suscettibili di svolgere un'influenza economica, commerciale o sociale nell'ambito nazionale;

c) la qualifica di fiera, mostra o esposizione regionale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione della regione in uno o più settori merceologici, che siano suscettibili di svolgere per consistenza e livello di partecipazione, una influenza economica e commerciale nell'ambito della Regione;

d) la qualifica di fiera o esposizione provinciale è riconosciuta alle manifestazioni rappresentative della produzione di uno o più settori merceologici della provincia in cui si svolge la manifestazione.

Ferma la competenza dello Stato per ciò che concerne la dichiarazione della natura internazionale delle fiere, ai sensi dell'art. 53, punto 1 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, l'attribuzione della qualifica delle altre manifestazioni fieristiche è effettuata dalla Giunta Regionale, previo conforme parere della competente commissione consiliare, sulla base della domanda presentata dal soggetto organizzatore, comprovata da idonea documentazione.

Le manifestazioni fieristiche non classificate ai sensi del secondo comma sono qualificate locali.

Una volta attribuita la qualifica rimane ferma fino all'eventuale variazione richiesta dal soggetto organizzatore ovvero quando siano venuti meno i requisiti della qualifica di appartenenza.

Art. 4.

Le manifestazioni fieristiche nel territorio regionale possono essere effettuate solo se autorizzate.

Nel rilascio dell'autorizzazione si valutano:

la validità economica e sociale dell'iniziativa e la sua conformità agli obiettivi di cui all'art. 1;

la corrispondenza tra il carattere territoriale della manifestazione indicato nella domanda di autorizzazione e l'ambito di influenza economica e sociale della manifestazione stessa.

Le domande di autorizzazione, da indirizzare alla Giunta Regionale - Settore Fiere e Mercati, per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e provinciali e agli enti delegati di cui al successivo art. 8 per le manifestazioni fieristiche locali, devono essere presentate o spedite entro il 15 maggio dell'anno precedente a quello della manifestazione.

Le domande presentate oltre il termine di cui al terzo comma del presente articolo possono essere prese in considerazione soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

Le domande di autorizzazione devono essere corredate di:

relazione indicante la denominazione, il tipo, la qualifica, la data di inizio e chiusura e il luogo della manifestazione, le finalità perseguite, i settori merceologici interessati e le iniziative collaterali previste;

certificazione antimafia.

L'autorizzazione concessa può essere revocata ove vengano meno i requisiti valutati in sede di rilascio.

Non sono soggette ad autorizzazione le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalgia a oltre cinquanta anni.

Art. 5.

Fermo quanto stabilito dall'art. 53 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, per ciò che concerne la formazione e la tenuta del calendario delle fiere nazionali e internazionali, è istituito il calendario regionale ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi del precedente art. 4.

Il calendario è emanato con Decreto del presidente della Giunta Regionale entro il 15 dicembre di ogni anno ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. A tal fine gli Enti delegati, entro il 30 giugno, comunicano alla Regione le autorizzazioni concesse.

Il calendario regionale elenca separatamente e cronologicamente le fiere, le mostre e le esposizioni, con le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si effettua la manifestazione;
- b) denominazione ufficiale di essa;
- c) data di inizio e di chiusura;
- d) tipo e qualifica;
- e) settori merceologici interessati;
- f) estremi del provvedimento di autorizzazione;
- g) soggetto organizzatore.

Art. 6.

Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate da Enti pubblici, Enti territoriali singoli o associati o da altri soggetti legalmente riconosciuti che non perseguono fini di lucro.

Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate anche da comitati o associazioni non legalmente riconosciuti o da privati.

I soggetti privati, aventi fini di lucro, possono essere autorizzati soltanto quando nella zona interessata, oggetto dell'iniziativa non si svolgano manifestazioni fieristiche analoghe per settori merceologici e dimensioni.

È esclusa ogni forma di finanziamento o di contributo da parte della Regione a soggetti che perseguono finalità di lucro.

Il riconoscimento legale di Enti costituiti nella Regione per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni compete alla Giunta Regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare.

Gli Enti di cui al precedente comma inviano annualmente al consiglio Regionale il bilancio preventivo e quello consuntivo.

La Giunta Regionale può deliberare lo scioglimento degli Enti legalmente riconosciuti che non dispongano di mezzi adeguati al loro funzionamento. In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di gravi irregolarità e/o di inefficienza tali da impedire il normale funzionamento degli Enti organizzatori di manifestazioni fieristiche legalmente costituiti, la Giunta Regionale nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 7.

Gli statuti degli Enti riconosciuti devono indicare:

- le finalità che l'Ente si propone;
- il patrimonio dell'Ente;
- gli organi di amministrazione;
- la sede.

Del consiglio di amministrazione dell'Ente fanno parte di diritto tre componenti designati dalla Giunta Regionale previo conforme parere della competente commissione consiliare.

Il collegio sindacale deve essere composto da membri iscritti nei registri dei revisori dei conti previsti dalle norme vigenti.

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina, nel proprio seno, del presidente e del Vice presidente.

Gli Enti organizzatori devono adeguare i propri statuti alla presente legge entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Art. 8.

Le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni a carattere locale di cui al precedente art. 4, sono delegate ai comuni. Agli stessi è delegata la vigilanza per qualsiasi manifestazione comunque qualificata. Gli Enti delegati trasmettono, entro il primo marzo di ogni anno, alla Giunta Regionale, una relazione sulle funzioni svolte e sui risultati ottenuti dalle manifestazioni effettuate nel territorio di propria competenza, nel corso dell'anno precedente.

Art. 9.

Qualora gli organizzatori, nello svolgimento delle manifestazioni, violino le norme vigenti sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 20.000.000.

Per le sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'art. 1 della legge regionale n. 92/89.

L'autorizzazione può essere revocata e o non rinnovata nei due anni successivi qualora si accerti che gli organizzatori siano recidivi nel non rispetto delle norme.

La mancanza dell'autorizzazione comporta la chiusura della manifestazione.

TITOLO II

INCENTIVAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 10.

Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nell'art. 1 della presente legge la Giunta Regionale:

a) organizza direttamente, o tramite i Centri del commercio interno ed Estero delle Camere di commercio e o con l'Istituto Nazionale per il commercio estero, manifestazioni fieristiche ovvero la partecipazione alle stesse;

b) può stipulare apposite convenzioni con il Centro del commercio interno delle Camere di commercio per l'organizzazione o la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche in Italia che si svolgono fuori del territorio regionale e con il Centro Estero delle Camere di commercio e o con l'Istituto Nazionale per il commercio Estero per l'organizzazione o la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, contribuendo alle spese occorrenti nella misura del 50%;

c) svolge direttamente o tramite il Centro del commercio Estero delle Camere di commercio e o l'Istituto Nazionale per il commercio Estero attività promozionale all'estero, osservando quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616;

d) può concedere per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche contributi, sulla base della disponibilità di bilancio, a Enti costituiti nella Regione e legalmente riconosciuti.

Le manifestazioni fieristiche, per le quali possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente, devono essere regolarmente autorizzate e devono svolgersi nel territorio regionale;

e) può concedere contributi, sulla base della disponibilità di bilancio, a favore di imprese singole, associate o consorziate, aventi le loro sedi nel territorio regionale, per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione ad una manifestazione fieristica nell'arco dell'anno che si svolge fuori del territorio regionale, purché inserita nel Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali di cui alle leggi vigenti.

Per le iniziative di cui ai punti a), b) e c) la Giunta Regionale può concedere acconti fino al 70% delle spese preventive di sua competenza.

Art. 11.

I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, previsti alla lett. e) dell'art. 10 della presente legge, possono essere concessi nei limiti dello stanziamento del bilancio e garantendo comunque parità di trattamento nelle seguenti misure:

1) per le imprese singole fino al 70% delle spese effettivamente sostenute al netto di IVA, per quota d'iscrizione, affitto area espositiva, allestimento stand, trasporto ed assicurazione dei prodotti per un importo massimo di L. 2.000.000;

2) per i consorzi e le cooperative fino al 100% delle spese di cui al precedente punto 1 al netto di IVA e per un importo massimo di L. 4.000.000.

Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, il contributo viene concesso con le stesse percentuali di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente per un importo massimo di L. 3.000.000 per le imprese singole e di L. 6.000.000 per i consorzi e le cooperative.

Art. 12.

I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche per ottenere i contributi previsti alla lett. d) dell'art. 10 della presente legge, devono presentare domanda su carta legale alla Giunta regionale entro e non oltre il 15 maggio dell'anno precedente a quello in cui intendono svolgere la manifestazione.

Art. 13.

Le imprese di cui alla lettera e) dell'art. 10 della presente legge per ottenere il contributo devono presentare domanda entro e non oltre il 15 maggio dell'anno a cui si riferisce la manifestazione e, per il periodo dal 1 gennaio al 15 maggio, almeno 10 giorni prima dell'apertura della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo.

La domanda, redatta su carta legale, deve contenere oltre alla richiesta di contributo:

l'indicazione del tipo, della qualificazione, del luogo e della durata della manifestazione cui si intende partecipare;

un dettagliato preventivo delle spese previste per la partecipazione.

Art. 14.

I soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, di cui alla lettera d) del precedente art. 10, devono comunicare all'Assessorato Regionale al commercio l'avvenuta manifestazione, con una relazione sui risultati, entro 45 giorni dalla chiusura.

La Giunta Regionale prende a base per la concessione dei contributi ai soggetti di cui al comma precedente l'4 della disponibilità complessiva del competente capitolo di spesa.

La Giunta Regionale concede, sulla base delle domande, e liquida, sulla base delle dichiarazioni delle avvenute manifestazioni, i contributi di cui alla lettera d) del precedente art. 10, in modo proporzionale alle qualifiche rivestite dalle manifestazioni stesse attribuendo, a tal fine, il punteggio di 1 alla qualifica «locale», 2 alla qualifica «provinciale», 4 alla qualifica «regionale», 10 alla qualifica «nazionale», 18 alla qualifica «internazionale».

Art. 15.

Le imprese di cui alla lettera e) del precedente art. 10 devono trasmettere alla Giunta Regionale - Settore Fiere e Mercati, entro 45 giorni dalla chiusura della manifestazione, idonea documentazione delle spese sostenute in originale o copia autenticata.

Alla liquidazione ed alla successiva erogazione dei contributi provvede la Giunta Regionale sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della presente legge.

Art. 16.

Alle domande presentate in base alla precedente normativa si applicano le disposizioni della presente legge.

Art. 17.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in complessive L. 1.400.000.000.

Per l'anno 1993 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

Cap. 324000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale» in diminuzione L. 700.000.000;

Cap. 251581 denominato «Contributi per la partecipazione e l'organizzazione di Fiere, Mostre ed Esposizioni, LL.RR. 14.11.86, n. 64; 6.4.1989, n. 30 e 10.9.1991, n. 63» - in aumento L. 700.000.000.

La partita n. 8 dell'elenco n. 4 è conseguentemente ridotta.

La rimanente somma, fino a concorrenza dell'onere complessivo di cui al 1° comma del presente articolo, sarà iscritta sul corrispondente capitolo del bilancio 1994, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29 dicembre 1977.

Art. 18.

È abrogata la Legge Regionale 13 novembre 1980, n. 75 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 settembre 1993.

DEL COLLE

93R0757

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 59.

Istituzione di un fondo di garanzia e credito agevolato a medio termine delle piccole e medie imprese produttive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

È istituito un fondo speciale destinato per prestazioni di garanzia e per costituzione di provvista a tasso agevolato per credito a medio termine, alle piccole e medie imprese produttive.

Art. 2.

Dotazione organica

La dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente art. 1 è stabilita, per l'anno 1993 in L. 4.000.000.000, che verrà trasferita alla FIRA con apposita convenzione.

Art. 3.

Gestione

Il fondo è gestito dalla FIRA S.p.a. (Finanziaria Regionale Abruzzese) nel rispetto delle disposizioni generali contenute nella presente legge.

FIRA utilizza il fondo previsto nel precedente art. 1 per interventi a favore di piccole e medie imprese produttive che comportino miglioramenti nelle tecnologie e/o nelle strutture organizzative aziendali e/o incremento dei livelli occupazionali.

Gli interventi previsti dalla presente legge possono essere effettuati dalla FIRA direttamente o mediante apposite convenzioni da stipularsi con il sistema finanziario o con organizzazioni di categoria già esistenti a valenza provinciale e regionale.

Art. 4.

Rapporti previsionali

La FIRA deve presentare alla Giunta Regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo di cui al precedente art. 2; entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno deve altresì presentare una relazione consuntiva sull'attività realizzata nel semestre precedente.

Nel primo anno di attuazione della presente legge il rapporto previsionale di cui al precedente comma 1 deve essere presentato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 5.

Spese Gestione

Per la copertura delle spese di gestione e di attuazione della presente legge è riservata alla FIRA una quota del 2% (due per cento) delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6.

Disponibilità

L'ammontare totale di cui al precedente art. 2, detratto del 2% (due per cento) di cui al precedente art. 5 è così ripartito:

i due terzi sono utilizzati per l'acquisto di titoli con finalità di costituzione di un fondo di garanzia a medio termine;

un terzo più l'ammontare degli interessi che matureranno dall'acquisto dei titoli stessi devono essere destinati alla riduzione del costo delle operazioni di credito a medio termine.

Art. 7.

Modalità operative

Le modalità di dettaglio per l'operatività del fondo stesso sono predisposte e divulgate dalla FIRA entro 60 gg. dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Indicazione di indirizzo relative al Credito

L'Abbattimento del tasso, nell'ambito dell'intervento relativo al credito a medio termine, è pari al 3% (tre per cento) annuo.

La durata del finanziamento è di 5 (cinque) anni con l'aggiunta di un anno di preammortamento. Il rimborso deve avvenire in rate semestrali posticipate.

L'importo finanziabile non può essere superiore a L. 300.000.000.

Art. 9.

Indicazioni di indirizzo relative al Fondo di Garanzia

La durata della garanzia non può essere superiore a 5 anni.

L'importo finanziabile per ogni impresa, relativo alla garanzia non può superare i 500.000.000.

Art. 10.

Cumulabilità

Le misure suddette sono comunque cumulabili nei limiti previsti dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Art. 11.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, definito per l'anno 1993 in L. 4.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio:

cap. 324000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in c/capitale» - in diminuzione L. 4.000.000.000;

cap. 232441 (di nuova istituzione ed iscrizione Sett. XXIII, Tit. 2, Ctg. IV, Sez. 10) denominato: «Costituzione del fondo di garanzia a credito agevolato a medio termine per le piccole e medie imprese» - in aumento L. 4.000.000.000.

La partita n. 5 dell'elenco n. 4 è corrispondentemente ridotta.

Art. 12.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 settembre 1993.

DEL COLLE

93R0758

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 60.

Finanziamento alla U.L.S.S. di Teramo per l'attività del Centro Iperbarico polivalente di S. Atto di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 35 del 23 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla U.L.S.S. di Teramo è concesso, per l'anno 1993, un finanziamento:

a) quanto alla spesa corrente, quota a destinazione indistinta ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1992, n. 7;

b) quanto alla spesa corrente, quota a destinazione vincolata, nonché alla spesa in conto capitale, si provvede con piano di riparto annuale a favore delle U.L.S.S., deliberato dal consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 2.

Il predetto contributo, erogato con provvedimento della Giunta regionale, è finalizzato alla acquisizione del Centro Iperbarico di S. Atto così come previsto dalla legge regionale n. 84 del 24 agosto 1992 ed all'attivazione delle funzioni di assistenza sanitaria, per il trattamento delle emergenze e per la riabilitazione sia di carattere intensivo che estensivo, utilizzando principalmente l'ossigenoterapia iperbarica.

L'utilizzazione del Centro di cui al precedente comma da parte delle U.L.S.S. della Regione diverse da quella di Teramo, qualora comporti l'erogazione di corrispettivi, determinerà la rifusione di questi ultimi a favore del fondo sanitario nazionale di parte corrente di pertinenza della Regione stessa per l'anno 1993.

Art. 3.

L'art. 8 «finanziamento» della legge regionale 24 agosto 1992 n. 84 è espresso e sostituito come appresso:

per l'anno 1993 è disposto in favore della U.L.S.S. di Teramo un contributo aggiuntivo da destinare alle esigenze strutturali e funzionali del Centro stesso, determinato in L. 570.000.000;

gli oneri relativi alla gestione del Centro gravano, oltre che sul finanziamento di che sopra, anche sui preventi delle prestazioni di cui ai punti A, B, C dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1992 n. 84, a carico del Bilancio della U.L.S.S. che ha emesso l'impegnativa. Sono corrisposte altresì alla U.L.S.S. di Teramo le seguenti somme una tantum per i titoli a fianco di ciascuna precisati:

L. 278.000.000 quale finanziamento stralcio aggiuntivo a quello per assegnazione di somme in conto capitale 1993 finalizzato all'acquisizione da parte della U.L.S.S. di Teramo delle attrezzature esistenti nel Centro;

L. 456.000.000 che la U.L.S.S. di Teramo dovrà utilizzare per il pagamento irripetibile delle prestazioni comunque erogate dal suddetto Centro in favore degli assistiti della stessa U.L.S.S. di Teramo e delle altre U.L.S.S.S. della Regione.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 1.026.000.000 di parte corrente, derivante dall'applicazione della presente legge (art. 2 e 3), fa carico alla quota del F.N.S. — parte corrente — iscritta al cap. 81500 del Bilancio regionale 1993.

Per la parte relativa alla spesa in c/capitale di L. 278.000.000 si provvede utilizzando una quota del F.N.S. — parte in conto capitale iscritta al Cap. 82300 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 1993.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 10 settembre 1993.

DEL COLLE

93R0759

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1993, n. 30.

**Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 54
«Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale» e
successive modificazioni e integrazioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 58
del 13 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come
modificato dalla legge regionale 7 maggio 1993, n. 13.*

1. Il quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come aggiunto dall'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 è così sostituito:

«Per le concessioni di linea di trasporto pubblico di preminente interesse regionale e di particolare valenza bacinale hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni, i concessionari di cui alle lettere a) e b) del primo comma.».

Art. 2.

*Modifica dell'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come
modificato dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65.*

1. L'art. 30 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 come modificato dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65, è così sostituito:

«Art. 30 - Tariffe minime e agevolazioni.

1. Le tariffe minime dei servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle relative agli abbonamenti speciali feriali per lavoratori e studenti, sono determinate annualmente dalla giunta regionale, sentite le autorità di bacino e gli enti locali interessati.

2. Le tariffe minime devono coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che è stabilita annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

3. Le tariffe minime ordinarie non possono essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 31 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 24 aprile 1983, n. 131.

4. Le tariffe degli abbonamenti devono essere proporzionali e non possono comunque essere inferiori a quelle stabilite dall'art. 18 del decreto legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dalla normativa regionale vigente.

5. Possono essere previste agevolazioni per le fasce deboli dell'utenza, identificate nei pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS, di età superiore ai 60 anni, privi di redditi propri, nonché negli invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente, con un grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato.

6. Nel caso di due coniugi, anche se entrambi pensionati, l'agevolazione, di cui al comma 5 non spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dagli stessi, al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

7. Per le categorie degli invalidi e portatori di handicap di cui al comma 5 le agevolazioni spettano ove il trattamento di invalidità riconosciuto, cumulato con gli altri redditi imponibili ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

8. Al fine di cui ai commi 5, 6 e 7 non si considerano né il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

9. Per i grandi invalidi di guerra e per servizio, appartenenti alla prima categoria e per gli invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore all'80%, le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo spettano comunque indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico riconosciuto a seguito della stessa invalidità e degli altri redditi percepiti.

10. Le agevolazioni di viaggio, di cui al presente articolo, sono confermate ai Cavalieri di Vittorio Veneto nonché agli accompagnatori degli invalidi di cui al comma 9, titolari dell'indennità di accompagnamento.

11. La giunta regionale determina, sentite le autorità di bacino, le modalità di rilascio, i tempi di validità, il tipo di agevolazione.».

Art. 3.

Abrogazioni

1. L'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1993, n. 13 è abrogato.
2. La legge regionale 31 dicembre 1987, n. 65 è abrogata.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 luglio 1993

PUPILLO

93R0842

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1993, n. 31.

Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad Est del fiume Piave, ai sensi dell'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61
del 23 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modifiche, allo scopo di garantire alle imprese ubicate nel territorio dei comuni della comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad Est del fiume Piave, parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'art. 1 della medesima legge nonché per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) le piccole e medie imprese industriali e le imprese artigiane di produzione, localizzate o che andranno a localizzarsi nei territori di cui all'art. 1;

b) i consorzi tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese medesime, in particolar modo nel settore della diffusione dei processi di innovazione tecnologica;

c) le società, anche a partecipazione regionale, aventi per scopo la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a), nonché la realizzazione di strutture al servizio delle imprese medesime;

d) gli enti pubblici o le società miste che realizzano iniziative e opere volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla lettera a) su conforme parere della giunta regionale.

2. Ai fini della presente legge per piccola e media impresa si intende l'impresa industriale così come definita dall'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante la concessione di contributi in conto capitale secondo i criteri e le modalità definiti dal presente articolo.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 25 per cento degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA, alle imprese fino a 100 dipendenti e del 20 per cento alle imprese aventi da 101 a 200 dipendenti. La misura massima del contributo concedibile a ciascuna impresa è di lire 450 milioni e gli investimenti agevolabili possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Per gli interventi a favore degli enti pubblici o delle società miste di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la misura massima del contributo è del 40 per cento degli investimenti ammissibili.

3. I suddetti contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da leggi statali o regionali e non sono concedibili per operazioni perfezionate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

4. I contributi sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

- a) acquisto di macchinari, sistemi e attrezzature di elevato contenuto tecnologico;
- b) realizzazione di strutture a servizio delle imprese;
- c) prestazione di servizi alle imprese.

Art. 4.

Deleghe alla comunità montana Prealpi Trevigiane

1. La comunità montana Prealpi Trevigiane è delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro utilizzazione, nonché alla riduzione o revoca degli stessi in caso di mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi.

2. La giunta regionale, sentita la comunità montana Prealpi Trevigiane, determina le direttive in ordine alle modalità di esercizio della delega. La giunta regionale provvede altresì ad assegnare alla comunità montana i fondi destinati agli interventi di cui alla presente legge.

Art. 5.

Vigilanza

1. Spetta alla giunta regionale il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e, in caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, di esercitare i poteri sostitutivi di cui all'art. 4, comma 1, previa formale diffida.

2. La comunità montana è autorizzata a prelevare, entro il limite massimo del 10 per cento delle relative assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega. La stessa trasmette alla giunta regionale, con le modalità e nel termine stabiliti, la rendicontazione dei fondi assegnati e una relazione sul loro utilizzo.

Art. 6.

Relazione annuale sugli interventi

1. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale una relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione della presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di lire 8 miliardi per il biennio 1993-1994 si provvede:

quanto a lire 4 miliardi, mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19 quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, del fondo globale spese di investimento iscritto al cap. 80251, partita n. 25 «Interventi a favore delle imprese nelle zone montane della Provincia di Treviso ai sensi della legge n. 19/1991», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992;

quanto a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante prelevamento del fondo globale spese di investimento iscritto al cap. 80251, partita n. 12 «Interventi a favore delle imprese nelle zone montane della Provincia di Treviso ai sensi della legge n. 19/1991» del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 e del bilancio pluriennale 1993-1995, è istituito il seguente capitolo:

cap. 20009, denominato «Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della comunità montana Prealpi Trevigiane, situati ad est del fiume Piave», con lo stanziamento di lire 6 miliardi per competenza e di lire 2 miliardi per cassa per l'anno 1993 e di lire 2 miliardi per sola competenza per l'anno 1994.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 20 luglio 1993

PUPILLO

93R0843

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1993, n. 32.

Approvazione delle variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 1993 dell'ente Parco dei Colli Euganei, ai sensi del comma 2, dell'art. 17, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 9.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 61 del 23 luglio 1993)

(Omissis).

93R0844

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1993, n. 33.**Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 10 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto della tassa*

1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali a essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella tariffa stessa.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le misure delle tasse relative alle voci a) e b) del numero d'ordine 17 della tariffa di cui al comma 1, sono elevate a L. 125.000 sia per le tasse di rilascio che per le tasse annuali.

Art. 2.*Riscossione delle tasse*

1. La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

2. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui al comma 1 dell'art. 1, gli atti la cui validità superi l'anno, sono soggetti a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale è stato emesso.

Art. 3.*Modalità di pagamento*

1. Le tasse sulle concessioni regionali si corrispondono con versamento sugli appositi conti correnti postali intestati alla tesoreria della regione Veneto.

Art. 4.*Riscossione coattiva*

1. Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 5.*Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse*

1. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

Art. 6.*Sanzioni*

1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, è soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

3. Salvo che non sia disposto diversamente nella tariffa di cui al comma 1 dell'art. 1, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo delle pene pecuniarie di cui al comma 1, si incorre:

a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.*Accertamento delle infrazioni*

1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di concessione governativa, anche dai dipendenti regionali appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, dal personale degli uffici medesimi.

2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura dell'amministrazione dal quale dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in materia di accertamento delle infrazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 8.*Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie*

1. Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale, per violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamento nell'apposito conto corrente postale; il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 gennaio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.

Art. 9.*Ricorsi amministrativi*

1. I ricorsi amministrativi, contro l'applicazione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto impugnato, al presidente della giunta regionale.

2. I ricorsi possono essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

3. Contro le decisioni del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e, nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

4. Su domanda del ricorrente, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 10.*Delega*

1. Il presidente della giunta regionale può delegare i dirigenti del dipartimento finanze, tributi e ragioneria, alla emanazione degli atti previsti nella presente legge.

Art. 11.*Decadenza e rimborsi*

1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente o indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la medesima non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

Art. 12.*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative.

Art. 13.*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 17 gennaio 1972, n. 2;
- b) 14 marzo 1974, n. 21;
- c) 28 gennaio 1977, n. 8;
- d) 8 maggio 1980, n. 50;
- e) 26 ottobre 1983, n. 51;
- f) 12 dicembre 1984, n. 61;
- g) 30 dicembre 1987, n. 61.

2. Sono inoltre abrogati i seguenti articoli:

- a) art. 1, legge regionale 10 dicembre 1985, n. 63;
- b) art. 1, legge regionale 19 dicembre 1988, n. 61;
- c) art. 1, legge regionale 22 dicembre 1989, n. 59.

Art. 14.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 1993

PUPILLO

93R0845

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 34.**Interpretazione autentica dell'articolo unico della legge regionale 28 agosto 1992, n. 23.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 68 del 17 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo unico della legge regionale 28 agosto 1992, n. 23 è interpretato nel senso che l'importo della tassa prevista dal comma secondo dell'art. 36 della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 già

fissato dal 1° gennaio 1988 in L. 80.000 ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 61 risulta confermato in L. 96.000 a partire dal 1° gennaio 1989, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 61 e, in L. 115.000, a decorrere dal 1° gennaio 1990 ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 58.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. Il presidente: PRA

93R0846

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 35.**Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 68 del 17 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17*

1. L'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è così sostituito:

«Art. 1. *Finalità.* 1. La regione del Veneto con la presente legge dà attuazione agli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di disinquinamento dell'ecosistema di Venezia e della sua laguna, in conformità alle disposizioni della legge 16 aprile 1973, n. 171, della legge 29 novembre 1984, n. 798, della legge 8 novembre 1991, n. 360, della legge 5 febbraio 1992, n. 139, in armonia con gli indirizzi approvati dal comitato di indirizzo e controllo di cui all'art. 4 della legge n. 798/1984, nella seduta del 16 novembre 1988.»

Art. 2.*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17*

1. L'art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è così sostituito:

«Art. 5. *Attuazione degli interventi.* 1. La giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

2. La giunta regionale, in ragione dell'opportunità di coordinamento con altri complementari interventi di competenza degli enti locali, può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere previste dai programmi attuativi di cui al comma 1 ai comuni e loro consorzi, nonché affidarle in concessione ad altri enti pubblici.

3. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi, restano comunque di competenza della Regione la progettazione di massima di tutte le opere, nonché la realizzazione degli interventi concernenti studi, sperimentazioni e monitoraggi.

4. Nei casi di cui al comma 2, a modifica di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 42/1984, le spese generali possono essere riconosciute fino a un massimo del 10 per cento.

5. Nei casi di cui al comma 2, la Regione si riserva la facoltà di sostituirsi all'ente competente all'esecuzione dell'opera, per gravi inadempienze, negligenze o imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa».

Art. 3.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è così sostituito:

«1. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, anche con riferimento alla necessità di garantire il coordinamento degli interventi, viene esercitata dalla giunta regionale, attraverso le proprie strutture».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 è abrogato.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. Il presidente: PRA

93R0847

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 36.

Delimitazione dell'area metropolitana di Venezia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 68 del 17 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Venezia

1. Ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il territorio dell'area metropolitana di Venezia comprende gli attuali comuni di Venezia, Marcon, Mira, Spinea, Quarto d'Altino ed è delimitato in conformità alla planimetria allegata.

Art. 2.

Funzioni della città metropolitana

1. La città metropolitana assume, oltre a quelle proprie della provincia, anche le seguenti funzioni a carattere sovracomunale o da svolgersi in forma coordinata:

a) nella materia della pianificazione territoriale:

1) l'adozione del piano territoriale di coordinamento con i contenuti e le finalità di cui all'art. 15, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) nelle materie della viabilità, traffico e trasporti:

1) la partecipazione alla formazione del piano regionale dei trasporti;

2) i compiti riguardanti la realizzazione e la gestione delle reti e dei servizi di trasporto di interesse metropolitano, la realizzazione della grande viabilità, il coordinamento delle scelte dei comuni dell'area in materia di piani urbani di traffico;

c) nelle materie della tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente:

1) i compiti relativi al censimento, catalogazione, documentazione, recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, librario, archivistico, artistico, monumentale, archeologico ed ambientale di rilievo metropolitano;

d) nelle materie della difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti:

1) la programmazione e la gestione degli interventi per la sistemazione e la tutela idrogeologica nell'ambito metropolitano, nonché i compiti riguardanti la valorizzazione delle risorse idriche;

2) la disciplina ed il controllo degli scarichi delle acque superficiali, nonché la disciplina e l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'ambito metropolitano, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;

e) nelle materie della raccolta, distribuzione e depurazione delle acque:

1) i compiti, nell'ambito metropolitano, relativi alla raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti;

f) nelle materie dei servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale:

1) i compiti riguardanti l'apprestamento e la gestione di arce, e delle infrastrutture connesse, per l'insediamento di attività portuali;

2) la pianificazione commerciale della grande distribuzione, delle grandi strutture di vendita e dei grandi punti di vendita, nonché il rilascio delle relative autorizzazioni;

g) i servizi di arca vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.

2. All'attuazione dei trasferimenti di funzione previsti dal comma 1 provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3. La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dopo l'avvenuto riordino delle circoscrizioni dei comuni dell'area metropolitana su proposta del consiglio metropolitano e sentiti i comuni interessati può attribuire alla città metropolitana ulteriori funzioni nell'ambito delle materie di cui all'art. 19 della citata legge n. 142/1990.

Art. 3.

Funzioni dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana

1. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non espressamente attribuite alla città metropolitana ai sensi dell'art. 2.

2. Le procedure di consultazione dei comuni di cui all'art. 1 sono svolte secondo le modalità previste dallo statuto della città metropolitana.

Art. 4.

Decentramento delle funzioni amministrative della città metropolitana

1. I servizi di competenza provinciale sono svolti dalla città metropolitana in modo decentrato, secondo le modalità previste dal suo statuto.

Art. 5.

Procedure per la revisione delle circoscrizioni comunali della città metropolitana

1. A seguito della costituzione della città metropolitana e in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25:

a) il conseguente riordino delle circoscrizioni comunali avviene ai sensi dell'art. 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) gli adempimenti necessari alla regolazione delle controversie sui confini, nonché dei rapporti finanziari, patrimoniali ed organizzativi conseguenti alla istituzione dei nuovi comuni sono svolti direttamente dalla giunta regionale.

Art. 6.

Norma finale

1. Ai comuni non ricompresi nella delimitazione di cui all'art. 1 è data facoltà di richiedere l'inclusione nell'area metropolitana.

2. La deliberazione dei comuni, ai fini di cui al comma 1, è assunta col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Alla nuova delimitazione dell'area metropolitana, si provvede con legge regionale, sentiti gli enti locali territoriali interessati.

4. La Regione assume le determinazioni relative alle variazioni delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 17, comma 3, della legge n. 142/1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. Il presidente: PRA

(Omissis).

93R0848

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 37.

Proroga di termini di cui alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 «Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 68 del 17 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il periodo di validità della classificazione delle strutture ricettive alberghiere, effettuata dalle giunte provinciali ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, è prorogato al 31 dicembre 1994. Conseguentemente il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 è prorogato al 30 giugno 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. Il presidente: PRA

93R0849

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1993, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni «Ordinamento dei servizi dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 68 del 17 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del «Centro pilota per le produzioni di fermenti ad uso alimentare ed agricolo»

1. Nell'ambito della organizzazione amministrativa dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene, di cui all'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 47, è istituito il Centro pilota per la produzione di fermenti ad uso alimentare e agricolo.

Art. 2.

Variazioni dell'organico dell'Istituto

1. In relazione alle esigenze del nuovo assetto organizzativo dovuto all'istituzione del Centro di cui all'art. 1 sono apportate le seguenti variazioni all'organico dell'Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene.

2. La dotazione organica della qualifica funzionale di dirigente regionale è aumentata di n. 2 unità.

3. La dotazione organica della qualifica funzionale di funzionario è aumentata di n. 1 unità.

4. La dotazione organica della qualifica funzionale di istruttore è aumentata di 5 unità.

5. La dotazione organica della qualifica funzionale di collaboratore professionale è aumentata di n. 1 unità.

Art. 3.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni.

1. L'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 14 come modificato dall'art. 4 della legge regionale 1° dicembre 1989, n. 47 è così sostituito:

«Art. 8. *Ruolo unico e qualifiche funzionali.* — È istituito il ruolo unico del personale dell'Istituto.

La dotazione dei posti in organico per le singole qualifiche funzionali è determinata dalla seguente tabella:

dirigente generale regionale	1
dirigente regionale	5
funzionario	17
istruttore direttivo	13
istruttore	19
collaboratore professionale	7
esecutore	4
operatore	1
ausiliario	1
Totale	58

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto sono equiparati a quelli dei dipendenti della Regione del Veneto e sono disciplinati dalle leggi regionali che stabiliscono lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente della Regione.

Le modifiche al predetto stato giuridico e trattamento economico sono estese al personale dell'Istituto previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

La copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Istituto è attuata prioritariamente, fatte salve le specifiche professionalità richieste, mediante trasferimento nel ruolo del medesimo istituto di personale dipendente della Regione e da enti regionali».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le assegnazioni annualmente stabilite dalla legge di bilancio per le spese di funzionamento dell'Istituto e di cui al cap. 2146 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 agosto 1993

p. Il presidente: PRA

3R0850

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 39.

Norme di attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 73 del 31 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge e gli allegati n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante della medesima, dettano norme di attuazione dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 2.

Obiettivi generali

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991, n. 412, obiettivi della presente legge sono la realizzazione di un moderno, razionale e qualificato policentrismo ospedaliero, prevalentemente organizzato sulle funzioni di media ed elevata assistenza, di cui al decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, attraverso la distribuzione nel territorio dei presidi fissi esistenti, o da istituire, nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie e, la riorganizzazione delle attività interne dei presidi stessi, ivi comprese quelle interessate dalle convenzioni con l'Università, superando, gradualmente, la frammentazione degli stabilimenti e dei servizi ospedalieri esistenti. Ciò avviene attraverso:

a) la contestuale trasformazione/riconversione degli stabilimenti ospedalieri, non rientranti negli standards di cui alla citata normativa di riferimento in strutture residenziali per anziani o/o disabili di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 o in strutture assistenziali o in altre strutture sanitarie o in altre destinazioni;

b) la costituzione di centri sanità così come definiti al punto 6 dell'allegato 1, di differente livello organizzativo, in relazione alla popolazione da servire ed alle altre strutture sanitarie esistenti, contestualmente alla riconversione trasformazione ospedaliera di cui alla lettera a);

c) la verifica e la eventuale reversione delle convenzioni con gli ospedali religiosi, le case di cura private e gli istituti di riabilitazione;

d) l'attuazione del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici e delle case di salute.

Art. 3.

Rete ospedaliera pubblica

1. La giunta regionale provvede alla realizzazione dell'obiettivo di razionalizzazione e di riqualificazione della rete ospedaliera nel rispetto dei seguenti criteri:

a) valutazione degli attuali livelli di spedalizzazione e di attività ospedaliera complessiva regionale con riferimento all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con conseguente redistribuzione sul territorio dei presidi fissi esistenti o da istituire, nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie e della riorganizzazione delle attività interne dei presidi stessi. Riduzione complessiva dei posti letto nel rispetto di quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 2;

b) attivazione delle aree omogenee, della organizzazione dipartimentale, dei posti per assistenza a ciclo diurno, della spedalizzazione domiciliare, delle camere a pagamento; individuazione degli spazi per l'attività libero professionale dei medici. Individuazione vincolante, nell'ambito delle aree omogenee, dell'entità dei posti letto assegnati alle aree stesse;

c) riconsiderazione, in correlazione con quanto previsto al comma 2, delle previsioni contenute nell'attuale PSSR relativamente alle strutture programmate e non attivate, confermando quelle che risultino rappresentative di specifici ed indispensabili processi di qualificazione, anche modificandone la formula organizzativa;

d) eliminazione delle duplicazioni incongrue di divisioni e di servizi ospedalieri allorché l'unificazione consenta di soddisfare adeguatamente la domanda del relativo bacino d'utenza;

e) ridefinizione del funzionamento dei servizi di diagnosi e cura a carattere multizonale in forma regolamentata fra le unità locali socio-sanitarie;

f) revisione dell'assetto territoriale e funzionale dei servizi tecnico-economici ospedalieri su base multizonale regolamentata fra le unità locali socio-sanitarie.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con deroghe per i territori montani, il processo di riqualificazione e di riorganizzazione della rete ospedaliera comprendente, anche l'organizzazione del Servizio di urgenza ed emergenza medica dell'area di ricovero e dell'area territoriale, da definire nel corso di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, deve pervenire ad un modello ottimale di stabilimento ospedaliero, da realizzare con le adeguate gradualità, con i seguenti requisiti:

a) un bacino d'utenza di almeno 60.000 abitanti;

b) un numero di ricoveri annui pari almeno a 6.000;

c) un numero di posti letto pari almeno a 250.

3. La rete ospedaliera pubblica e privata convenzionata, è riorganizzata con riferimento ai seguenti parametri regionali di dotazione e di funzionalità:

a) 6 posti letto per 1.000 abitanti;

b) tasso di spedalizzazione del 160 per 1.000 abitanti;

c) utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua;

d) degenza media per acuti di 9 giorni;

e) tasso operatorio del 70 per cento;

f) un numero di interventi annui per sala operatoria pari almeno a 1.000;

g) un numero di parti pari almeno a 300 annui.

Art. 4.

Rete ospedaliera privata convenzionata e istituti di riabilitazione

1. La verifica e revisione delle convenzioni con gli ospedali religiosi classificati e case di cura private, ancorchè riconosciute presidio della unità locale socio-sanitaria, deve avvenire nel rispetto dei singoli ruoli e degli obiettivi della programmazione regionale, tenuto conto dei criteri di efficienza di cui al comma 3 dell'art. 3.

2. La giunta regionale, per le strutture private che presentano una prevalente connotazione lungodegenziale riabilitativa, valuta una loro trasformazione in residenze sanitarie assistenziali di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, con conseguente convenzionamento a tale titolo, sentite le associazioni di categoria. Analogamente, la giunta regionale opera per le strutture private che presentano una prevalente connotazione di riabilitazione psicosociale, suscettibili di trasformazione in comunità terapeutiche residenziali protette, con convenzionamento a tale titolo.

3. La giunta regionale definisce, altresì, la rete degli istituti di riabilitazione in convenzione ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentite le associazioni di categoria.

Art. 5.

Ospedali psichiatrici e case di salute

1. Gli ospedali psichiatrici e le case di salute ancora presenti nel territorio regionale sono definitivamente dismessi nel termine perentorio di tre esercizi finanziari, compreso quello di approvazione della presente legge.

2. Le persone ricoverate in ospedali psichiatrici e in case di salute sono accolte in strutture residenziali extraospedaliere, quali le comunità terapeutiche residenziali protette, le residenze sanitarie assistenziali, di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, le comunità alloggio o i centri sociali, a seconda delle diversificate necessità assistenziali, anche utilizzando gli spazi del patrimonio ex-ospedaliero, resi disponibili per effetto delle azioni di razionalizzazione previste negli articoli precedenti, con le modalità di cui all'art. 2 comma 1 lettera a).

Art. 6.

Modalità d'attuazione

1. La giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, presenta alla competente commissione consiliare per il parere i provvedimenti di attuazione della presente legge, anche tenendo conto delle proposte pervenute in attuazione della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8, in materia di formazione dei bilanci annuali e pluriennali delle ULSS, nel rispetto degli obiettivi e criteri indicati nei precedenti articoli.

2. La commissione consiliare si esprime nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle proposte della giunta di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

3. La giunta regionale nei 30 giorni successivi al termine di cui al comma 2 delibera i provvedimenti attuativi.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione la giunta regionale individua, altresì, gli standards e gli strumenti di cui all'art. 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28, nonché gli standards per le comunità residenziali, terapeutiche protette e gli indirizzi alle ULSS per l'attivazione da parte delle stesse dei day hospital, di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8.

5. Le Unità locali socio-sanitarie, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei provvedimenti di cui al comma 3, ne deliberano l'esecuzione con atti sottoposti ad approvazione regionale.

6. In caso di inosservanza da parte delle unità locali socio-sanitarie delle prescrizioni e del termine previsti dalla presente legge, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. La giunta regionale uniforma la ripartizione finanziaria del fondo sanitario regionale di parte corrente e della spesa in conto capitale ai vincoli, criteri e standards contenuti nella presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 agosto 1993

PUPILLO

(Omissis).

93R0851

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 40.

Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto
n. 73 del 31 agosto 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La regione Veneto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione.

2. La giunta regionale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.

3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge si considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.

2. Restano escluse le attività che, pur avendo fini di solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi né nello svolgimento di prestazioni materiali o morali.

3. La giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune territorialmente competente, vigila sull'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte al registro regionale. Il sindaco interessato comunica al presidente della giunta regionale i risultati degli accertamenti con cadenza almeno triennale, sulla scorta delle modalità fissate dalla giunta regionale.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 le organizzazioni di volontariato devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di attività di solidarietà.

Art. 4.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito, presso la giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della giunta medesima.

2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al presidente della giunta regionale corredate da:

- a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
- b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale.

3. La giunta regionale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

6. La giunta regionale, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al presidente della giunta regionale dal legale rappresentante dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della giunta regionale.

8. La giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.

9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati.

Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.

10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazioni di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.

Art. 5.

Osservatorio regionale sul volontariato

1. È istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'osservatorio è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;
- b) da un rappresentante delle province, designato dall'unione regionale delle province del Veneto;
- c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale dell'ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori montani;
- d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato dalla giunta regionale;
- e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 7;
- f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attività o cultura di volontariato nominati dalla giunta regionale.

3. Il vicepresidente dell'osservatorio è eletto nella prima riunione tra i suoi componenti.

4. In relazione alle materie trattate, il presidente dell'osservatorio può invitare esperti che partecipano alle sedute senza diritto di voto.

5. L'osservatorio regionale sul volontariato è organo consultivo della giunta regionale in materia di volontariato e, su richiesta della medesima, provvede a:

- a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che interessano i settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza regionale;
- b) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di cui all'art. 4;
- c) esprimere parere sull'istituzione dei centri di servizio regionali di cui all'art. 14;
- d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre:

- a) avanza proposte alla giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;
- b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;
- c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi;
- d) promuove la diffusione delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazione del rapporto regionale sull'andamento del volontariato nella regione.

Art. 6.

Funzionamento dell'osservatorio regionale sul volontariato

1. All'inizio di ogni legislatura la giunta regionale, entro novanta giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell'osservatorio regionale sul volontariato che si riunisce su convocazione del presidente della giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le designazioni richieste, per la costituzione dell'organo, sono sufficienti almeno i due terzi dei componenti.

2. Per la validità delle riunioni dell'osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del presidente.

3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.

4. L'osservatorio previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46, è sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5. La giunta regionale provvede alla sua attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Conferenza regionale del volontariato

1. È istituita la conferenza regionale delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.

2. La conferenza è formata da:

a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti in almeno tre province;

b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato aggregate in coordinamento.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al presidente della giunta regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare nella conferenza.

4. La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal presidente della giunta e successivamente dal presidente della conferenza medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il presidente e delibera il proprio regolamento.

6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato all'interno dell'osservatorio sul volontariato con le modalità previste dalla giunta regionale.

Art. 8.

Convenzione

1. Le attività di volontariato, prestate all'interno di strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici, sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'art. 4.

2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima contenuti.

Art. 9.

Contenuti della convenzione

1. La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di settore;

b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;

c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili ai sensi della presente legge e della legge 11 agosto 1991, n. 226;

f) impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;

g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle prestazioni;

h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei rimborsi;

i) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta, all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;

l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività;

m) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 3;

n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze.

2. La convenzione deve riservare alla giunta regionale un potere di vigilanza generale, da esercitarsi anche per il tramite dell'ente locale competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di volontariato ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Criteri di priorità per le convenzioni

1. La giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, individuano nell'ambito dei seguenti criteri le priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni:

a) attività di volontariato è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati;

b) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;

c) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico;

d) attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;

e) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi;

f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attività;

g) esperienza maturata dai volontari nell'attività oggetto di convenzione;

h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;

i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento professionale dei volontari negli specifici settori d'intervento.

Art. 11.

Formazione e aggiornamento dei volontari

1. La giunta regionale nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attività di organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato, nonché sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul volontariato, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attività di volontariato.

2. Il personale volontario delle organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'art. 4, può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti. Tale partecipazione è limitata ad una percentuale stabilita dalla giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del settore dell'attività d'intervento del volontario.

Art. 12.

Contributi alle attività del volontariato

1. L'iscrizione al registro regionale è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.

2. La giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.

3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.

4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purché l'importo risultante complessivamente non superi l'80 per cento della spesa dell'iniziativa.

5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.

Art. 13.

Domande ed erogazione dei contributi regionali

1. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia di volontariato, vanno presentate al presidente della giunta regionale.

2. La giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con propria deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali.

Art. 14.

Centri di servizio regionali e comitato di gestione del fondo speciale regionale

1. I centri di servizio per il volontariato sono disciplinati dalle norme previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.

2. La giunta regionale nomina il proprio rappresentante e i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato quali componenti del comitato di gestione del fondo speciale regionale di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1991.

Art. 15.

Osservanza obblighi di legge

1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1 comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti per le organizzazioni di volontariato.

3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle agevolazioni previsti dalla legge.

4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge, sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.

5. La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 iscritte al cap. 61420 «Interventi regionali per il volontariato operante in settori di competenza regionale» del bilancio pluriennale 1993-1995.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le leggi annuali di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 17.

Abrogazioni

1. La legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 «Interventi regionali per la valorizzazione e il coordinamento del volontariato» è abrogata.

2. Nella legge regionale 22 ottobre 1982, n. 49 «Competenza e disciplina degli interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool», al comma 1 dell'art. 5, dopo le parole «volontariato singolo» sono abrogate le parole «o associato».

3. L'art. 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale», è abrogato.

4. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 «Piano socio-sanitario regionale 1989-1991», è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 agosto 1993

PUPILLO

93R0852

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 41.

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 73 del 31 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Art. 2.

Interventi

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;

b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;

c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nonché dagli spazi aperti al pubblico;

d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;

e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature;

f) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie;

g) gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati, ivi comprese le imprese;

c) le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e coloro i quali abbiano in carico i citati soggetti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

Competenze

1. Spetta alla giunta regionale:

a) adottare il piano annuale di intervento di cui all'art. 14;

b) assegnare alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;

c) provvedere al funzionamento del centro regionale di documentazione di cui all'art. 15;

d) provvedere alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 16.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.

3. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti e dei soggetti privati.

Capo II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 5.

Coordinamento con le norme edilizie

1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani e programmi urbanistici contrastanti con esse.

Art. 6.

Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni spazio aperto al pubblico, la giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

Art. 7.

Oneri di urbanizzazione

1. I comuni, per l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici e spazi esistenti di loro competenza, possono destinare una quota delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Capo III

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO.

Art. 8.

Edifici e spazi pubblici

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

Art. 9.

Edifici e spazi privati aperti al pubblico

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi privati aperti al pubblico, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

Art. 10.

Edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge n. 13/1989.

3. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

Art. 11.

Ausili e attrezzature

1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili.

2. Per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti al comma 1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 10 milioni per ogni singolo intervento.

Capo IV

DISPOSIZIONI E INTERVENTI FINANZIARI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 12.

Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico

1. La regione promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo anche da parte dei soggetti con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonché attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso.

Art. 13.

Adattamento di mezzi di locomozione privati

1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria sprovvisti di patente, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'art. 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Capo V

FUNZIONI REGIONALI

Art. 14.

Piano annuale di intervento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la giunta regionale adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

- a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
- b) criteri per la ripartizione dei fondi regionali nei limiti di cui al comma 2;
- c) priorità di intervento;
- d) criteri e modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, lettera b), valgono le seguenti limitazioni:

- a) i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti pubblici non debbono superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo;
- b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 16 non debbono superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo.

Art. 15.

Centro di documentazione

1. La giunta regionale è autorizzata ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare l'accessibilità e la visitabilità, da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, degli edifici pubblici e privati;

b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubblici e privati, nonché agli operatori e ad ogni persona interessata;

c) promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e addestramento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle unità sanitarie locali e degli istituti universitari del Veneto, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

3. La giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza.

4. Alle eventuali spese del centro si provvede mediante la legge annuale di bilancio.

Art. 16.

Progetti speciali

1. La giunta regionale, previa intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, è autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di visitabilità di edifici aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

2. La giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'art. 14, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1 e all'interesse culturale dell'immobile oggetto dell'intervento.

Capo VI

MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

Art. 17.

Domande di contributo degli enti pubblici

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8 e 11, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda al Presidente della provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

Art. 18.

Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda al sindaco del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), anche i condomini ove hanno il domicilio le suddette categorie di beneficiari.

3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 13, i soggetti interessati presentano domanda al sindaco del comune ove essi hanno la residenza, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

Art. 19.

Assegnazione dei fondi regionali alle province ed ai comuni

1. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 17 e 18, le province ed i comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'art. 14.

3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 20.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le province, all'atto della concessione del contributo agli enti pubblici, possono anticipare, nel limite del 50 per cento, l'erogazione del contributo medesimo.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dei benefici concessi.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente; debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13.

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, è disposta la revoca del contributo.

6. Le somme eventualmente recuperate, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13.

7. Le province ed i comuni trasmettono alla regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese effettuate direttamente.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Rapporti finanziari

1. I comuni e le province sono autorizzati a prelevare, entro il limite del 5 per cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al cap. 80230, partita n. 6, del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1993, e contemporanea iscrizione del medesimo importo, per competenza e per cassa, al cap. 61060 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, che assume la seguente denominazione: «Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione».

2. Per l'anno 1994 e successivi lo stanziamento del cap. 61060 verrà determinato ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 23.

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 30 aprile 1985, n. 45, come modificata dalla legge regionale 15 giugno 1986, n. 32.

Art. 24.

Norme transitorie

1. Per gli interventi a favore dei soggetti privati sono fatti salvi, per l'anno 1993, i procedimenti già istruiti ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 45/1985, come modificato dalla legge regionale n. 32/1986 da finanziare con gli stanziamenti previsti sul cap. 61402 «Fondo regionale per i servizi sociali».

2. Per gli interventi di adeguamento delle strutture pubbliche di cui all'art. 3 della legge regionale n. 45/1985, per l'anno 1993 è utilizzato lo stanziamento di cui all'art. 22, comma 1, con le procedure previste dall'art. 4 della legge regionale medesima.

3. La delega delle funzioni amministrative alle province ed ai comuni decorre dal 1° gennaio 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 agosto 1993

PUPILLO

93R0853

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1993, n. 42.

Modifiche della legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e sue successive integrazioni e modificazioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 73 del 31 agosto 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43

1. All'art. 18 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

«Per far fronte a situazioni urgenti ed eccezionali, da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale all'ente, la giunta regionale trasmette, entro 3 giorni dall'adozione, la proposta di prelievo dal fondo di riserva di cassa al consiglio regionale, che la esamina nella prima seduta utile.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72

1. L'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:

«Art. 19 Fondi globali.

1. Nel bilancio possono essere iscritti uno o più fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che siano approvati dal consiglio entro il termine dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio stesso e che, comunque, siano entrati in vigore entro il termine dell'esercizio successivo.

2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzino le spese medesime.

3. I fondi di cui al comma 1 debbono essere tenuti distinti, a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l'adempimento delle funzioni normali della regione, o di spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.

4. I fondi globali non utilizzati e non utilizzabili entro i termini di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa.

5. Per i provvedimenti legislativi entrati in vigore nell'esercizio successivo resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi globali al bilancio nel quale essi furono iscritti, e delle maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

6. Nei casi di cui al comma 5, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio, dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma, non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'art. 22, secondo comma.».

Art. 3.

Introduzione dell'art. 23-bis.

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è inserito il seguente art. 23-bis:

«Art. 23-bis Assegnazioni per l'attuazione delle politiche comunitarie.

1. Le risorse finanziarie previste da fonti normative comunitarie sono iscritte nel bilancio regionale in appositi capitoli distinti secondo la loro provenienza. Ad ogni modifica della originaria previsione di finanziamento deve seguire la corrispondente variazione del relativo capitolo di bilancio, secondo le procedure di cui al comma primo dell'art. 20.

2. Nel bilancio regionale vanno individuati con priorità rispetto a qualsiasi altra spesa operativa di settore, i mezzi finanziari necessari al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici dei fondi strutturali, di cui all'art. 130 B del trattamento istitutivo della Comunità Europea e degli altri strumenti finanziari comunitari.

3. Il bilancio di previsione e le variazioni allo stesso devono essere corredati da prospetti sintetici che espungano per ciascun intervento comunitario il piano di finanziamento articolato per fonte di finanziamento comunitaria, statale e regionale, per sottoprogramma, o, asse prioritario e per annualità, secondo le disposizioni di cui alle circolari del Ministero del tesoro del 7 agosto 1990, n. 157311 e del 27 agosto 1991, n. 168202.

4. La giunta regionale emana disposizioni per garantire il monitoraggio finanziario delle politiche comunitarie, anche ai fini del rispetto delle disposizioni degli articoli dal 5 all'8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.».

Art. 4.

Introduzione all'art. 31-ter.

1. Dopo l'art. 31-bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è inserito il seguente art. 31-ter:

«Art. 31-ter - Scheda di analisi economico-finanziaria.

1. Tutti i progetti di legge, devono essere corredati da una scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura regionale competente per materia e verificata dal dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito, nella quale siano analiticamente esposti di effetti di natura finanziaria e le relative coperture di spesa.

In particolare, la scheda deve contenere:

a) lo stato di attuazione della spesa autorizzata da precedenti leggi aventi analoghe finalità;

b) l'individuazione degli obiettivi fisici e dei risultati comunque misurabili che la legge intende realizzare e la loro coerenza con quanto stabilito dai documenti di programmazione comunitaria nazionale e regionale;

c) gli elementi e i criteri adottati per la qualificazione degli oneri, differenziati per spese correnti e d'investimento e secondo gli oneri di gestione indotti dagli interventi in conto capitale;

d) i tempi dei procedimenti previsti dalla legge e i relativi organi e unità organizzative responsabili.

3. I disegni di legge e le proposte di legge che prevedano oneri a carattere continuativo e ricorrente, ivi compresi quelli relativi alle leggi di spesa di cui al primo comma dell'art. 32, devono, altresì, indicare la spesa prevista per ciascuno degli esercizi cui si riferisce il bilancio pluriennale.

4. La scheda di analisi economico-finanziaria va predisposta anche in sede di redazione dei piani e dei progetti, previsti dalla vigente legislazione regionale, che rechino oneri a carico del bilancio, nonché dei provvedimenti di impegno di spesa assunti in attuazione dei piani di approvvigionamento previsti dalla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6.

5. Il presidente del consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di legge di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, può richiedere la scheda di analisi economico-finanziaria alla giunta regionale che deve fornirla tramite le strutture competenti entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine si prosegue nell'esame del progetto.

6. Alla fine di ogni esercizio, la scheda economico-finanziaria viene verificata a cura della struttura competente che ne comunica le risultanze al dipartimento bilancio, controllo di gestione e crediti ai fini della stesura della relazione di cui all'art. 103.»

Art. 5.

Modifica dell'art. 54 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43

1. L'art. 54 della legge 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è così sostituito:

«Art. 54 Verifica degli atti di spesa.

1. Gli schemi degli atti amministrativi da cui possono derivare impegni di spesa sono comunicati al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, con l'indicazione dell'ammontare presunto della spesa, del creditore, del termine massimo di pagamento e degli elementi necessari, quali norme di legge, contratti o altre fonti, per poterne stabilire l'imputazione. Il dirigente della struttura competente è responsabile della mancata comunicazione.

2. Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria deve prenotare l'impegno in corso di formazione, sempre che la spesa possa trovare regolare copertura. In caso contrario, il predetto dirigente rinvia i provvedimenti alla struttura competente, con le proprie osservazioni, suggerendo, ove possibile, le eventuali operazioni contabili da promuovere.

3. Gli atti recanti impegni di spesa, corredati dell'attestazione del responsabile del dipartimento competente che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio, sono comunicati al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la registrazione del definitivo impegno contabile.

4. Prima di procedere alla registrazione, il dipartimento verifica la regolarità della documentazione, la legalità della spesa e in particolare la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi dell'atto di impegno, la giusta imputazione della spesa stessa e l'esistenza del fondo disponibile nel relativo capitolo. Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria appone sul provvedimento il visto di avvenuta assunzione dell'impegno contabile di spesa.

5. Gli estremi della registrazione devono risultare anche sulla copia dell'atto da inviare alla commissione di controllo.

6. Al momento del pagamento finale di ciascun impegno di spesa, il dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede direttamente a riportare in disponibilità del relativo capitolo di spesa, l'eventuale somma restante. Qualora il pagamento riguardi un residuo, il dipartimento provvede a registrare l'eventuale economia, fermo restando che la stessa non può essere utilizzata.»

Art. 6.

Introduzione dell'art. 57-bis.

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è inserito il seguente art. 57-bis:

«Art. 57-bis - Adempimenti conseguenti all'estinzione dell'obbligazione.

1. Nel caso in cui l'obbligazione da cui deriva l'impegno di spesa si estingua per qualsiasi causa, la giunta regionale, su immediata segnalazione del dirigente del dipartimento competenze, ne prende atto e procede al disimpegno dandone tempestiva comunicazione al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per gli adempimenti di competenza.

2. Entro il 15 gennaio di ogni anno il dirigente del dipartimento competenze procede alla puntuale verifica dei residui già perenti e di quelli da porre in perenzione amministrativa, ai sensi dell'art. 83, e dà comunicazione delle risultanze al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

3. Il dirigente del dipartimento è personalmente responsabile della mancata osservanza degli adempimenti previsti dai commi primo e secondo.»

Art. 7.

Modifica dell'art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43

1. All'art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 è aggiunto il seguente sesto comma:

«Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della regione quando siano alla medesima notificate.»

Art. 8.

Modifica dell'art. 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35

1. Il primo comma dell'art. 61 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è così sostituito:

«L'ordinativo di pagamento deve recare:

a) cognome e nome del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dar quietanza;

b) codice fiscale;

c) somma da pagare, scritta in lettere ed in cifre;

d) causale del pagamento;

e) indicazione dell'esercizio finanziario;

f) numero e denominazione del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa;

g) estremi della deliberazione con l'indicazione della esecutività della medesima o di altro titolo valido in forza del quale l'ordinativo è emesso;

h) numero d'ordine progressivo e data d'emissione;

i) luogo dove il pagamento è da eseguire.»

Art. 9.

Modifica dell'art. 77 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72

1. All'art. 77 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, è aggiunto il seguente comma:

«Le economie realizzatesi sui capitoli di spesa per contributi in annualità, finanziati con assegnazioni statali a destinazione vincolata sono iscritte sul bilancio dell'esercizio successivo in appositi capitoli di spesa.»

Art. 10.

Modifica dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e dalla legge regionale 17 dicembre 1985, n. 64.

1. Nel primo comma dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 sono omesse le parole: «nel corso di ogni semestre».

2. Nel terzo comma dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 sono omesse le parole: «o per più accreditamenti emessi sullo stesso capitolo distintamente per competenza e residui».

3. Il quarto comma dell'art. 92 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 è sostituito dai seguenti commi:

«Entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto il dirigente del dipartimento competente deve formulare un proprio parere circa la conformità degli interventi al provvedimento, e lo trasmette al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria. Nel caso in cui quest'ultimo accerti delle irregolarità, trasmette il rendiconto con la propria relazione al segretario generale della programmazione per i conseguenti provvedimenti.

Il dirigente del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria acquisito il parere, verificata la legalità delle spese e la regolarità della documentazione, approva il rendiconto.»

Art. 11.

*Modifica dell'art. 10 e dell'art. 11 della legge regionale
24 febbraio 1987, n. 6*

1. Nel secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, le parole «deliberazione della giunta regionale» sono sostituite con le parole «decreto del dirigente responsabile del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria».

2. Nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6, le parole «deliberazione della giunta regionale» sono sostituite con le parole «decreto del dirigente responsabile del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 agosto 1993

PUPILLO

93R0854

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1993, n. 25.

Disciplina urbanistica relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12
del 23 giugno 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità della legge e rapporti
con gli strumenti urbanistici generali*

1) La presente legge si propone di agevolare il processo di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante lo snellimento e l'accelerazione dei relativi procedimenti urbanistico-edilizi.

2) Resta ferma l'applicazione delle leggi di settore che disciplinano il recupero e in particolare delle disposizioni contenute nelle leggi 1° giugno 1939 n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni nonché quelle relative al vincolo di destinazione delle strutture ricettive previsto da leggi statali e regionali.

Art. 2.

*Interventi di recupero edilizio non soggetti
ad obbligo di strumento urbanistico attuativo*

1) Fino all'entrata in vigore della disciplina urbanistica di cui agli articoli 3 e 5, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 sono assentibili anche senza l'osservanza dell'obbligo di strumento urbanistico attuativo eventualmente prescritto dallo strumento urbanistico generale, ferme restandone le altre previsioni e prescrizioni.

2) La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978, purché i relativi progetti siano corredati di adeguati elementi di documentazione da cui risulti che gli interventi stessi non comportino:

a) la totale sostituzione dell'organismo edilizio preesistente;

b) incrementi del volume o della superficie lorda del fabbricato preesistente ad eccezione di quelli consentiti per motivi igienico-sanitari o tecnologico-funzionali dagli strumenti urbanistici generali in vigore;

c) compromissione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio nonché di elementi di valore storico, architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;

d) mutamento delle destinazioni d'uso incompatibile con le caratteristiche indicate alla lettera c), ferma restando in ogni caso la destinazione alberghiera eventualmente prevista dallo strumento urbanistico generale;

e) limitatamente agli edifici a destinazione residenziale, un incremento del numero dei vani, con esclusione dei locali destinati a servizi ed accessori, superiore ad un terzo di quelli preesistenti, fermo restando in ogni caso l'obbligo di osservanza dei requisiti prestazionali dell'edilizia residenziale prescritti dalla vigente normativa statale e regionale nonché l'obbligo di dotazione dei pertinenti spazi per parcheggi nella misura di un posto macchina per ogni unità immobiliare realizzata in aggiunta a quelle preesistenti, sempreché non sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere a tale obbligo.

3) Fino all'entrata in vigore della disciplina urbanistica di cui agli articoli 3 e 5 resta ferma altresì l'applicazione dell'articolo 27 della legge n. 457/1978 come modificato dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, nei limiti ed alle condizioni ivi stabiliti.

Art. 3.

*Disciplina degli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente*

1. In sede di elaborazione della disciplina paesistica degli strumenti urbanistici generali prevista dall'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1991 n. 6, il comune, al fine di addivenire alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, procede all'effettuazione di documentate analisi relative al processo di formazione del tessuto urbano, alla struttura viaria portante, alle rispettive polarità, all'evoluzione di tipi edilizi nonché, per ciascun tipo, all'individuazione dei principali caratteri strutturali, alle caratteristiche dell'utenza, alla fattibilità economico-finanziaria, all'entità del degrado.

2. Sulla base dei risultati di tali analisi e delle conseguenti indagini diagnostiche relative agli aspetti strutturali, archeologici e tecnologici, il comune formula programmi, compresi quelli di cui alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, per la conservazione o la trasformazione del tessuto urbano esistente, individuando le priorità di intervento e procedendo in vista della loro attuazione:

a) alla perimetrazione delle zone di territorio in cui procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente attraverso gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457/1978;

b) alla specificazione delle modalità previste per ciascuno dei tipi di intervento sopra richiamati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, ed in particolare, del loro assoggettamento ad obbligo di strumento urbanistico attuativo qualora si tratti degli interventi di cui all'articolo 31 lettera d), fatto salvo in ogni caso quanto stabilito nell'articolo 2, comma 2 e lettera e) della legge n. 457/1978 ovvero a programmi organici di intervento ai sensi della legge regionale n. 25/1987 oppure a programmi integrati di intervento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 179/1992 o a titolo abilitativo convenzionato ai sensi del suddetto articolo 4.

3. La perimetrazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto tutte le zone edificate e deve comunque considerare quelle caratterizzate dalla presenza di condizioni di degrado. Tale perimetrazione sostituisce ad ogni effetto la individuazione delle zone di recupero prevista nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 50 della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 e successive modificazioni.

4. In alternativa alla dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 il comune può, limitatamente alle zone ed alle aree interessate da interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente disciplinati dalla presente legge, prevedere diverse articolazioni delle dotazioni minime di tali spazi e anche loro aggregazioni polifunzionali, purché tale previsione sia fondata su un sistema analitico di ricognizione dei servizi esistenti e di quelli necessari a coprire i fabbisogni, distinti fra pregressi e futuri, e vengano garantite le modalità d'attuazione, la successione temporale degli interventi e le caratteristiche prestazionali e qualitative dei diversi servizi.

Art. 4.

Assoggettamento ad obbligo di strumento urbanistico attuativo o a titolo abilitativo convenzionato

1. All'interno delle zone perimetrate ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) il comune, tenuto conto, anche di quanto stabilito dall'articolo 2, individua:

a) le zone ed i casi in cui è obbligatorio procedere mediante strumento urbanistico, attuativo, assumendo come parametri di riferimento:

1) le caratteristiche ambientali, architettoniche, strutturali e funzionali degli immobili e le conseguenze degli interventi sotto il profilo dell'aumento del carico insediativo indotto e del correlativo fabbisogno di standard;

2) il rapporto tra gli interventi da realizzare con il livello di dotazione di attrezzature e di servizi proprio dell'ambito territoriale in cui gli stessi si inseriscono, avuto riguardo in particolare al relativo fabbisogno arretrato;

b) le zone ed i casi in cui si rende necessario intervenire mediante programmi organici di intervento ai sensi della legge regionale n. 25/1987 ovvero mediante programmi integrati di intervento ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 179/1992 sulla base, oltreché dei parametri indicati ai numeri 1) e 2) della lettera a) anche dei seguenti criteri:

1) una entità degli interventi finanziari pubblici e privati che comporti una valutazione della loro fattibilità;

2) un rapporto tra la proprietà e l'utenza che richieda accordi di programma per la realizzazione degli interventi;

3) una presenza di pluralità di funzioni e di operatori pubblici e privati, una integrazione di diverse tipologie di intervento e una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana;

c) le zone ed i casi in cui per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente il rilascio di concessione edilizia è subordinato all'impegno del richiedente:

1) all'esecuzione diretta di alcune opere di urbanizzazione primaria di pertinenza ed alla eventuale cessione anche delle relative aree;

2) alla esecuzione di opere di riqualificazione urbana e ambientale indicate nel comma 2 che sono equiparabili alle opere di urbanizzazione primaria al fine dello scomputo dalle corrispondenti quote del contributo di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

2. Sono considerate opere di riqualificazione urbana e ambientale gli interventi volti a migliorare lo stato e le condizioni di fruibilità collettiva degli immobili e degli ambienti circostanti. Tale categoria comprende:

a) interventi diretti al ripristino e/o alla conservazione dei valori storico-artistici, archeologici, paesistico-ambientali ed architettonici;

b) interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi ambientali attinenti alla qualità della vita urbana, ivi comprese le opere di arredo urbano.

3. Gli impegni previsti nel comma 1 lettera c) costituiscono oggetto di preliminare atto unilaterale d'obbligo da registrarsi e trasciversi, a favore del comune, a cura del richiedente il rilascio del titolo abilitativo, previa accettazione dell'atto stesso da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto unilaterale d'obbligo devono essere previste altresì le garanzie finanziarie per l'adempimento dei relativi impegni.

4. Nelle zone e nei casi non individuati dal comune a norma del comma 1 si interviene mediante diretta autorizzazione o concessione edilizia in base alla legislazione vigente in materia, eventualmente condizionata al rispetto di obblighi accessori concernenti i materiali da utilizzare nei lavori e, in genere, le particolari modalità esecutive degli stessi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni.

Articolo 5.

Adeguamento degli strumenti urbanistici generali vigenti

1. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali alle disposizioni della presente legge può effettuarsi, oltre che nei casi indicati nell'articolo 3, anche mediante apposita variante, da adottarsi previa effettuazione delle analisi ivi prescritte.

2. Nell'ambito della variante di cui al comma 1 il comune deve procedere altresì alla riconferma ovvero alla nuova localizzazione degli standards urbanistici relativi alle aree ricadenti nella perimetrazione prevista dall'articolo 3 interessate da vincoli decaduti ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 ovvero comunque inerenti agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente disciplinati dalla presente legge.

Articolo 6.

Modifiche d'ufficio e prescrizioni in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti

1. Nell'approvare gli strumenti urbanistici generali e loro varianti la Regione può introdurre d'ufficio o prescrivere modifiche necessarie per adeguarle alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Silenzio-assenso per concessione o autorizzazione edilizia

1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c) d) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978, ivi compresi quelli in attuazione di uno strumento urbanistico attuativo debitamente esecutivo ovvero di atto unilaterale d'obbligo accettato a norma dell'articolo 4, comma 3, ancorché relativi ad immobili non aventi destinazione residenziale, l'istanza di autorizzazione o di concessione edilizia si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni dalla sua presentazione.

2. Il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dalla data di produzione, da parte del richiedente, delle autorizzazioni, dei nulla-osta, dei visti e di ogni altro atto previsto da norme statali, regionali o comunali ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, che siano di competenza di autorità diverse da quella comunale.

3. Nel caso in cui l'intervento da assentire sia relativo ad un immobile sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 e successive modificazioni ed integrazioni ed il rilascio della prescritta autorizzazione paesistico-ambientale rientri tra le funzioni subdelegate ai comuni a norma della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20, il Sindaco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, e 3 della legge regionale 18 marzo 1980 n. 15, come modificata con legge regionale 19 novembre 1982 n. 44, è tenuto ad assumere le proprie determinazioni, aventi anche valore di pronuncia sull'istanza di autorizzazione paesistico-ambientale, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, senza che peraltro in detti casi possa comunque formarsi il silenzio-assenso.

4. In caso di formazione del silenzio-assenso a norma del presente articolo, il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, previa corresponsione al Comune degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo congruaggio sulla base delle determinazioni dei competenti organi comunali.

5. Prima di procedere all'annullamento delle concessioni o delle autorizzazioni assentite ai sensi del presente articolo, l'autorità competente deve indicare gli interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni per provvedere alla loro rimozione.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non si applicano nei confronti degli strumenti urbanistici generali adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le eventuali modifiche d'ufficio o prescrizioni di cui all'articolo 6.

2. Restano ferme in ogni caso le disposizioni contenute nella legge regionale n. 25/1987 e sono fatti salvi i programmi organici di intervento approvati a norma della legge regionale n. 25/1987 nonché dell'articolo 16 della legge n. 179/1992 prima della entrata in vigore della disciplina urbanistica di cui agli articoli 3 e 5.

Art. 9.

Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme

1. Le disposizioni della presente legge:

a) salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 3, sostituiscono l'articolo 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457;

b) abrogano le seguenti norme regionali:

1) articolo 50, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 febbraio 1983 n. 6 salvo il disposto di cui all'articolo 8;

2) l'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 3 settembre 1976 n. 28;

c) sostituiscono od abrogano ogni altra norma incompatibile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 1^o giugno 1993

FERRERO

93R0801

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1993, n. 26.

Modifica alla legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 «Norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 12 del 23 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 1992 n. 25 è inserito il seguente:

«Articolo 2-bis».

(Rapporto con gli enti locali).

1. La Regione, ai fini di un rapporto operativo e funzionale con lo sportello di cui all'articolo 2, previa intesa con la provincia interessata trasferisce ovvero, nella fase di costituzione, distacca alle provincie che,

in attuazione dell'articolo 14 comma 1 lettera l), della legge 8 giugno 1990 n. 142, abbiano costituito sportelli di consulenza ed assistenza tecnico-amministrativa in favore degli enti locali due unità di personale regionale, di cui una della VIII ed una della IV qualifica funzionale.

2. La regione si avvale degli sportelli di cui al comma 1 per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 2.

3. Gli oneri delle retribuzioni del personale sono a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 8 giugno 1993

FERRERO

93R0802

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1993, n. 27.

Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 13 del 30 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

SI È PRONUNCIATA CON SENTENZA N. 251 DEL 24-27 MAGGIO 1993

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle sue attribuzioni ed in applicazione degli articoli 3, 4, 8 e 68 del proprio Statuto, nel quadro di una politica di programmazione, promuove le necessarie iniziative e gli interventi per la piena integrazione sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

2. Nell'ambito delle proprie competenze ed in armonia con gli organi dello Stato, ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, promuove altresì iniziative volte a rinsaldare i rapporti con i lavoratori liguri emigrati e le loro comunità e ad assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità culturale della regione.

3. La regione Liguria, nel perseguire i fini della presente legge, si avvale della Consulta regionale dell'emigrazione, istituita presso la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, ed opera in collaborazione con gli organi competenti dello Stato.

4. Per quanto riguarda l'applicazione della presente legge, i frontalieri sono considerati a tutti gli effetti lavoratori migranti che lavorano all'estero..

Art. 2.

Interventi regionali

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 la regione interviene in particolare per:

a) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi dell'emigrazione e dei movimenti migratori, ivi compresi quelli riguardanti i frontalieri e gli stagionali;

b) promuovere l'istituzione ed il potenziamento nell'ambito del territorio regionale, di servizi sociali a favore dei frontalieri per le zone dove il fenomeno assume caratteristiche di particolare rilevanza;

c) favorire il completo e rapido reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati liguri per nascita o residenza posseduta al momento dell'emigrazione, dei loro coniugi e dei discendenti degli emigrati stessi che rientrano dall'estero per risiedere in Liguria;

d) erogare, tramite il comune di residenza, contributi di prima sistemazione o di accoglimento ai soggetti di cui alla lettera c);

e) assegnare contributi a sostegno delle associazioni ed organizzazioni più rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie. Le associazioni costituite all'estero devono presentare apposita certificazione rilasciata dalle competenti autorità consolari e la dichiarazione, vistata dal consolato territorialmente competente, di non beneficiare di altri contributi dello Stato italiano per le stesse finalità per le quali viene assegnato il contributo regionale;

f) provvedere all'acquisto e o alla produzione di pubblicazioni e materiale informativo di carattere sociale, lavorativo, turistico e culturale da diffondere presso le comunità italiane all'estero che ne facciano richiesta;

g) partecipare, anche in collaborazione con altre regioni, ad iniziative inerenti la materia di cui alla presente legge in Italia e all'estero, d'intesa con il governo ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

h) contribuire alla realizzazione all'estero di iniziative rientranti nelle finalità di cui al secondo comma dell'articolo 1;

i) organizzare nel territorio regionale soggiorni e viaggi di studio a favore degli soggetti di cui alla lettera c) anche in collaborazione con altre regioni e o enti locali.

Art. 3.

Programma annuale degli interventi

1. La giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell'emigrazione, propone, per la sua approvazione al Consiglio regionale, il programma annuale contenente le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.

2. Per l'attuazione delle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 la Regione si avvale dei comuni i quali presentano apposite richieste alla regione stessa.

3. Nel programma annuale sono anche previste le modalità per la gestione dei fondi da trasferire ai comuni per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 2 dei contributi da assegnarsi alle associazioni ed organizzazioni di cui alla lettera e) dello stesso articolo. Tali associazioni e organizzazioni inviano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda corredata di una relazione che specifichi gli interventi da realizzarsi, col contributo regionale e del preventivo di spesa.

4. I comuni interessati sono tenuti a trasmettere alla regione idonea documentazione, attestante l'erogazione dei fondi in conformità alle richieste avanzate, entro sei mesi dalla liquidazione degli stessi. In caso di inadempienza, la regione provvede al recupero delle somme trasferite.

Art. 4.

Consulta regionale dell'emigrazione

1. La Consulta regionale dell'emigrazione è composta da:

a) l'assessore regionale al lavoro, o suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) un rappresentante per ciascuna delle categorie regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;

d) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani;

e) un rappresentante delle comunità montane;

f) un rappresentante dell'Unione regionale province liguri;

g) dodici rappresentanti, dei quali sei residenti all'estero, delle associazioni ed organizzazioni nazionali più rappresentative operanti in Italia, e all'estero, a favore degli emigrati e dei frontalieri;

h) quattro rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale a carattere nazionale che assistono gli emigrati ed i frontalieri;

i) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio della Liguria;

l) un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro;

m) quattro esperti, di cui tre designati dal Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 5 e uno designato dalla Giunta regionale;

n) quattro rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni di lavoratori liguri emigrati, costituitesi all'estero, che operano a favore degli emigrati stessi e delle loro famiglie mediante programmi annuali di attività segnalati alle autorità consolari, scelte tra le associazioni più rappresentative in base al numero degli emigrati liguri iscritti e che abbiano fatto richiesta di partecipare alla Consulta.

2. In mancanza delle designazioni dei membri previsti dalla lettera b) alla lettera m), che dovranno pervenire entro quarantacinque giorni dalla data della notifica, provvede, con deliberazione motivata, la giunta regionale, sentita la Commissione permanente di cui alla legge regionale 30 marzo 1976 n. 10, come integrata dalla legge regionale 29 agosto 1988 n. 47.

3. Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano di età.

4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a funzionario.

5. I componenti della Consulta restano in carica sino alla fine della legislatura regionale e, comunque, decadono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli organismi che li hanno designati o in caso di scioglimento dell'organismo stesso.

6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri della Consulta in carica.

7. La Consulta assume le determinazioni di competenza di cui all'articolo 6 con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8. Il Presidente ha facoltà di invitare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, amministrazioni ed organizzazioni interessate agli argomenti in esame. Il Presidente ha altresì la facoltà di chiamare a partecipare ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, dipendenti regionali dei settori interessati agli argomenti posti in esame.

9. La Consulta è convocata, di norma, una volta all'anno.

10. Ai componenti della Consulta compete il rimborso spese previste dalla legge regionale 3 gennaio 1978 n. 1.

11. Per quanto non disciplinato dal presente articolo per il funzionamento della Consulta può provvedersi, su iniziativa della stessa, alla adozione di apposito regolamento.

Art. 5.

Costituzione della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione e il suo segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale dall'inizio di ogni legislatura regionale entro centottanta giorni dall'insediamento della Giunta.

2. Il Consiglio regionale provvede alla designazione dei componenti di cui alla lettera c) dell'articolo 4 scegliendo il rappresentante di ciascuna categoria fra quelli indicati dalle relative associazioni riconosciute a livello nazionale; provvede, inoltre, alla designazione del componente di cui alla lettera e) scegliendolo fra i nominativi indicati dalle comunità montane e, con voto limitato a due, alla designazione degli esperti di cui alla lettera m).

3. La Consulta è integrata con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale col pervenire delle designazioni mancanti.

Art. 6.

Compiti della Consulta

1. La Consulta regionale dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) cura, d'intesa con la Giunta regionale, l'effettuazione degli studi e delle ricerche di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

b) al fine di favorire una politica regionale per il pieno inserimento dei lavoratori migranti, formula proposte ed esprime pareri sulla promozione di forme di collaborazione con gli organi dello stato e con le altre regioni;

c) esprime pareri alla Giunta regionale sulla proposta di programma di cui all'articolo 3 e formula proposte nella prospettiva del superamento degli squilibri economici e sociali della regione;

d) segnala al Parlamento, anche ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, l'opportunità di proporre ed adottare provvedimenti ed iniziative tendenti a tutelare i diritti civili e politici degli emigrati e delle loro famiglie;

e) promuove la convocazione di conferenze regionali e la partecipazione a quelle nazionali sui problemi dell'emigrazione;

f) formula proposte per la designazione di rappresentanti degli emigrati negli enti e organismi liguri che hanno funzioni o competenze in rapporto ai problemi dell'emigrazione;

g) presenta, ogni anno, una relazione sulle attività di competenza;

h) formula proposte sul potenziamento dei servizi sociali in quelle zone nelle quali è più rilevante l'apporto costituito dai lavoratori provenienti da altre località e dalle loro famiglie, con particolare riguardo ai servizi per l'infanzia come asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo a tempo pieno come pre e post scuola, refezione scolastica, scuola bus, servizi sanitari, trasporti pubblici, edilizia popolare;

i) esprime pareri su ogni altro argomento concernente la materia di cui alla presente legge sottoposto all'esame della stessa da parte della Giunta regionale.

Art. 7.

Comitato della Consulta

1. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 6, la Consulta può avvalersi di un comitato composto da sette membri eletti nel suo senso e dal Presidente della Consulta che ne fa parte di diritto e lo presiede.

2. Le funzioni di vice presidente sono svolte dal membro più anziano di età.

3. Le funzioni di segretari sono svolte dal segretario della Consulta.

Art. 8.

Abrogazione

1. La legge regionale 15 novembre 1978 n. 59 recante «Interventi in materia di emigrazione. Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione» è abrogata.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

a) soppressione del capitolo 4600 «Interventi a tutela degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri»;

b) istituzione dei capitoli:

4601 «Contributi ai comuni, associazioni ed organizzazioni a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie», per gli interventi di cui all'articolo 2, lettere d) ed e);

4602 «Spesa a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie», per gli interventi di cui all'articolo 2, lettere f), g), h) ed i);

c) per gli interventi di cui all'articolo 2, lettera a) si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0613 «Spese per consulenze, studi, ricerche, analisi ed indagini in campo migratorio» dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione.

2. Agli oneri di cui all'articolo 4 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi a partire dal 1993 si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 11 giugno 1993

FERRERO

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1993, n. 28.

Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della Liguria.

(11)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 14 del 7 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

SOGGETTI ED OGGETTO

Art. 1.

Finalità

1. La regione, al fine di favorire la ripresa economica della Liguria, ed in attuazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985 n. 443, promuove la creazione, lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane, attraverso contributi in conto capitale finalizzati agli investimenti destinati a:

a) insediamento di nuove attività, ammodernamento e ampliamento degli impianti esistenti;

b) risanamento e tutela ambientale dell'azienda;

c) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

d) commercializzazione della produzione.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a godere dei benefici della presente legge le imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 e della legge regionale 28 agosto 1989 n. 41.

TITOLO II

INTERVENTI REGIONALI

Capo I

INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ, AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

Art. 3.

Contributi su immobilizzazioni e beni strumentali

1. La regione, per le finalità di cui alla lettera a) primo comma dell'articolo 1, concede contributi in conto capitale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, su investimenti destinati ad insediamento di nuove attività.

Per insediamento di nuova attività deve intendersi la creazione di una nuova unità produttiva autonoma rispetto ad altri centri di produzione nella zona considerata.

2. Sono altresì ammessi a contributo i trasferimenti e gli ampliamenti degli impianti esistenti a condizione che tali iniziative siano destinate allo sviluppo e al potenziamento delle attività attraverso l'acquisto di nuovi macchinari e l'incremento della superficie ove si svolgono le attività stesse. L'incremento della superficie adibita a produzione non deve essere inferiore al 30 per cento o, in caso di diversi limiti imposti dagli strumenti urbanistici localmente vigenti, entro tali limiti.

3. Ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5, per lo stesso complesso aziendale non devono essere stati ottenuti e liquidati, nei tre anni precedenti la data della domanda, contributi di cui alla presente legge o di cui alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 20.

Art. 4.

Ammissibilità

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 le nuove imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo siano iscritte da non oltre sei mesi all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989 n. 41.

2. Il trasferimento di attività o la costituzione di una nuova unità produttiva devono risultare dal certificato storico dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e devono avere una data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Non sono ammesse a contributo le domande riguardanti i trasferimenti di attività localizzate nelle zone di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 5 in altre zone non comprese in detti numeri.

4. Sono ammessi a contributo solo trasferimenti di aziende costituite da unità produttive di beni o servizi, dotate di attrezzature e impianti complessi.

Art. 5.

Entità dei contributi

1. I contributi previsti dall'articolo 3 consistono in:

a) un contributo annuo pari al 2,5 per cento sul capitale iniziale di mutui a medio termine;

b) un contributo in conto capitale nella misura del 20 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile con un massimo di lire 40.000.000. Il contributo è accordato nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile con un massimo di lire 70.000.000 qualora le iniziative siano:

1) localizzate in zone depresse, montane, insufficientemente sviluppate ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 ed in aree interessate da azioni comunitarie volte ad eliminare ostacoli al loro sviluppo economico;

2) localizzate in aree destinate da strumenti urbanistici ad accogliere insediamenti produttivi e all'uso appositamente urbanizzate;

3) volte al recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo inattivo;

4) localizzate in aree individuate dagli strumenti urbanistici generali quali centro o nuclei di interesse storico artistico o ambientale classificate come zone omogenee di tipo *a)* ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444.

2. Per i contributi di cui alla lettera *a)* del primo comma, sono stipulate tra Regione ed istituti di credito apposite convenzioni.

3. Ai fini del contributo di cui alla lettera *a)* del primo comma l'importo del mutuo ammissibile è calcolato al netto del finanziamento agevolato utilizzabile attraverso la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e di altri eventuali finanziamenti agevolati nonché del contributo di cui alla lettera *b)*.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi per:

a) l'acquisto o la costruzione di immobili comprese le relative aree e la loro urbanizzazione nonché l'ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati;

b) l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali.

2. Non sono ammesse a contributo le iniziative di importo complessivo inferiore a lire 40.000.000.

3. Qualora le iniziative siano realizzate mediante contratti di locazione finanziaria stipulati da società all'uopo autorizzate, la Regione concede i contributi sul valore dei beni oggetto della locazione.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni gli interventi di carattere manutentivo nonché le spese destinate all'acquisto di macchinari usati.

Art. 7.

Contributo alle imprese facenti parte di organismi di cui alla legge regionale 22 novembre 1991 n. 31

1. I contributi di cui all'articolo 3 relativi ad acquisto o costruzione di fabbricati sono erogati alle imprese artigiane che realizzino singoli insediamenti che non siano aggregabili, nel loro complesso, con altri insediamenti artigiani, in uno dei soggetti previsti all'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31.

2. Le singole imprese facenti parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 hanno diritto di richiedere il contributo in conto capitale nelle percentuali di cui all'articolo 5 esclusivamente per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e fino ad un massimo di lire 35.000.000.

3. Limitatamente ai soggetti di cui al secondo comma non sono ammissibili spese per acquisto macchinari e attrezzature inferiori a lire 20.000.000.

4. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 è abrogato.

Capo II

AGEVOLAZIONI PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 8.

Contributi per il risanamento e la tutela ambientale

1. La regione, per le finalità di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 1 e per favorire l'adeguamento dei laboratori e degli impianti esistenti alle norme igienico sanitarie e sulla tutela dell'ambiente, concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alle imprese artigiane contributi in conto capitale per la realizzazione e/o modifica di strutture e impianti volti all'adeguamento alle normative vigenti.

2. Il contributo è concesso nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 30.000.000.

3. Non sono ammessi a contributo interventi la cui spesa ritenuta ammissibile non superi la somma di lire 20.000.000.

Capo III

SVOIGIMENTO PROGRAMMI DI RICERCA

Art. 9.

Contributi su progetti e programmi di ricerca

1. La Regione, per le finalità di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 1, concede nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 30.000.000.

2. Il contributo è aumentato al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000 per progetti relativi alla sperimentazione di prodotti innovativi brevettabili.

Art. 10.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 9 sono ammesse le spese relative alla redazione del progetto, le spese per l'acquisto o la locazione finanziaria delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione del progetto, nonché le spese per la prestazione di assistenza e consulenza tecnica nell'ambito dell'attuazione del progetto.

2. Nel caso di iniziative realizzate mediante contratti di locazione finanziaria stipulati da società all'uopo autorizzate, la Regione concede i contributi sul valore dei beni oggetto della locazione.

Capo IV

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI INNOVATIVI

Art. 11.

Contributi per la commercializzazione

1. La Regione, per le finalità di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 1, concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, un contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento e fino ad un massimo di lire 50.000.000 alle imprese artigiane che intendano promuovere la commercializzazione dei loro prodotti ad elevato contenuto tecnologico, coperti da brevetti ai sensi della legislazione vigente, nonché ad elevato contenuto artistico e tradizionale.

Art. 12.

Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 11 sono ammesse le spese relative allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'approntamento di cataloghi e alla predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.

TITOLO III

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 13.

Presentazione della domanda

1. La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge delibera le modalità di presentazione delle domande di ammissione ai contributi e della relativa documentazione.

2. Possono essere ammesse al contributo anche le opere e le iniziative la cui documentazione di spesa abbia una data compresa nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. I richiedenti sono comunque tenuti a fornire alla regione ogni altro documento, chiarimento ed informazione che siano ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, da presentarsi entro un mese dalla data della richiesta; trascorso tale termine la domanda si intende rinunciata.

Art. 14.

Criteri per la concessione dei contributi

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per la concessione dei contributi tenendo conto delle altre leggi che operano nel comparto e dispongono provvidenze.

2. I criteri di cui al comma 1 sono determinati in conformità della disciplina comunitaria 92/C 213/02 in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla Commissione il 20 maggio 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 19 agosto 1992 e delle relative norme di applicazione, con particolare riguardo ai criteri relativi all'applicazione della deroga per aiuti di minima entità.

Art. 15.

Modalità di concessione del contributo

1. La Giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente, per territorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 e in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, concede il contributo sulla base della spesa ritenuta ammissibile stabilendo modalità, condizioni o vincoli cui deve essere subordinata la liquidazione del contributo.

2. La Giunta regionale liquida i contributi su idonea documentazione contabile delle spese sostenute.

3. A richiesta del beneficiario, i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento dei lavori, su presentazione di idonea documentazione contabile.

Art. 16.

Revoca delle agevolazioni

1. La Giunta regionale, sentito il comitato consultivo competente per territorio di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1972 n. 26, provvede alla revoca del contributo in caso di:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa;

b) alienazione degli immobili e dei beni strumentali rispettivamente entro cinque e tre anni dal provvedimento di concessione del contributo, ovvero lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo;

c) cancellazione dell'impresa dall'Albo provinciale delle imprese artigiane entro tre anni dalla liquidazione del contributo, salvo che la cancellazione avvenga a causa della morte o dell'invalidità permanente del beneficiario nonché del passaggio dell'impresa al settore dell'industria.

2. Il contributo può essere revocato in caso di inosservanza delle condizioni poste nella deliberazione di concessione.

3. La somma da restituire comprende il capitale liquidato e gli interessi legali dal momento del versamento del contributo a quello della restituzione.

4. Al recupero delle somme già liquidate si provvede, ove è necessario, con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

5. Coloro che incorrono nella revoca del contributo non possono presentare nuova domanda ai sensi della presente legge per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Abrogazione

1. La legge regionale 23 aprile 1982 n. 20 è abrogata, fatti salvi gli effetti della stessa per le istanze presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzazione di quota pari a lire 1.500.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli:

7830 «Contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane» per le finalità di cui all'articolo 5 lettera a) con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza;

7835 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento di nuove attività e ammodernamento degli impianti esistenti» per le finalità di cui all'articolo 5 lettera b) con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza;

7840 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per il risanamento e la tutela ambientale» per le finalità di cui all'articolo 8 con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza;

7845 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane su progetti e programmi di ricerca» per le finalità di cui all'articolo 9 con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza;

7850 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la commercializzazione dei prodotti innovativi» per le finalità di cui all'articolo 11 con lo stanziamento di lire 170.000.000 in termini di competenza.

b) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ai seguenti capitoli:

7834 «Contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane - nuovi limiti di impegno» per le finalità di cui all'articolo 5 lettera a);

7837 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento di nuove attività e ammodernamento degli impianti esistenti» per le finalità di cui all'articolo 5 lettera b);

7842 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per il risanamento e la tutela ambientale» per le finalità di cui all'articolo 8;

7847 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane su progetti e programmi di ricerca» per le finalità di cui all'articolo 9;

7852 «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la commercializzazione dei prodotti innovativi» per le finalità di cui all'articolo 11.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Per le istanze presentate ai sensi dell'articolo 17 e fino ad esaurimento delle stesse si provvede con il capitolo 7810.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 14 giugno 1993

FERRERO

93R0804

LEGGE REGIONALE 1° luglio 1993, n. 29.

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 70 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7, così come modificato dalla legge regionale 7 marzo 1989 n. 5, inerente la riscossione dei diritti di rogito da parte delle Unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 21 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Abrogazione di comma

1. Il comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 7 gennaio 1980 n. 7 «Norme sulla contabilità e l'utilizzazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833», così come modificato dalla legge regionale 7 marzo 1989 n. 5, inerente la riscossione dei diritti di rogito da parte delle Unità sanitarie locali, è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 1° luglio 1993

FERRERO

93R0805

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1993, n. 30.

Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale degli edifici storici della Liguria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 21 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Liguria attraverso gli interventi previsti dalla presente legge promuove la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione turistica e culturale delle ville, delle dimore, dei castelli, delle fortificazioni e dei teatri storici nonché degli edifici religiosi non più destinati stabilmente al culto.

Art. 2.

Individuazione degli immobili

1. La regione, in collaborazione con i competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, provvede alla individuazione, con apposito elenco, degli immobili maggiormente significativi, compresi gli eventuali parchi che ne costituiscono pertinenza, evidenziando, anche con documentazioni fotografiche, per ognuno di essi, gli elementi di particolare importanza architettonica, storica, ambientale e artistica, lo stato di conservazione, gli interventi edilizi necessari e gli oneri relativi, la proprietà, l'utilizzo in atto, la destinazione urbanistica e l'esistenza di eventuali vincoli.

2. Ai fini della individuazione degli immobili di cui al primo comma, i Comuni, su richiesta della Giunta regionale, trasmettono i dati in loro possesso concernenti gli immobili siti nell'ambito dei loro territori.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'elenco di cui al primo comma, che può essere aggiornato sulla base di nuovi elementi conoscitivi.

4. Le leggi e i provvedimenti regionali in materia fiscale, turistica, urbanistica, paesistico-ambientale, nonché in materia di piani a interventi comunitari, successivi all'entrata in vigore della presente legge, dovranno tener conto delle finalità generali di cui all'articolo 1 e in particolare prevedere agevolazioni a favore degli interventi volti al consolidamento e restauro degli immobili compresi nell'elenco.

Art. 3.

Contributi regionali

1. La regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi in conto-capitale per interventi di consolidamento e restauro degli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, volti al conseguimento o al mantenimento della loro agibilità.

Art. 4.

Fruizione pubblica degli immobili ammessi a contributo

1. I proprietari che presentano la domanda di contributo devono assicurare la fruizione culturale e pubblica degli immobili, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione da stipulare con la Giunta regionale prima dell'atto di concessione del contributo.

Art. 5.*Ammontare dei contributi e criteri per la concessione*

1. I contributi sono concessi in misura non superiore al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo conto della individuazione effettuata ai sensi dell'articolo 2 e previo accertamento che l'intervento edilizio proposto corrisponda alle finalità previste dalla presente legge.

2. In particolare, accertato che concorrono la concreta fattibilità sotto il profilo giuridico ed economico nonché la necessità dell'intervento, anche ai fini della fruibilità pubblica dell'immobile, si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

interesse storico, artistico e ambientale dell'immobile;

b) urgenza, entità quantitativa e qualitativa dell'intervento edilizio;

c) eventuali altri contributi, anche statali, concessi per lo stesso scopo.

3. A parità di condizioni sono privilegiati gli interventi che garantiscono una maggiore utilizzazione pubblica dell'immobile.

Art. 6.*Domande di contributo*

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale accompagnate da adeguata progettazione, dalla documentazione della spesa, da tutti gli atti abilitativi previsti dalla legislazione vigente nonché da espresso impegno a consentire la pubblica fruizione dell'immobile secondo quanto previsto dall'articolo 3.

2. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno provvede a determinare e ad aggiornare la graduatoria delle domande presentate nel corso dell'anno precedente sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, sentita una Commissione composta dal Presidente del Comitato regionale per i beni culturali e dai dirigenti, o loro delegati, dei servizi competenti in materia di beni e strutture culturali, beni ambientali e naturali nonché dei servizi regionali competenti in materia di costruzioni civili.

Art. 7.*Liquidazione dei contributi*

1. I contributi sono liquidati nella misura del 50 per cento all'inizio dei lavori e, nella restante misura, all'ultimazione dei lavori stessi, a seguito di presentazione della relativa documentazione prevista dalla normativa vigente in materia edilizia nonché alla verifica della corrispondenza rispetto al progetto e dell'osservanza degli obblighi previsti nella convenzione. Nei casi in cui la predetta documentazione non sia prevista dalla legge, l'ultimazione dei lavori è accertata dal servizio regionale competente in materia di costruzioni civili.

Art. 8.*Relazione annuale*

1. Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente legge e sulle problematiche emerse, anche con le eventuali indicazioni di modifiche legislative che l'esperienza possa suggerire.

2. La relazione che sarà presentata entro il 30 aprile 1995, fornirà in particolare indicazioni per l'eventuale conferimento di funzioni alle province.

Art. 9.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a L. 600.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri

dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993, dei seguenti capitoli:

3500 «Spese per la formazione dell'elenco degli edifici storici della Liguria» con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza;

3505 «Contributi per la salvaguardia degli edifici storici della Liguria» con lo stanziamento di lire 400.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 10.*Norma transitoria*

1. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'articolo 2, e per il solo anno 1993, il contributo previsto dalla presente legge può essere richiesto per interventi su immobili sottoposti al vincolo di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089.

2. Le relative domande devono essere presentate alla regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la Giunta regionale provvede in merito entro il 31 dicembre 1993.

Art. 11.*Urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 12 luglio 1993

FERRERO

93R0806

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1993, n. 31.

Disciplina delle funzioni attribuite alla regione dalla legge 28 marzo 1991 n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 21 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Finalità*

1. La Regione disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge 28 marzo 1991 n. 112 e dell'articolo 3, comma uno, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 2.

Criteri programmatori

1. Il Consiglio regionale, su proposta della giunta, entro centottanta giorni dal ricevimento delle indicazioni dei comuni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 112/1991, fissa i criteri programmatori previsti dall'articolo 2, comma 3, della stessa legge.

2. Le indicazioni comunali di cui al comma 1 devono pervenire alla regione entro novanta giorni dalla nomina delle Commissioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 112/1991.

Art. 3.

Nomina commissioni consultive

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 4, commi 2, 3 e 4, della legge n. 112/1991.

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono nominate entro trenta giorni dal ricevimento delle designazioni dei componenti, che devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Presidente della Giunta regionale nomina ugualmente le Commissioni qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei componenti, salva l'integrazione con le successive designazioni.

3. La Commissione regionale esprime pareri alla Giunta regionale per la proposta al Consiglio relativa ai criteri programmatori di cui all'articolo 2 nonché al Presidente della Giunta regionale per l'eventuale rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 4.

Funzioni attribuite ai comuni

1. Ai comuni sono attribuite le funzioni concernenti:

a) la conversione delle autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976 n. 398;

b) il rilascio, previo nulla osta regionale, delle autorizzazioni, anche stagionali, all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge n. 112/1991;

c) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita, previo nulla osta regionale;

d) l'estensione dell'autorizzazione ad altri posteggi di vendita, previo nulla osta regionale;

e) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;

f) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo.

Art. 5.

Conversione del titolo autorizzativo

1. La conversione delle autorizzazioni di cui alla legge n. 398/1976, in autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 3, della legge n. 112/1991, è effettuata:

a) dal comune ove risiedono o hanno sede legale rispettivamente le persone fisiche o le società richiedenti, nel caso in cui l'autorizzazione riguardi almeno un posteggio sito in tale comune;

b) dal comune, nel quale sia ubicato almeno un posteggio, a scelta dell'interessato;

c) dal comune a scelta dell'interessato ed in cui sia ubicato almeno un posteggio, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata da comuni appartenenti ad altre regioni, con validità nel territorio ligure.

2. La conversione in autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 4, della legge n. 112/1991 è effettuata dal comune ove risiede o ha sede legale il richiedente o, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata rilasciata da comuni appartenenti ad altre regioni, con validità nel territorio della Regione Liguria, da un comune a scelta dell'interessato.

3. Ai fini della conversione il soggetto interessato invia copia autenticata del titolo autorizzativo nonché, ove occorra, copia autenticata delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio nei mercati infrasettimanali al comune competente, entro i termini previsti dal regolamento di esecuzione della legge n. 112/1991.

Art. 6.

Nulla osta regionale

1. I soggetti interessati presentano alla regione le domande volte ad ottenere:

a) il rilascio delle autorizzazioni anche stagionali, all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 112/1991;

b) l'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita;

c) l'estensione dell'autorizzazione ed altri posteggi di vendita.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze, concede con decreto il nulla osta regionale sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione regionale di cui all'articolo 3. Copia del nulla osta è trasmessa ai comuni sede di posteggio.

3. Il mancato rilascio del nulla osta è comunicato da parte del Presidente della Giunta regionale ai soggetti interessati.

Art. 7.

Rilascio e modifica del titolo autorizzativo

1. Il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 112/1991, è effettuato dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 5, previa verifica dei requisiti soggettivi. Il comune provvede entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti da parte della Regione.

2. Il comune competente riporta sull'autorizzazione i dati relativi ai posteggi indicati nel nulla osta regionale. L'esercizio dell'attività di vendita è comunque subordinato al successivo ottenimento della concessione dei singoli posteggi da parte dei comuni interessati, previa istanza del soggetto da presentarsi entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

3. L'estensione merceologica dell'autorizzazione alla vendita, l'estensione dell'autorizzazione ad altri posteggi e la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, sono effettuate dal comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo o che ha convertito il titolo originario in autorizzazione ai sensi della legge n. 112/1991.

4. La mancata autorizzazione è comunicata agli interessati e alla regione.

5. Il soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare al comune che ha rilasciato il titolo e variazioni di sede dell'impresa. Identica comunicazione deve essere effettuata alla Camera di commercio competente per territorio da parte del comune.

Art. 8.

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede:

a) alla revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'articolo 5 della legge n. 112/1991;

b) alla sospensione ed alla revoca conseguenti alle violazioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 112/1991.

2. Dell'avvenuta decadenza dalla concessione del posteggio prevista dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 112/1991, il comune interessato dà notizia al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e).

Art. 9.

Comunicazioni alla Regione ed agli enti interessati

1. I comuni danno notizia alla regione, alla Camera di commercio competente per territorio e ai comuni interessati dell'emanazione dei seguenti provvedimenti entro trenta giorni dall'adozione degli stessi:

- a) conversione del titolo autorizzativo;
- b) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 112/1991 nonché delle estensioni merceologiche;
- c) concessione del posteggio;
- d) revoca dell'autorizzazione;
- e) revoca del titolo autorizzativo relativamente al posteggio non utilizzato per il periodo di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 112/1991;
- f) cessazione di attività delle imprese autorizzate ai sensi della legge n. 112/1991.

Art. 10.

Contributi ai comuni

1. A concorso degli oneri straordinari sostenuti da comuni per le operazioni di conversione delle autorizzazioni effettuate ai sensi dell'art. 5, è corrisposto dalla Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo straordinario «una tantum» determinato in misura proporzionale al numero dei titoli convertiti.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria delle spese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 i comuni provvedono mediante la riscossione delle vigenti tasse di concessione per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 si provvede mediante utilizzazione di quota pari a lire 350.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 del capitolo 8230 «Contributi «una tantum» a concorso degli oneri straordinari sostenuti dai comuni per le operazioni di conversione dei titoli autorizzativi rilasciati ai sensi della legge 19 maggio 1976 n. 398» con lo stanziamento di lire 350.000.000 in termini di competenza.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le istanze di cui all'articolo 4, lettere b), c) e d), pervenute alla Regione successivamente all'entrata in vigore della legge n. 112/1991, devono essere riconfermate sulla base di quanto disposto e secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della stessa, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento medesimo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 12 luglio 1993

FERRERO

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1993, n. 32.

Interventi a sostegno del Teatro Comunale dell'Opera quale istituzione culturale di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 del 4 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Liguria, al fine di incentivare la crescita della vita culturale regionale e di favorirne l'inserimento nei circuiti internazionale della cultura, promuove con l'Ente autonomo Teatro comunale dell'Opera di Genova, riconosciuto istituzione culturale di interesse regionale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7, iniziative di comune interesse.

Art. 2.

Convenzioni

1. Le attività e le iniziative alle quali la regione partecipa sono concordate attraverso apposite convenzioni stipulate con l'Ente autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova e approvate dalla Giunta regionale.

2. L'intervento finanziario della Regione è indirizzato prioritariamente:

a) al sostegno di quelle iniziative formative a carattere avanzato che risulta opportuno attivare sulla base di adeguate verifiche di fattibilità, in particolare nel settore della danza con la costituzione di una scuola di alto perfezionamento, al cui finanziamento si provvede con lo stanziamento di cui all'articolo 4 e con i possibili interventi regionali nel settore della formazione professionale;

b) alla incentivazione della fruizione delle attività del teatro o da parte dell'intera comunità ligure, anche con la attivazione di sistemi telematici di prenotazione degli spettacoli e con agevolazioni per la partecipazione di gruppi.

Art. 3.

Intervento per la gestione

1. La Regione assegna all'Ente autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova un contributo per la gestione determinato per l'anno 1993 nella misura di L. 500.000.000.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a L. 1.000.000.000

in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo», iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993, del capitolo 3646 «Interventi a favore del Teatro Comunale dell'Opera di Genova» con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993:

riduzione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0305 «Spese di rappresentanza e del cerimoniale per l'esercizio delle funzioni del Presidente e dei membri della Giunta regionale»;

riduzione di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0360 «Realizzazione, sviluppo e gestione sistema informativo elettronico della Regione»;

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0510 «Spese per l'impiego del corpo forestale dello Stato in attuazione dell'articolo 11 ultimo comma del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e 71 lettera g) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616»;

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0632 «Spese per studi, ricerche, elaborazioni e per la redazione e diffusione delle informazioni e conoscenze del piano di riferimento territoriale regionale (PRTR) e per la definizione delle nuove competenze in materia di pianificazione attribuite a province e comuni nonché alla istituzione dell'area metropolitana»;

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 1400 «Manutenzione, riparazione, illuminazione e pulizia dei porti, manutenzione e riparazione delle opere di edilizia portuale, escavazione di porti e spiagge»;

riduzione di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3660 «Contributi per attività di promozione culturale e sovvenzioni ai comitati organizzatori per la realizzazione di iniziativa culturali di particolare rilevanza»;

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 4805 «Interventi per gli asili nido destinati all'attività sanitaria e psicopedagogica del bambino di cui all'articolo 6, punto 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044»;

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8225 «Interventi straordinari a favore delle imprese di pesca e acquacoltura marittima a seguito delle eccezionali calamità ecologiche che hanno colpito il Mar Ligure nel 1991»;

riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8415 «Contributi agli enti turistici subregionali per spese di personale»;

riduzione di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine»;

istituzione del capitolo 3647 «Contributo per la gestione dell'Ente autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova» con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 luglio 1993

FERRERO

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1993, n. 33.

Accelerazione di procedure e completamento della delega alle province in materia espropriativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 del 4 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Accelerazione delle procedure espropriative dell'ENEL

1. L'ENEL, per le occupazioni temporanee o d'urgenza occorrenti all'esecuzione delle opere elettriche fino a 150.000 volts, può avvalersi della procedura di cui all'articolo 3, commi 2 e seguenti della legge 3 gennaio 1978 n. 1 «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali».

2. Nel procedere all'esproprio o all'asservimento delle aree, non occorre redigere uno stato di consistenza qualora a ciò si sia già provveduto in sede di occupazione ed il piano di esproprio o di asservimento non comporti variazioni rispetto allo stato di consistenza sulla base del quale è stata pronunciata l'occupazione stessa.

Art. 2.

Completamento della delega alle province in materia espropriativa

1. Sono delegate alle province le funzioni regionali espropriative relative all'impianto di opere elettriche costruite dall'ENEL fino alla tensione di 150.000 volts, di cui al testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici ed alla legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulle espropriazioni per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni.

2. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

3. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:

a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento delle funzioni delegate;

b) fornire alla regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

4. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale, previo invito a provvedere e sentire le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

5. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, la revoca della delega.

6. La delega alle province comprende anche i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla regione.

7. Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate sono a carico della regione.

8. I fondi previsti in bilancio per il finanziamento di dette spese sono ripartiti annualmente dalla Giunta regionale fra le province in proporzione al numero delle pratiche definite per ciascuna circoscrizione provinciale nel triennio precedente.

Art. 3.*Norma transitoria*

1. Dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Servizio regionale Edilizia sociale e affari generali dei LL.PP. provvede alla consegna alle province della documentazione relativa alle espropriazioni già concluse e a quelle in corso, di cui all'articolo 2, comma 6.

2. La delega alle province di cui all'articolo 2 ha effetto dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante il prelevamento di lire 50.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ed il conseguente aumento, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 0565, la cui denominazione viene così modificata: «Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione, delegate alle province», in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione.

Art. 5.*Abrogazione di norme*

1. L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 agosto 1989 n. 32 e la legge regionale 12 aprile 1990, n. 18 sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 15 luglio 1993

FERRERO

93R0809

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1993, n. 34.**Istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 dell'11 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Ambito di applicazione della legge*

1. La presente legge regionale disciplina il conferimento degli incarichi di collaudo, la nomina delle relative commissioni e l'effettuazione dei collaudi relativamente alle opere pubbliche realizzate o finanziate in tutto o in parte dalla Regione, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane, dai loro consorzi e forme associative, dagli enti, aziende e istituzioni della regione e degli enti locali.

Art. 2.*Albo regionale dei collaudatori*

1. È istituito l'Albo regionale dei collaudatori nell'ambito del quale devono essere scelti obbligatoriamente tutti i collaudatori delle opere di cui all'articolo 1.

2. Sono fatte salve le nomine di collaudatori disposte da amministrazioni statali per i casi in cui ciò sia previsto da specifica normativa.

Art. 3.*Requisiti per l'iscrizione all'Albo*

1. Possono far parte dell'Albo regionale dei collaudatori i soggetti iscritti per almeno dieci anni ai seguenti ordini e collegi professionali:

- 1) ordine degli ingegneri;
- 2) ordine degli architetti;
- 3) ordine dei geologi;
- 4) ordine degli agronomi e forestali;
- 5) ordine dei chimici;
- 6) ordine dei biologi;
- 7) collegio dei geometri;
- 8) collegio dei periti industriali;
- 9) collegio dei periti agrari;
- 10) collegio degli agrotecnici.

Art. 4.*Categorie di opere*

1. L'Albo regionale dei collaudatori è articolato in sezioni corrispondenti alle seguenti categorie di opere:

- a) acquedotti, fognature ed altre opere igieniche;
- b) edilizia e forniture connesse;
- c) opere idrauliche ed opere di bonifica;
- d) opere aeroportuali di carattere turistico;
- e) opere di sistemazione agraria e opere di sistemazione forestale;
- f) opere stradali, ponti e gallerie;
- g) opere portuali;
- h) opere ferroviarie;
- i) impianti di trasporto pubblico;
- l) impianti di depurazione, impianti per lo smaltimento dei rifiuti;
- m) impianti tecnologici;
- n) eliminazione barriere architettoniche.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 sono inseriti in una o più sezioni in funzione delle loro specifiche competenze.

Art. 5.*Domande e documentazione per l'iscrizione all'Albo regionale dei collaudatori*

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale dei collaudatori i soggetti di cui all'articolo 3 devono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita istanza con la specificazione delle sezioni per cui viene chiesta l'iscrizione, corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'ordine o collegio professionale con indicazione delle relative decorrenze;
- b) curriculum professionale relativo alle attività professionali svolte od in corso di svolgimento;
- c) certificato antimafia prevista dall'articolo 7 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dichiarazione, sotto la propria responsabilità di insussistenza delle situazioni ostative di cui al successivo articolo 6.

Art. 6.

Situazioni ostative all'iscrizione all'Albo

1. Non possono essere iscritti all'Albo regionale dei collaudatori i soggetti:

- a) dipendenti di ruolo in servizio delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni;
- b) titolari o amministratori di imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori;
- c) interdetti dai pubblici uffici;
- d) sospesi dall'Albo dell'ordine o collegio professionale;
- e) che siano condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 7.

Commissione per l'albo regionale dei collaudatori

1. Per la formazione e l'aggiornamento dell'Albo regionale dei collaudatori, è istituita presso il Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici una commissione nominata dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, composta:

- a) dall'Assessore regionale incaricato del Servizio, il quale svolge funzioni di Presidente;
- b) dal dirigente del Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici;
- c) da un dipendente regionale con qualifica non inferiore all'VIII e di profilo professionale tecnico per ciascuno dei seguenti Servizi regionali:

- 1) programmi di edilizia residenziale;
- 2) difesa del suolo;
- 3) tutela dell'ambiente;
- 4) programmi e piani di sviluppo agricoli;
- 5) trasporti, porti e infrastrutture;

d) da un dipendente regionale con qualifica non inferiore all'VIII in possesso del profilo professionale legale o giuridico-amministrativo.

2. Svolge funzioni di Segretario un dipendente del Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici.

3. In caso di assenza o di impedimento dell'Assessore regionale incaricato svolge le funzioni di Presidente il Dirigente del Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici.

4. La Giunta regionale nomina per ogni componente della Commissione di cui alle lettere b), c) e d) un membro supplente in possesso dei medesimi requisiti di qualifica e di profilo professionale richiesti per i membri effettivi.

Art. 8.

Decisioni della Commissione

1. Le istanze per l'iscrizione all'Albo regionale dei collaudatori sono esaminate dalla Commissione di cui all'articolo 7, la quale decide l'accoglimento o la motivata reiezione sulla scorta della documentazione presentata dal candidato. Le decisioni della Commissione vengono comunicate all'interessato entro trenta giorni.

Art. 9.

Istituzione ed aggiornamento dell'Albo regionale dei collaudatori

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla relativa entrata in vigore, con deliberazione approva l'Albo suddiviso in sezioni sulla base delle proposte della Commissione di cui all'articolo 7.

2. L'aggiornamento dell'Albo è deliberato ogni sei mesi dalla Giunta regionale con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. La tenuta dell'Albo è affidata al Servizio edilizia sociale e affari generali dei lavori pubblici della Giunta regionale.

Art. 10.

Cancellazione dall'Albo regionale dei collaudatori

1. Sono cancellati dall'Albo regionale dei collaudatori, e decadono contestualmente dagli incarichi in corso eventualmente affidati dalle pubbliche amministrazioni, coloro nei riguardi dei quali sia stata accertata la perdita di uno dei requisiti o condizioni di cui all'articolo 3 od il verificarsi di una delle situazioni ostative di cui all'articolo 6.

2. La cancellazione dall'Albo è deliberata dalla Giunta regionale. Del provvedimento della Giunta è data comunicazione dell'interessato.

Art. 11.

Commissioni di collaudo

1. In funzione dell'importanza e della particolarità dell'opera, il cui importo a base d'asta non potrà essere inferiore a cinque miliardi, potrà essere costituita una Commissione di collaudo con un massimo di tre componenti iscritti all'Albo.

Art. 12.

Divieto di conferimento di incarichi di collaudo

1. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a coloro che:

- a) abbiano preso comunque parte alla progettazione o alla direzione dell'opera;
- b) abbiano o abbiano avuto negli ultimi cinque anni rapporto di dipendenza, o di affari, con il committente e con persone e imprese che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla progettazione, alla direzione ed alla sorveglianza dei lavori o siano interessati alle forniture da collaudare o abbiano fatto parte di enti finanziatori o erogatori di finanziamenti.

Art. 13.

Pubblicità

1. I committenti che conferiscono incarichi di collaudo danno comunicazione entro trenta giorni alla giunta regionale.

2. La Commissione di cui all'articolo 7 provvede a tenere aggiornato l'elenco degli incarichi.

Art. 14.

Abrogazione di norma

1. È abrogata la legge regionale 20 maggio 1987 n. 13. L'albo regionale dei collaudatori in essa previsto continua peraltro a mantenere la propria validità fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'albo regionale dei collaudatori di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 22 luglio 1993

FERRERO

93R0810

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 357.000		- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 195.500		- semestrale	L. 45.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 65.500		- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 46.000		- semestrale	L. 108.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 200.000		- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 109.000		- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 0 7 0 9 4 *

L. 5.200